

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 20 luglio 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/854 della Commissione, del 18 maggio 2017, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione Darnibole (DOP) (17CE1579).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/855 della Commissione, del 18 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva diflubenzurone (17CE1580).....</u>	Pag. 2
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/856 della Commissione, del 18 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva flurossipir (17CE1581).....</u>	Pag. 5
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/857 della Commissione, del 18 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1582).....</u>	Pag. 8
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/858 della Commissione, del 18 maggio 2017, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la nona gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 (17CE1583).....</u>	Pag. 10
<u>Decisione (UE) 2017/859 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio 02.03.01 «Mercato interno» e 02.03.04 «Strumento per la gestione del mercato interno») (17CE1584).....</u>	Pag. 11
<u>Decisione (UE) 2017/860 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 33.02.03.01) (17CE1585)....</u>	Pag. 13
<u>Decisione (UE) 2017/861 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 3 dell'accordo SEE sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo (17CE1586).....</u>	Pag. 15



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/862 della Commissione, del 17 maggio 2017, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per competizioni dopo un'exportazione temporanea in Turkmenistan, che modifica l'allegato I della decisione 93/195/CEE per quanto concerne la voce relativa al Turkmenistan e l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Turkmenistan nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2017) 3207] (17CE1587).....</u>	Pag. 45
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/863 della Commissione, del 18 maggio 2017, che aggiorna la licenza EUPL per il software con codice sorgente aperto per agevolare ulteriormente la condivisione e il riutilizzo del software sviluppato dalle pubbliche amministrazioni (17CE1588).....</u>	Pag. 49
<i>Publicati nel n. L 128 del 19 maggio 2017</i>	
<u>Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018) (17CE1589).....</u>	Pag. 55
<u>Decisione (UE) 2017/865 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale (17CE1590).....</u>	Pag. 64
<u>Decisione (UE) 2017/866 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l'asilo e il non-respingimento (17CE1591).....</u>	Pag. 66
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/867 della Commissione, del 7 febbraio 2017, sulle classi di accordi da tutelare nelle cessioni parziali di beni a norma dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1592).....</u>	Pag. 68
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/868 della Commissione, del 19 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1593).....</u>	Pag. 73
<u>Decisione (UE, Euratom) 2017/869 del Consiglio, del 16 maggio 2017, relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti (17CE1594).....</u>	Pag. 75
<i>Publicati nel n. L 131 del 20 maggio 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/870 della Commissione, del 15 maggio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kopi Arabika Gayo (IGP)] (17CE1595).....</u>	Pag. 76
<u>Regolamento (UE) 2017/871 della Commissione, del 22 maggio 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (E 338-452) in alcune preparazioni di carni (17CE1596).....</u>	Pag. 77
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/872 della Commissione, del 22 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (17CE1597).....</u>	Pag. 80
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/873 della Commissione, del 22 maggio 2017, relativo all'autorizzazione dell'L-triptofano prodotto da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (17CE1598).....</u>	Pag. 87
<u>Regolamento (UE) 2017/874 della Commissione, del 22 maggio 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) nelle preparazioni di coloranti (17CE1599).....</u>	Pag. 91



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/875 della Commissione, del 22 maggio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1600).....</u>	Pag. 94
<u>Decisione (UE) 2017/876 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa all'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) (17CE1601).....</u>	Pag. 96
<u>Decisione (UE) 2017/877 della Commissione, del 16 maggio 2017, sulla proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!» [notificata con il numero C(2017) 3382] (17CE1602).....</u>	Pag. 111
<u>Decisione n. 1/2015 del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Georgia, del 20 marzo 2015, recante adozione del suo regolamento interno [2017/878] (17CE1603).....</u>	Pag. 113
<u>Decisione n. 1/2015 del sottocomitato per le indicazioni geografiche UE-Georgia, del 25 novembre 2015, recante adozione del suo regolamento interno [2017/879] (17CE1604).....</u>	Pag. 119
<i>Publicati nel n. L 134 del 23 maggio 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/880 della Commissione, del 23 maggio 2017, che stabilisce norme sull'applicazione di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in un prodotto alimentare specifico a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie e di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie a norma del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1605).....</u>	Pag. 124
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 della Commissione, del 23 maggio 2017, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, e che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2010 (17CE1606).....</u>	Pag. 129
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/882 della Commissione, del 23 maggio 2017, concernente le deroghe alle norme di origine di cui al protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, che si applicano nell'ambito di un contingente per taluni prodotti originari della Namibia (17CE1607).....</u>	Pag. 138
<u>Decisione (UE) 2017/883 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 12 02 01) (17CE1608).....</u>	Pag. 141
<u>Decisione (UE) 2017/884 del Consiglio, del 22 maggio 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia (17CE1609).....</u>	Pag. 144
<u>Decisione (UE) 2017/885 del Consiglio, del 22 maggio 2017, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania (17CE1610).....</u>	Pag. 145
<u>Decisione (UE) 2017/886 del Consiglio, del 22 maggio 2017, relativa alla nomina di tre membri e di sei supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica ceca (17CE1611).....</u>	Pag. 146
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/887 della Commissione, del 22 maggio 2017, relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'fta epizootica dalla Tunisia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/675 [notificata con il numero C(2017) 3221] (17CE1612).....</u>	Pag. 148



Decisione di esecuzione (UE) 2017/888 della Commissione, del 22 maggio 2017, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi della Regione italiana Umbria e la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica della Polonia, la decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da rinotracheite bovina infettiva della Germania e la decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky di alcune regioni della Polonia e l'approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione italiana Veneto [notificata con in numero C(2017) 3239] (17CE1613)..... Pag. 150

Decisione di esecuzione (UE) 2017/889 della Commissione, del 23 maggio 2017, che identifica l'Unione delle Comore come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (17CE1614)..... Pag. 158

Publicati nel n. L 135 del 24 maggio 2017

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2017/693 della Commissione, del 7 aprile 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui delle sostanze bitertanolo, clomequat e tebufenpirad in o su determinati prodotti (GUL 101 del 13 aprile 2017) (17CE1615)..... Pag. 169

Publicata nel n. L 131 del 20 maggio 2017

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 34 del 9 febbraio 2017) (17CE1616)..... Pag. 169

Publicata nel n. L 134 del 23 maggio 2017

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/854 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2017

che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione Darnibole (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Darnibole» presentata dal Regno Unito è stata esaminata dalla Commissione e successivamente pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Darnibole» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Darnibole» (DOP) è protetta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU C 457 dell'8.12.2016, pag. 3.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/855 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva diflubenzurone

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare la prima alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/69/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto il diflubenzurone come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) Conformemente alla direttiva 2010/39/UE della Commissione ⁽⁵⁾ il richiedente, a seguito della cui domanda il diflubenzurone è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, era tenuto a fornire informazioni di conferma relative alla potenziale rilevanza tossicologica dell'impurità e del metabolita 4-cloroanilina (PCA).
- (4) Il richiedente ha presentato tali informazioni allo Stato membro relatore, la Svezia, entro il termine previsto a tale scopo.
- (5) La Svezia ha valutato le informazioni presentate dal richiedente e il 20 dicembre 2011 ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità»).
- (6) La Commissione ha consultato l'Autorità, che il 7 settembre 2012 ha presentato le sue conclusioni sulla valutazione del rischio delle informazioni di conferma per il diflubenzurone ⁽⁶⁾. L'Autorità ha trasmesso le sue osservazioni sul diflubenzurone al richiedente, che è stato invitato dalla Commissione a presentare le sue osservazioni in merito alla relazione di esame. Il progetto di rapporto di valutazione, l'addendum e le conclusioni dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e adottati il 16 luglio 2013 sotto forma di relazione di esame della Commissione sul diflubenzurone.
- (7) Sebbene i risultati degli studi di genotossicità abbiano indicato che il PCA, oltre a essere un agente cancerogeno, è un agente genotossico *in vivo*, non è stato osservato alcun potenziale genotossico e cancerogeno negli studi condotti con un modello animale adeguato per l'esposizione umana al diflubenzurone e quindi al PCA quale metabolita e impurità. Alla luce delle informazioni presentate dal richiedente la Commissione ha ritenuto che le informazioni di conferma richieste fossero state fornite.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/69/CE della Commissione, del 1° luglio 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen (GU L 172 del 2.7.2008, pag. 9).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).


⁽⁵⁾ Direttiva 2010/39/UE della Commissione, del 22 giugno 2010, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clofentezina, diflubenzurone, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen (GU L 156 del 23.6.2010, pag. 7).

⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance diflubenzuron* (Conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio in base ai dati di conferma presentati per la sostanza attiva diflubenzurone come antiparassitario). EFSA Journal 2012; 10(9):2870. 26 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2012.2870. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm



- (8) Date le proprietà genotossiche del PCA, individuate sulla base delle informazioni di conferma, considerate le sue proprietà genotossiche e vista l'assenza di una soglia di esposizione accettabile, nelle sue conclusioni l'Autorità ha tuttavia individuato un nuovo motivo di preoccupazione relativo alla potenziale esposizione al PCA quale residuo.
- (9) La Commissione ha avviato un riesame dell'approvazione della sostanza attiva diflubenzurone. La Commissione ha ritenuto che, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche di cui sopra, vi fossero indicazioni del fatto che l'approvazione della sostanza attiva diflubenzurone non soddisfacesse più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 riguardo al suo potenziale effetto nocivo sulla salute umana attraverso l'esposizione al PCA quale residuo. Essa ha invitato il richiedente a presentare informazioni per quanto riguarda la potenziale esposizione al PCA quale residuo e, qualora tale esposizione sia confermata, l'esame della potenziale rilevanza tossicologica.
- (10) Il richiedente ha presentato tali informazioni alla Svezia entro il termine previsto a tale scopo.
- (11) La Svezia ha valutato le informazioni presentate dal richiedente e il 23 luglio 2014 e ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
- (12) La Commissione ha consultato l'Autorità, che l'11 dicembre 2015 ha presentato le sue conclusioni sulla valutazione del rischio in base ai dati presentati per il riesame dell'approvazione del diflubenzurone ⁽¹⁾. L'Autorità ha comunicato al richiedente le sue osservazioni sul diflubenzurone.
- (13) La Commissione ritiene che le informazioni presentate nell'ambito del processo di riesame non dimostrino che il rischio derivante dalla potenziale esposizione dei consumatori al PCA quale residuo è accettabile. In particolare, la presenza del PCA nella via metabolica è stata dimostrata in alcune piante e in alcuni animali d'allevamento e non ha potuto essere esclusa in altre piante o in altri animali. Gli studi hanno inoltre evidenziato una trasformazione significativa dei residui di diflubenzurone in PCA in condizioni simili o uguali a quelle dei processi di sterilizzazione degli alimenti; tale trasformazione non ha potuto essere esclusa per le pratiche di trattamento domestiche.
- (14) Considerate le proprietà genotossiche e cancerogene del PCA e l'assenza di una soglia di esposizione accettabile, non è stato dimostrato che l'esposizione dei consumatori al PCA quale residuo, derivante da un'applicazione conforme alle buone pratiche fitosanitarie, non ha effetti nocivi. Poiché i valori di riferimento tossicologici per il PCA non possono essere fissati e non possono pertanto essere individuati livelli di residui sicuri, l'eventuale esposizione dei consumatori al PCA dovrebbe essere evitata.
- (15) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le proprie osservazioni in merito alla relazione di esame. Le osservazioni del richiedente non hanno dissipato le criticità in materia di sicurezza dei consumatori legate all'esposizione al PCA.
- (16) Il progetto di rapporto di valutazione, l'addendum e le conclusioni dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e adottati il 23 marzo 2017 sotto forma di relazione di esame della Commissione sul diflubenzurone.
- (17) La Commissione ha concluso che l'esposizione dei consumatori al PCA non può essere esclusa se non attraverso l'introduzione di ulteriori restrizioni. In particolare, l'impiego del diflubenzuron dovrebbe essere limitato alle colture non commestibili, e le colture trattate con diflubenzurone non dovrebbero entrare nella catena alimentare umana e animale. Al fine di ridurre al minimo l'esposizione dei consumatori al PCA è pertanto opportuno modificare le condizioni d'impiego del diflubenzuron.
- (18) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (19) È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti diflubenzurone.
- (20) Per quanto concerne i prodotti fitosanitari contenenti diflubenzurone, laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrebbe terminare non oltre 15 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

⁽¹⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare: *Conclusion on the peer review on the review of the approval of the active substance diflubenzuron regarding the metabolite PCA* (Conclusioni sulla revisione tra pari del riesame dell'approvazione della sostanza attiva diflubenzurone con riguardo al metabolita PCA). EFSA Journal 2015; 13(8):4222. 30 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2015.4222. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm



- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nella settima colonna «Disposizioni specifiche» della voce numero 174 sul diflubenzurone, nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il testo è sostituito dal seguente:

«Possono essere autorizzati solo gli usi nelle colture non commestibili.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sul diflubenzurone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione modificata il 23 marzo 2017 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

- alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,
- alla protezione degli organismi acquatici, degli organismi terrestri e degli artropodi non bersaglio, api comprese,
- alla potenziale esposizione involontaria al diflubenzurone di colture alimentari e foraggere derivante dall'impiego su colture non commestibili (ad esempio tramite dispersione aerea),
- alla protezione dei lavoratori, dei residenti e degli astanti.

Gli Stati membri provvedono affinché le colture trattate con diflubenzurone non entrino nella catena alimentare umana e animale.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.»

Articolo 2

Misure transitorie

Conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diflubenzurone entro l'8 settembre 2017.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina entro il 18 settembre 2018.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/856 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva flurossipir

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione ⁽²⁾ ha approvato il flurossipir come sostanza attiva conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 nel rispetto di determinate condizioni che richiedono agli Stati membri interessati di garantire che il richiedente a seguito della cui domanda il flurossipir è stato approvato fornisca ulteriori informazioni di conferma in merito a sei punti, uno dei quali riguarda la rilevanza delle impurezze presenti nelle specifiche tecniche.
- (2) Il 25 giugno 2012 e il 5 settembre 2013 il richiedente ha presentato allo Stato membro relatore, l'Irlanda, informazioni supplementari per rispondere alla richiesta di dati di conferma entro il termine previsto a tale scopo.
- (3) L'Irlanda ha valutato tali informazioni supplementari fornite dal richiedente e il 22 dicembre 2014 ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), invitandoli a formulare osservazioni in merito.
- (4) Il 22 luglio 2015 l'Autorità ha pubblicato una relazione tecnica ⁽³⁾ che sintetizza i risultati di tale consultazione per il flurossipir.
- (5) Il progetto di rapporto di valutazione, l'addendum e la relazione tecnica dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e adottati il 23 marzo 2017 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al flurossipir.
- (6) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito a tale rapporto di riesame relativo al flurossipir.
- (7) La sostanza N-metil-2-pirrolidone (NMP) è classificata nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ come tossica per la riproduzione, categoria 1B, con un limite di concentrazione generale dello 0,3 %. È altamente improbabile che una presenza di NMP nel materiale tecnico inferiore a 3 g/kg ponga un rischio per i consumatori. La Commissione ha pertanto concluso che le informazioni supplementari fornite mostrano che dovrebbe essere stabilito un livello massimo di impurezze tossicologicamente rilevante per l'NMP inferiore a 3 g/kg (< 0,3 %) nel materiale tecnico.
- (8) Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori è pertanto opportuno stabilire un livello massimo di tali impurezze nella sostanza attiva fabbricata commercialmente.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione, del 26 luglio 2011, che approva la sostanza attiva flurossipir a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GUL 195 del 27.7.2011, pag. 37).

⁽³⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2015. Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for fluroxypyr in light of confirmatory data (*Relazione tecnica sui risultati della consultazione con gli Stati membri, il richiedente e l'EFSA sulla valutazione del rischio sulla base dei dati di conferma forniti per il flurossipir come antiparassitario*). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2015:EN-857. 43 pagg.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).



- (9) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾ dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (10) È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fluossipir.
- (11) Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti fluossipir tale periodo dovrebbe terminare al più tardi l'8 settembre 2018.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fluossipir entro l'8 settembre 2017.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina al più tardi l'8 settembre 2018.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (G.U. L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).



ALLEGATO

Nella parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, il testo della colonna «Purezza» della riga 9, Flurossipir, è sostituito dal seguente:

«≥ 950 g/kg (fluroxypr-meptyl)»

La seguente impurezza di fabbricazione presenta rischi tossicologici e non deve superare il seguente livello nel materiale tecnico:

N-metil-2-pirrolidone (NMP): < 3 g/kg»

Nella parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» della riga 9, flurossipir, è sostituito dal seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B


Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza flurossipir, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 23 marzo 2017 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

- alla potenziale contaminazione delle acque sotterranee da parte del metabolita piridinolo del flurossipir quando tale sostanza attiva viene impiegata in regioni dal suolo alcalino o vulnerabile o esposte a condizioni climatiche vulnerabili;
- al rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.»

17CE1581



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/857 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	104,0
	TN	158,2
	TR	94,0
	ZZ	118,7
0709 93 10	TR	132,4
	ZZ	132,4
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	49,9
	MA	59,7
	TR	41,8
	ZA	88,5
	ZZ	60,0
0805 50 10	AR	123,2
	TR	65,0
	ZA	207,1
	ZZ	131,8
0808 10 80	AR	118,7
	BR	119,2
	CL	133,7
	CN	130,6
	NZ	152,0
	US	107,1
	ZA	99,8
	ZZ	123,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

17CE1582



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/858 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2017

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la nona gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute per la nona gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la nona gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 16 maggio 2017, non è fissato un prezzo minimo di vendita.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).

DECISIONE (UE) 2017/859 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2017

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linee di bilancio 02.03.01 «Mercato interno» e 02.03.04 «Strumento per la gestione del mercato interno»)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE.
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È opportuno proseguire la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE nelle azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi.
- (5) Inoltre, la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE dovrebbe essere estesa alle azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea riguardanti lo strumento per la gestione del mercato interno.
- (6) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2017.
- (7) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017


Per il Consiglio

Il presidente

R. GALDES

¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.



PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2017

del ...

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno per beni e servizi.
- (2) Inoltre, la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE dovrebbe essere estesa alle azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea riguardanti lo strumento per la gestione del mercato interno.
- (3) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 7 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al paragrafo 12, le parole «l'esercizio finanziario 2016» sono sostituite da «gli esercizi finanziari 2016 e 2017».
2. È aggiunto il paragrafo seguente:
«14. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2017, alle azioni dell'Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2017:
— **Linea di bilancio 02.03.04:** «Strumento per la gestione del mercato interno».»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente**I segretari del Comitato misto SEE*

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



DECISIONE (UE) 2017/860 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2017

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 33.02.03.01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE.
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative al diritto societario.
- (5) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2017.
- (6) L'Unione dovrebbe adottare in sede di Comitato misto SEE la posizione di cui al progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017


Per il Consiglio

Il presidente

R. GALDES

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.



PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2017

del ...

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative al diritto societario.
- (2) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 13, del protocollo 31 dell'accordo SEE, le parole «l'esercizio finanziario 2016» sono sostituite dalle parole «gli esercizi finanziari 2016 e 2017».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (¹).


Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il comitato misto SEE**Il presidente**I segretari del comitato misto SEE*

(¹) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



DECISIONE (UE) 2017/861 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2017

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 3 dell'accordo SEE sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 3 dell'accordo SEE. Tale protocollo stabilisce un regime di scambi specifico tra le parti contraenti per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.
- (3) L'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo SEE stabilisce che i dazi doganali figuranti negli allegati della tabella I del medesimo protocollo possono essere adeguati dal comitato misto SEE in seguito a concessioni reciproche. L'Islanda e l'Unione europea hanno convenuto di abolire i dazi doganali per taluni prodotti elencati nel protocollo 3 dell'accordo SEE. Tali concessioni si applicheranno unicamente ai prodotti originari rispettivamente dell'Unione europea e dell'Islanda, ai sensi della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 3 dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica del protocollo 3 dell'accordo SEE sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

R. GALDES

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.



PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2017

del ...

che modifica il protocollo 3 dell'accordo SEE sui prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 3 dell'accordo SEE stabilisce un regime di scambi specifico tra le parti contraenti per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo SEE stabilisce che i dazi doganali figuranti negli allegati della tabella I del protocollo 3 dell'accordo SEE possono essere adeguati dal comitato misto SEE in seguito a concessioni reciproche. L'Islanda e l'Unione europea hanno convenuto di abolire i dazi per taluni prodotti elencati nel protocollo 3 dell'accordo SEE. Tali concessioni si applicheranno unicamente ai prodotti originari rispettivamente dell'Unione europea e dell'Islanda, ai sensi della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo 3 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo 3 dell'accordo SEE è così modificato:

1. All'articolo 2, alla fine del paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«I prodotti di cui alla tabella I originari dell'Islanda o dell'Unione europea, conformemente alle disposizioni della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, sono soggetti ai dazi doganali indicati, rispettivamente, al punto 4 bis dell'allegato I della tabella I e al punto 1 bis dell'allegato II della tabella I.»

2. L'allegato I della tabella I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.
3. L'allegato II della tabella I è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ... a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*) o, se posteriore, lo stesso giorno dell'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (¹).

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

(¹) GU ...



Articolo 3


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del comitato misto SEE




ALLEGATO I

L'allegato I della tabella I del protocollo 3 dell'accordo è modificato come segue:


1) dopo il paragrafo 4 è inserito il seguente paragrafo:

«4 bis. I dazi doganali applicabili ai seguenti prodotti originari dell'Islanda sono pari a zero:


Codice NC	Osservazioni
0710 40 00	
0711 90 30	
ex 1302 20 10	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %
ex 1302 20 90	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %
1517 10 10	
1517 90 10	
1704 10 10	
1704 10 90	
1704 90 10	
1704 90 30	
1704 90 51	
1704 90 55	
1704 90 61	
1704 90 65	
1704 90 71	
1704 90 75	
1704 90 81	
1704 90 99	
1806 10 15	
1806 10 20	
1806 10 30	
1806 10 90	
1806 20 10	
1806 20 30	
1806 20 50	
1806 20 70	
1806 20 80	
1806 20 95	



Codice NC	Osservazioni
1806 31 00	
1806 32 10	
1806 32 90	
1806 90 11	
1806 90 19	
1806 90 31	
1806 90 39	
1806 90 50	
1806 90 60	
1806 90 70	
1806 90 90	
1901 10 00	
1901 20 00	
1901 90 11	
1901 90 19	
1901 90 99	
1902 11 00	
1902 19 10	
1902 19 90	
1902 20 10	
1902 20 91	
1902 20 99	
1902 30 10	
1902 30 90	
1902 40 10	
1902 40 90	
1903 00 00	
1904 10 10	
1904 10 30	
1904 10 90	
1904 20 10	
1904 20 91	
1904 20 95	




Codice NC	Osservazioni
1904 20 99	
1904 30 00	
1904 90 10	
1904 90 80	
1905 10 00	
1905 20 10	
1905 20 30	
1905 20 90	
1905 31 11	
1905 31 19	
1905 31 30	
1905 31 91	
1905 31 99	
1905 32 05	
1905 32 11	
1905 32 19	
1905 32 91	
1905 32 99	
1905 40 10	
1905 40 90	
1905 90 10	
1905 90 20	
1905 90 30	
1905 90 45	
1905 90 55	
1905 90 60	
1905 90 90	
2001 90 30	
2001 90 40	
2004 10 91	
2004 90 10	
2005 20 10	
2005 80 00	



Codice NC	Osservazioni
ex 2006 00 38	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
ex 2006 00 99	Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)
2007 10 10	
2007 10 91	
2007 10 99	
2007 91 10	
2007 91 30	
2007 91 90	
2007 99 10	
2007 99 20	
2007 99 31	
2007 99 33	
2007 99 35	
2007 99 39	
2007 99 50	
2007 99 93	
2007 99 97	
ex 2008 11 91	tostate
2008 99 85	
2008 99 91	
ex 2101 12 92	aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola
ex 2101 12 98	aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola
ex 2101 20 92	aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola
ex 2101 20 98	aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola».
2101 30 19	
2101 30 99	
2102 10 31	
2102 10 39	
2102 20 11	
2102 20 19	




Codice NC	Osservazioni
2103 20 00	
2103 90 90	
2104 10 00	
2106 10 20	
2106 10 80	
2106 90 20	
2106 90 92	
2202 10 00	
2202 90 10	
2202 90 91	
2202 90 95	
2202 90 99	
2205 10 10	
2205 10 90	
2205 90 10	
2205 90 90	
2207 20 00	
2208 90 91	
2208 90 99	
2209 00 11	
2209 00 19	
2209 00 91	
2209 00 99	
2402 10 00	
2402 20 90	
2402 90 00	
2403 11 00	
2403 19 10	
2403 19 90	
2403 91 00	
2403 99 10	
2905 43 00	
2905 44 11	



Codice NC	Osservazioni
2905 44 19	
2905 44 91	
2905 44 99	
3302 10 10	
3302 10 21	
3302 10 29	
3501 10 50	
3501 10 90	
3501 90 10	
3501 90 90	
3505 10 10	
3505 10 50	
3505 10 90	
3505 20 10	
3505 20 30	
3505 20 50	
3505 20 90	
3809 10 10	
3809 10 30	
3809 10 50	
3809 10 90	
3824 60 11	
3824 60 19	
3824 60 91	
3824 60 99	

2) Il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. I codici tariffari indicati nel presente allegato fanno riferimento ai codici applicabili nell'Unione europea al 1° gennaio 2004. Tuttavia, i codici tariffari indicati al paragrafo 4 bis fanno riferimento ai codici applicabili nell'Unione europea al 1° gennaio 2005. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente allegato.»




ALLEGATO II

L'allegato II della tabella I del protocollo 3 dell'accordo è modificato come segue:


1) dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis I dazi doganali applicabili ai seguenti prodotti originari dell'Unione europea sono pari a zero:


Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
0501.0000	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli
0502	Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli:
0502.1000	– Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole
0502.9000	– altri
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti:
	– Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura; calugine:
0505.1001	-- Piume e penne
0505.1002	-- Calugine di edredone, pulita
0505.1003	-- Altra calugine
0505.1009	-- altre
0505.9000	– altri
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie:
	– Avorio; polveri e cascami d'avorio:
0507.1001	-- Denti di balena
0507.1009	-- altri
	– altri
0507.9001	-- Fanoni di balena
0507.9002	-- Artigli di uccelli
0507.9003	-- Corna di ovini
0507.9004	-- Corna di bovini
0507.9009	-- altri
0508.0000	Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami
0510.0000	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
ex 0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:
0710.4000	– Granturco dolce
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
	– Altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
0711.9002	-- Granturco dolce
ex 1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	– Succhi ed estratti vegetali:
	-- altri:
1302.1901	--- per preparazioni alimentari
1302.1909	--- altri
	– Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
1302.2001	-- contenenti, in peso, 5 % o più di zucchero addizionato
1401	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieriaio o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio):
1401.1000	– Bambù
1401.2000	– Canne d'India
1401.9000	– altre
1404	Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:
1404.2000	– Linters di cotone
	– altri
1404.9001	-- Capolini di cardo
1404.9009	-- altri
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
	– Margarina, esclusa la margarina liquida:
1517.1001	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
	– altre:
1517.9002	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %
1517.9005	-- Miscele o preparazioni alimentari di grassi e oli animali o vegetali utilizzate per la sfornatura




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
ex 1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
1702.5000	– Fruttosio chimicamente puro – altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio
1702.9004	-- Maltosio chimicamente puro
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):
1704.1000	– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero – altri:
1704.9001	-- Pasta di mandorle in polvere con aggiunta di zucchero, e persipane (surrogato di pasta di mandorle in polvere), in confezioni di peso pari o superiore a 5 kg
1704.9002	-- Pasta di mandorle in polvere con aggiunta di zucchero, e persipane (surrogato di pasta di mandorle in polvere), in confezioni di peso inferiore a 5 kg
1704.9003	-- Zucchero sagomato per decorazioni
1704.9004	-- Liquirizia, con aggiunta di zucchero, e preparazioni a base di liquirizia
1704.9005	-- Caramelle di zucchero, pastiglie con aggiunta di dolcificanti, n.c.a.
1704.9006	-- Zuccheri e melassi caramellati
1704.9007	-- Preparazioni a base di gomma arabica
1704.9008	-- Prodotti a base di zuccheri non contenenti glutine né proteine, appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche
1704.9009	-- altri
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:
	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
1806.1001	-- per la fabbricazione di bevande
1806.1009	-- altro
	– Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:
1806.2010	-- Pasta di torrone in blocchi di peso pari o superiore a 5 kg
1806.2020	-- Polvere per dessert -- Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze:
1806.2031	--- con zuccheri addizionati o altri dolcificanti
1806.2039	--- altro -- Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze:
1806.2041	--- con zuccheri addizionati o altri dolcificanti
1806.2049	--- altro




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
	-- altre:
1806.2050	--- Altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901, aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %
1806.2060	--- Altre preparazioni, esclusi i prodotti della voce 1901, aventi tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %
1806.2090	--- altre
	- altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini
	-- ripiene:
1806.3101	--- Cioccolata ripiena in tavolette, barre o bastoncini
1806.3109	--- altre
	-- non ripiene:
1806.3201	--- Cioccolata composta unicamente di pasta di cacao, zucchero e con un tenore di burro di cacao non superiore a 30 %, in barre e bastoncini
1806.3202	--- Cioccolata addizionata di pasta di cacao, zucchero, burro di cacao e latte in polvere, in barre o bastoncini
1806.3203	--- Surrogato di cioccolata, in barre o bastoncini
1806.3209	--- altre
	- altre:
	-- Sostanze per la fabbricazione di bevande:
1806.9011	--- Preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404, aventi tenore, in peso, di cacao in polvere uguale o superiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a., con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, e altri ingredienti e aromatizzanti in misura minore
1806.9012	--- Preparazioni per bevande, addizionate di cacao e di proteine e/o altri elementi nutritivi, compresi vitamine, minerali, fibre vegetali, acidi grassi polinsaturi e aromatizzanti
1806.9019	--- altre
	-- altre:
1806.9021	--- Polvere per dessert, budini e zuppe
1806.9022	--- Alimenti specialmente preparati per lattanti o a scopi dietetici
1806.9023	--- Uova di Pasqua
1806.9024	--- Sciroppi e creme per guarnire gelati
1806.9025	--- Prodotti rivestiti o ricoperti, come uvette, noci, cereali "soffiati", liquirizia, caramelli e gelatine
1806.9026	--- Creme a base di cioccolato (konfekt)
1806.9027	--- Cereali da prima colazione
	--- Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere superiore o uguale a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze:
1806.9041	---- con zuccheri addizionati o altri dolcificanti




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
1806.9049	----- altro --- Cacao in polvere, esclusi i prodotti della voce 1901, avente tenore, in peso, di latte fresco in polvere e/o di latte scremato in polvere inferiore a 30 %, con o senza zuccheri addizionati o altri dolcificanti, ma non mescolato ad altre sostanze:
1806.9051	----- con zuccheri addizionati o altri dolcificanti
1806.9059	----- altro --- altre:
1806.9091	----- con zuccheri addizionati o altri dolcificanti
1806.9099	----- altre
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:
1901.1000	– Preparazioni per l'alimentazione dei lattanti, condizionate per la vendita al minuto – Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905: -- aventi tenore totale superiore o uguale a 3 % di latte fresco in polvere, latte scremato in polvere, uova, materie grasse del latte (come burro), formaggio o carne:
1901.2011	--- per la preparazione di pane croccante della voce 1905.1000
1901.2012	--- per la preparazione di pane con spezie (panpepato) della voce 1905.2000
1901.2051	--- per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3110
1901.2052	--- per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3120
1901.2053	--- per la preparazione di biscotti allo zenzero della voce 1905.3131
1901.2054	--- per la preparazione di cialde e cialdine delle voci 1905.3201 e 1905.3209 con aggiunta di zucchero o altri dolcificanti
1901.2055	--- per la preparazione di cialde e cialdine delle voci 1905.3201 e 1905.3209 senza aggiunta di zucchero o altri dolcificanti
1901.2056	--- per la preparazione di fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati della voce 1905.4000
1901.2057	--- per la preparazione di pane della voce 1905.9011 con ripieno a base di burro o di altri prodotti lattiero-caseari
1901.2058	--- per la preparazione di pane della voce 1905.9019
1901.2059	--- per la preparazione di biscotti semplici delle voci 1905.9021 e 1905.9029
1901.2061	--- per la preparazione di biscotti salati e aromatizzati della voce 1905.9030
1901.2062	--- per la preparazione di dolci e pasticceria delle voci 1905.9041 e 1905.9049 con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti
1901.2063	--- per la preparazione di dolci e pasticceria delle voci 1905.9041 e 1905.9049 senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti
1901.2064	--- Miscele e paste, contenenti carne, per la preparazione di pasticci, compresa la pizza, della voce 1905.9051




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
1901.2065	--- Miscele e paste, contenenti ingredienti diversi dalla carne, per la preparazione di pizza e simili della voce 1905.9059
1901.2066	--- per la preparazione di salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, coni, bastoncini e prodotti simili
1901.2067	--- per la preparazione di prodotti della voce 1905.9091
1901.2068	--- per la preparazione di prodotti della voce 1905.9099
	-- altre:
1901.2071	--- per la preparazione di pane croccante della voce 1905.1000
1901.2072	--- per la preparazione di pane con spezie (panpepato) della voce 1905.2000
1901.2073	--- per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3110
1901.2074	--- per la preparazione di biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili della voce 1905.3120
1901.2075	--- per la preparazione di biscotti allo zenzero della voce 1905.3131
1901.2076	--- per la preparazione di cialde e cialdine delle voci 1905.3201 e 1905.3209
1901.2077	--- per la preparazione di fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati della voce 1905.4000
1901.2078	--- per la preparazione di pane della voce 1905.9011 con ripieno a base di burro o di altri prodotti lattiero-caseari
1901.2079	--- per la preparazione di pane della voce 1905.9019
1901.2081	--- per la preparazione di biscotti semplici delle voci 1905.9021 e 1905.9029
1901.2082	--- per la preparazione di biscotti salati e aromatizzati della voce 1905.9030
1901.2083	--- per la preparazione di dolci e pasticceria della voce 1905.9041
1901.2084	--- per la preparazione di dolci e pasticceria della voce 1905.9049
1901.2085	--- Miscele e paste, contenenti carne, per la preparazione di pasticci, compresa la pizza, della voce 1905.9051
1901.2086	--- Miscele e paste, contenenti ingredienti diversi dalla carne, per la preparazione di pizza e simili della voce 1905.9059
1901.2087	--- per la preparazione di salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, coni, bastoncini e prodotti simili
1901.2088	--- per la preparazione di prodotti della voce 1905.9091 con zuccheri addizionati o altri dolcificanti
1901.2089	--- per la preparazione di prodotti della voce 1905.9099
	- altri:
	-- Sostanze per la fabbricazione di bevande:
1901.9021	--- Preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404, non contenenti cacao o aventi tenore, in peso, di cacao inferiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a., con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, e altri ingredienti e aromatizzanti in misura minore
1901.9029	--- Altre preparazioni per bevande, a base dei prodotti dalla voce 0401 alla voce 0404, non contenenti cacao o aventi tenore, in peso, di cacao, inferiore a 5 % calcolato su una base completamente sgrassata, n.c.a.
1901.9031	--- Altre sostanze per bevande, con zuccheri addizionati o altri dolcificanti




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
1901.9039	--- Altre sostanze per bevande
1901.9091	--- con zuccheri addizionati o altri dolcificanti
1901.9099	--- altre
ex 1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:
	– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:
1902.1100	-- contenenti uova
1902.1900	-- altre
	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
	-- farcite con preparazioni di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici:
1902.2011	--- in percentuale superiore al 20 %, in peso
1902.2019	--- altre
	-- farcite con preparazioni di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure con una combinazione di tali prodotti:
1902.2022	--- contenenti dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso, di salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure di una combinazione di tali prodotti
1902.2029	--- altre
	-- farcite con formaggio:
1902.2031	--- contenenti più del 3 %, in peso, di formaggio
1902.2039	--- altre
	-- farcite con carne e formaggio:
1902.2041	--- contenenti più del 20 %, in peso, di carne e formaggio
1902.2042	--- contenenti, in totale, dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso, di carne e formaggio
1902.2049	--- altre
1902.2050	-- altre
	– Altre paste alimentari:
1902.3010	-- contenenti pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
	-- contenenti salsicce, salami, carni, frattaglie o sangue, oppure una combinazione di tali prodotti:
1902.3021	--- in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso
1902.3029	--- altre
	-- contenenti formaggio:
1902.3031	--- in percentuale superiore al 3 %, in peso
1902.3039	--- altre
	-- contenenti carne e formaggio:
1902.3041	--- in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 % del peso totale
1902.3049	--- altre
1902.3050	-- altre




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
1902.4010	– Cuscus: -- contenente pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
1902.4021	-- contenente salsicce, salami, carne, frattaglie o sangue o una combinazione di tali prodotti: --- in percentuale, in peso, dal 3 % fino a un massimo del 20 %
1902.4029	--- altro
1902.4030	-- altro
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili:
1903.0001	– in imballaggi da 5 kg o meno
1903.0009	– altri
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani, precotti o altrimenti preparati:
1904.1001	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: -- Salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, con, bastoncini e prodotti simili
1904.1003	-- Cereali da prima colazione con tenore di zuccheri addizionati superiore al 10 %
1904.1004	-- Altri cereali da prima colazione
1904.1009	-- altri
1904.2001	– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati: -- a base di cereali soffiati o cereali tostati o prodotti ottenuti da cereali
1904.2009	-- altre
1904.3001	– Bulgur di grano: -- contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso
1904.3009	-- altro
1904.9001	– altri: -- contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso
1904.9009	-- contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:
1905.1000	– Pane croccante detto “knäckebröt”
1905.2000	– Pane con spezie (panpepato) – Biscotti con aggiunta di dolcificanti, calde e cialdine: -- Biscotti con aggiunta di dolcificanti:
1905.3110	--- rivestiti o ricoperti di cioccolato o di fondenti contenenti cacao
1905.3120	--- non contenenti glutine né proteine e appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche



Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
	--- altri:
1905.3131	---- Biscotti allo zenzero
1905.3132	---- Biscotti con aggiunta di dolcificanti e simili, contenenti meno di 20 % di zucchero
1905.3139	---- Altri biscotti con aggiunta di dolcificanti
	-- Cialde e cialdine:
1905.3201	--- rivestite o ricoperte di cioccolato o di fondenti contenenti cacao
1905.3209	--- altre
1905.4000	- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati
	- altri:
	-- Pane:
1905.9011	--- con ripieno costituito essenzialmente da burro o da altri prodotti lattiero-caseari (ad esempio, burro all'aglio)
1905.9019	--- altro
	-- Biscotti semplici:
1905.9021	--- non contenenti glutine né proteine e appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche
1905.9029	--- altri
1905.9030	-- Biscotti salati e aromatizzati
	-- Dolci e pasticceria:
1905.9041	--- non contenenti glutine né proteine e appositamente preparati per chi soffre di allergie e di malattie metaboliche
1905.9049	--- altri
	-- Pasticci, inclusa la pizza:
1905.9051	--- contenenti carne
1905.9059	--- altri
1905.9060	-- Salatini, ad esempio a forma di fiocchi, torciglioni, anelli, con, bastoncini e prodotti simili
	-- altri
1905.9091	--- con zuccheri addizionati o altri dolcificanti
1905.9099	--- altri
ex 2001	Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
	- altri:
2001.9001	-- Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
2001.9002	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
ex 2001.9009	-- altri, contenenti cuori di palma



Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
ex 2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:
	– Patate:
2004.1001	– – farina, semolino o fiocchi
	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:
2004.9001	– – Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:
	– Patate:
2005.2001	– – farina, semolino o fiocchi
2005.8000	– Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
ex 2006	Frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o cristallizzate)
	– Ortaggi e legumi congelati:
2006.0011	– – Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
	– Altri ortaggi e legumi:
2006.0021	– – Granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
2007.1000	– Preparazioni omogeneizzate
	– altre:
2007.9100	– – di agrumi
2007.9900	– – altre
ex 2008	Frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	– Frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro:
	– – Arachidi:
2008.1101	– – – Burro di arachidi
ex 2008.1109	– – – Altre, tostate
	– Altre, compresi i miscugli, diversi da quelli di cui alla sottovoce 2008.19:
2008.9100	– – Cuori di palma
	– – altre:
2008.9902	– – – Granturco, a esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
ex 2101	<p>Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: -- Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè: 2101.1201 --- aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola - Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate: 2101.2001 -- aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido o fecola - Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: 2101.3001 -- Succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè diversi dalla cicoria torrefatta
2102	<p>Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lieviti vivi: 2102.1001 -- diversi dai lieviti di panificazione, esclusi i lieviti utilizzati negli alimenti per animali 2102.1009 -- altri - Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti: 2102.2001 -- Lieviti morti 2102.2002 -- Alghe monocellulari morte 2102.2003 -- utilizzati negli alimenti per animali 2102.2009 -- altri - Lieviti in polvere, preparati: 2102.3001 -- in imballaggi da 5 kg o meno 2102.3009 -- altri
ex 2103	<p>Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2103.2000 - Salsa "Ketchup" e altre salse al pomodoro - Farina di senape e senape preparata: 2103.3001 -- Senape preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 % - altri: 2103.9010 -- Salse vegetali preparate a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
2103.9020	-- Maionese
2103.9030	-- Salse a base di olio n.c.a. (ad esempio, rémoulade) -- contenenti carne:
2103.9051	--- in percentuale superiore al 20 %, in peso
2103.9052	--- in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso
2103.9059	--- altri -- altri:
2103.9091	--- con zuccheri addizionati o altri dolcificanti
2103.9099	--- altri
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
	– Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:
2104.1001	-- Preparazioni per zuppe vegetali a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto
2104.1002	-- Altre zuppe in polvere in imballaggi da 5 kg o più
2104.1003	-- Zuppe di pesce in scatola -- Altre zuppe:
2104.1011	--- contenenti più di 20 %, in peso, di carne
2104.1012	--- contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso
2104.1019	--- altre -- altri:
2104.1021	--- contenenti più di 20 %, in peso, di carne
2104.1022	--- contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso
2104.1029	--- altri – Preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
2104.2001	--- contenenti più di 20 %, in peso, di carne
2104.2002	--- contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso
2104.2003	-- contenenti pesce, crostacei, molluschi o altri invertebrati acquatici
2104.2009	--- altre
ex 2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:
2106.1000	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate – altre:
	-- Succhi di frutta, preparati o mescolati più di quelli di cui alla voce 2009:
2106.9011	--- non fermentati e senza zuccheri, in recipienti di capacità uguale o superiore a 50 kg
2106.9012	--- Altri succhi in altri recipienti, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2106.9013	--- Altri, in altri recipienti -- Preparazioni per la fabbricazione di bevande:
2106.9023	--- Miscugli di piante o parti di piante, anche miscelati a estratti di piante, per la preparazione di infusi di piante




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
2106.9024	--- specialmente preparate per lattanti o a scopi dietetici
2106.9025	--- Preparazioni per bevande, addizionate di proteine e/o altri elementi nutritivi, compresi vitamine, minerali, fibre vegetali, acidi grassi polinsaturi e aromatizzanti
2106.9026	--- Preparazioni per bevande, a base di estratto di ginseng miscelato ad altri ingredienti, ad esempio glucosio o lattosio
2106.9027	--- Preparazioni non alcoliche (estratti concentrati) senza zucchero o altri dolcificanti
2106.9028	--- Preparazioni non alcoliche (estratti concentrati) con aggiunta di zucchero
2106.9029	--- Preparazioni non alcoliche (estratti concentrati) con aggiunta di altri dolcificanti
	--- Preparazioni alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, per la fabbricazione di bevande:
2106.9031	----- con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino a un massimo di 2,25 % vol
2106.9032	----- con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,25 % vol, fino a un massimo di 15 % vol
2106.9033	----- con titolo alcolometrico volumico superiore a 15 % vol, fino a un massimo di 22 % vol
2106.9034	----- con titolo alcolometrico volumico superiore a 22 % vol, fino a un massimo di 32 % vol
2106.9035	----- con titolo alcolometrico volumico superiore a 32 % vol, fino a un massimo di 40 % vol
2106.9036	----- con titolo alcolometrico volumico superiore a 40 % vol, fino a un massimo di 50 % vol
2106.9037	----- con titolo alcolometrico volumico superiore a 50 % vol, fino a un massimo di 60 % vol
2106.9038	----- altre
2106.9039	--- altre
	-- Farine per fare dessert:
2106.9041	--- in imballaggi da 5 kg o meno, contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo
2106.9042	--- in imballaggi da 5 kg o meno, non contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo
2106.9048	--- Altre, contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo
2106.9049	--- Altre, non contenenti latte in polvere, albume o tuorli d'uovo
2106.9051	-- Miscugli di sostanze chimiche e alimenti, quali saccarina e lattosio utilizzati come dolcificanti
2106.9062	-- Zuppe di frutta e porridge
2106.9064	-- contenenti carne in percentuale dal 3 % fino a un massimo del 20 %, in peso
2106.9065	-- Capsule di olio di fegato di pesce e altre vitamine, n.c.a.
2106.9066	-- Integratori alimentari, n.c.a.
2106.9067	-- Panna vegetariana
2106.9068	-- Formaggio vegetariano




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
	-- Caramelle non contenenti zucchero né cacao:
2106.9071	--- Gomme da masticare (chewing gum)
2106.9072	--- altre
2106.9079	-- altre
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:
	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti:
	-- Bevande addizionate di anidride carbonica, con aggiunta di zucchero o di dolcificanti:
2202.1011	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2202.1012	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2202.1013	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2202.1014	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2202.1015	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2202.1016	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2202.1019	--- altre
	-- Bevande addizionate di anidride carbonica, con aggiunta di zucchero o di dolcificanti:
2202.1031	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2202.1032	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2202.1033	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2202.1034	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2202.1035	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2202.1036	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2202.1039	--- altre
	-- specialmente preparate per lattanti o a scopi dietetici:
2202.1041	--- in imballaggi di cartone
2202.1042	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2202.1043	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2202.1044	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2202.1045	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2202.1046	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2202.1047	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2202.1049	--- altre
	-- altre:
2202.1091	--- in imballaggi di cartone
2202.1092	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2202.1093	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio



Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
2202.1094	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2202.1095	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2202.1096	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2202.1097	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2202.1099	--- altre
	- altre:
	-- a base di prodotti lattiero-caseari con altri ingredienti, a condizione che i prodotti lattiero-caseari rappresentino almeno il 75 % del peso, escluso l'imballaggio:
2202.9011	--- in imballaggi di cartone
2202.9012	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2202.9013	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2202.9014	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2202.9015	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2202.9016	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2202.9017	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2202.9019	--- altre
	-- specialmente preparate per lattanti o a scopi dietetici
2202.9021	--- in imballaggi di cartone
2202.9022	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2202.9023	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2202.9024	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2202.9025	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2202.9026	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2202.9027	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2202.9029	--- altre
	-- Bevande a base di fave di soia:
2202.9031	--- in imballaggi di cartone
2202.9032	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2202.9033	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2202.9034	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2202.9035	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2202.9036	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2202.9037	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2202.9039	--- altre
	-- Bevande a base di riso e/o di mandorle:
2202.9041	--- in imballaggi di cartone
2202.9042	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2202.9043	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2202.9044	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
2202.9045	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2202.9046	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2202.9047	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2202.9049	--- altre -- altre:
2202.9091	--- in imballaggi di cartone
2202.9092	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2202.9093	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2202.9094	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2202.9095	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2202.9096	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2202.9097	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2202.9099	--- altre
2203	Birra di malto: - con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino a un massimo di 2,25 % vol
2203.0011	-- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2203.0012	-- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2203.0013	-- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2203.0014	-- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2203.0015	-- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2203.0016	-- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2203.0019	-- altra - altra:
2203.0091	-- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2203.0092	-- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2203.0093	-- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2203.0094	-- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2203.0095	-- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2203.0096	-- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2203.0099	-- altra
2205	Vermut e altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche: - in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri: -- con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino a un massimo di 2,25 % vol:
2205.1011	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2205.1012	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2205.1013	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
2205.1014	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2205.1015	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2205.1016	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2205.1019	--- altri
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,25 % vol, fino a un massimo di 15 % vol di alcole puro, a condizione che il prodotto contenga unicamente alcole ottenuto per fermentazione, senza alcun tipo di distillazione:
2205.1021	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2205.1022	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2205.1023	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2205.1024	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2205.1025	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2205.1026	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2205.1029	--- altri
	-- altri:
2205.1091	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2205.1092	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2205.1093	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2205.1094	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2205.1095	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2205.1096	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2205.1099	--- altri
	-- altri:
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino a un massimo di 2,25 % vol:
2205.9011	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2205.9012	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2205.9013	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro
2205.9015	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2205.9016	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2205.9019	--- altri
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 2,25 % vol, fino a un massimo di 15 % vol, e contenente unicamente alcole ottenuto per fermentazione, senza alcun tipo di distillazione:
2205.9021	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2205.9022	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2205.9023	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2205.9025	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2205.9026	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2205.9029	--- altri




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
	-- altri:
2205.9091	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2205.9092	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2205.9093	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2205.9095	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2205.9096	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2205.9099	--- altri
ex 2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo:
2207.2000	- Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
ex 2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:
	- Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati:
2208.4011	-- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2208.4012	-- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2208.4013	-- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2208.4014	-- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2208.4015	-- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2208.4016	-- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2208.4019	-- altri
	- Gin e acquavite di ginepro (genièvre):
	-- Gin:
2208.5031	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2208.5032	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2208.5033	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2208.5034	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2208.5035	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2208.5036	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2208.5039	--- altro
	-- Acquavite di ginepro (genièvre):
2208.5041	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2208.5042	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2208.5043	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2208.5044	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2208.5045	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2208.5046	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2208.5049	--- altra



Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
	- Vodka:
2208.6011	-- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2208.6012	-- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2208.6013	-- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2208.6014	-- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2208.6015	-- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2208.6016	-- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2208.6019	-- altra
	- Liquori:
	-- con titolo alcolometrico volumico superiore a 0,5 % vol, fino a un massimo di 2,25 % vol:
2208.7021	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2208.7022	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2208.7023	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2208.7024	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2208.7025	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2208.7026	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2208.7029	--- altri
	-- altri:
2208.7081	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2208.7082	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2208.7083	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2208.7084	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2208.7085	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2208.7086	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2208.7089	--- altre
	- altri:
	-- Acquavite (brennivín):
2208.9021	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2208.9022	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio
2208.9023	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2208.9024	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2208.9025	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2208.9026	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2208.9029	--- altra
	-- Aquavit:
2208.9031	--- in imballaggi non riutilizzabili di acciaio
2208.9032	--- in imballaggi non riutilizzabili di alluminio



Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
2208.9033	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità superiore a 500 ml
2208.9034	--- in imballaggi non riutilizzabili di vetro di capacità pari o inferiore a 500 ml
2208.9035	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, colorati
2208.9036	--- in imballaggi non riutilizzabili di plastica, non colorati
2208.9039	--- altra
2209.0000	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:
	– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco:
2402.1001	-- introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale
2402.1009	-- altri
	– Sigarette contenenti tabacco:
2402.2001	-- introdotte nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviate nel paese senza costituire importazione professionale
2402.2009	-- altre
	– altri:
	-- Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti di succedanei del tabacco:
2402.9011	--- introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale
2402.9019	--- altri
	-- altri:
2402.9091	--- introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale
2402.9099	--- altri
2403	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e sughi di tabacco
	– Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione:
	-- Tabacco da narghilè di cui alla nota 1 di sottovoci di questo capitolo:
2403.1101	--- introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale
2403.1109	--- altro




Codice tariffario islandese	Designazione delle merci
	-- altro:
2403.1901	--- introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale
2403.1909	--- altro
	-- Tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»:
2403.9101	--- introdotti nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviati nel paese senza costituire importazione professionale
2403.9109	--- altri
	-- altro:
	--- Tabacco da fiuto contenente <i>solutio ammoniac</i> :
2403.9911	---- introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale
2403.9919	---- altro
	--- Altro tabacco da fiuto:
2403.9921	---- introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale
2403.9929	---- altro
	--- altro:
2403.9992	---- Succedanei del tabacco da fiuto
2403.9993	---- Succedanei del tabacco per uso orale
2403.9994	---- Altro, introdotto nel paese da viaggiatori, membri di equipaggio e altri, per uso personale, ovvero inviato nel paese senza costituire importazione professionale
2403.9999	---- altro»;

2) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I codici tariffari indicati al paragrafo 1 fanno riferimento ai codici applicabili in Islanda al 1° luglio 2001. I codici tariffari indicati al paragrafo 1 bis fanno riferimento ai codici applicabili in Islanda al 1° gennaio 2015. I cambiamenti eventualmente apportati alla nomenclatura doganale non modificano i termini del presente allegato.».

17CE1586



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/862 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2017

che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea in Turkmenistan, che modifica l'allegato I della decisione 93/195/CEE per quanto concerne la voce relativa al Turkmenistan e l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa al Turkmenistan nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2017) 3207]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 16, paragrafo 2 e l'articolo 19, lettere a) e b),


considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa dispone che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria.
- (2) L'allegato I della decisione 93/195/CEE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce elenchi di paesi terzi assegnati ai gruppi sanitari da A a E. L'allegato VII della medesima decisione contiene, tra l'altro, un modello di certificato sanitario da usare per la reintroduzione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea di meno di 60 giorni ai fini della partecipazione alle manifestazioni equestri degli Asian Games o l'Endurance World Cup.
- (3) Le manifestazioni equestri dell'edizione 2017 degli Asian Indoor and Martial Arts Games avranno luogo ad Ashgabat, Turkmenistan, dal 17 al 27 settembre 2017 con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale.
- (4) Al fine di autorizzare la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea al fine di partecipare alle manifestazioni degli Asian Indoor and Martial Arts Games e al fine di stabilire un modello di certificato sanitario destinato ad accompagnare tali cavalli registrati, è necessario inserire il Turkmenistan nel gruppo sanitario adeguato nell'allegato I di detta decisione e stabilire che tali cavalli possono rientrare nell'Unione solo se accompagnati da un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato VII della decisione 93/195/CEE.
- (5) La decisione 93/195/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (6) L'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applichi la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e sperma, ovuli ed embrioni della specie equina, nonché le condizioni applicabili a tali importazioni.
- (7) Al fine di ospitare le manifestazioni equestri dell'edizione 2017 degli Asian Indoor and Martial Arts Games, le autorità competenti del Turkmenistan hanno chiesto che una parte del territorio di tale paese, la parte meridionale della regione di Ahal, sia riconosciuta come zona indenne dalle malattie degli equini per un periodo di tempo limitato.

⁽¹⁾ GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GUL 86 del 6.4.1993, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GUL 73 dell'11.3.2004, pag. 1).



- (8) Nel febbraio 2017 i servizi della Commissione hanno partecipato a una missione svolta dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) in Turkmenistan al fine di assistere il paese nel completare l'istituzione della zona indenne dalle malattie degli equini, che consiste in una zona centrale inserita in una zona di sorveglianza.
- (9) Le autorità competenti del Turkmenistan hanno fornito una serie di garanzie, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di denuncia delle malattie di cui all'allegato I della direttiva 2009/156/CE nel loro paese e l'impegno a rispettare integralmente l'articolo 12, paragrafo 2, lettera f), della medesima direttiva per quanto concerne la denuncia immediata della malattia alla Commissione e agli Stati membri.
- (10) Nel Turkmenistan non sono mai stati riscontrati focolai di peste equina, encefalomielite equina venezuelana e stomatite vescicolosa. L'ultimo caso di durina segnalato all'OIE risale al 2010. Non è stato segnalato alcun caso di morva per almeno tre anni, come richiesto dall'OIE affinché un paese possa chiedere la qualifica di paese indenne da tale malattia.
- (11) Il Turkmenistan ha svolto un'ampia indagine sierologica sulla popolazione equina del paese, in particolare nella zona di sorveglianza della zona indenne dalle malattie degli equini, con esito negativo in tutti i casi per quanto riguarda la peste equina, la morva e la durina. Per un periodo di sei mesi, che avrà formalmente inizio il 15 marzo 2017, nella zona centrale non saranno presenti equini fino all'introduzione dei cavalli partecipanti alle manifestazioni secondo il protocollo di quarantena concordato.
- (12) Al fine di garantire la protezione sostenibile della situazione sanitaria della popolazione equina all'interno della zona indenne dalle malattie degli equini, le autorità del Turkmenistan si sono impegnate a gestire una struttura di quarantena di nuova costruzione situata in posizione direttamente adiacente alla zona indenne dalle malattie degli equini per controllare l'ingresso di equidi provenienti da allevamenti di altre parti del Turkmenistan e da alcuni paesi terzi non elencati nell'allegato I della decisione 2004/211/CE. Durante la quarantena che precede l'ingresso, gli animali vengono sottoposti a test zoonosanitari che soddisfano le condizioni dell'Unione per le importazioni.
- (13) Considerando l'esito soddisfacente della succitata missione e le informazioni e garanzie fornite dal Turkmenistan, detto paese dovrebbe essere incluso nell'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE per la reintroduzione di cavalli registrati durante il periodo compreso tra il 10 settembre e il 10 ottobre 2017. Allo stesso tempo il Turkmenistan dovrebbe essere regionalizzato per talune malattie degli equini. Da un punto di vista epidemiologico la zona indenne dalle malattie degli equini del Turkmenistan dovrebbe essere assegnata al gruppo sanitario B dell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (14) La decisione 2004/211/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano la reintroduzione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea nella parte del territorio del Turkmenistan regionalizzata per la partecipazione all'edizione 2017 degli Asian Indoor and Martial Arts Games di Ashgabat, a condizione che siano accompagnati da un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato VII della decisione 93/195/CEE, debitamente compilato entro il termine di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.

Articolo 2

L'allegato I della decisione 93/195/CEE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 3

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.



Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica fino al 31 ottobre 2017.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato I della decisione 93/195/CEE è così modificato:

1) l'elenco dei paesi terzi del gruppo sanitario B è sostituito dall'elenco seguente:


«Australia (AU), Bielorussia (BY), Montenegro (ME), ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽²⁾ (MK), Nuova Zelanda (NZ), Serbia (RS), Russia ⁽³⁾ (RU), Turkmenistan ⁽³⁾ ⁽³⁾ (TM), Ucraina (UA)»;

2) il testo della nota 3 è sostituito dal seguente:

«⁽³⁾ Parte del paese terzo o territorio in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/156/CE come indicato nelle colonne 3 e 4 della tabella di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.»;

3) è aggiunta la seguente nota 5:

«⁽³⁾ Per il periodo indicato nella colonna 15 della tabella di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.»



ALLEGATO II

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:

- 1) nella tabella, la seguente voce relativa al Turkmenistan è inserita, secondo l'ordine alfabetico del codice ISO, tra la voce relativa alla Thailandia e quella relativa alla Tunisia:

«TM	Turkmenistan	TM-0	Tutto il paese		—	—	—	—	—	—	—	—	Valido dal 10 settembre al 10 ottobre 2017»
		TM-1	La zona indenne dalle malattie degli equini di Ashgabat (per ulteriori dettagli cfr. riquadro 8)	B	—	X	—	—	—	—	—	—	

- 2) è aggiunto il seguente riquadro 8:

«RIQUADRO 8			
TM	Turkmenistan	TM-1	La zona indenne dalle malattie degli equini (ZIME) di Ashgabat, che comprende: 1) la zona centrale stabilita alle coordinate 37.925300 N, 58.438068 E, a est dell'incrocio tra l'autostrada M37 e Kuliyevev Street in direzione nord, il canale di acqua dolce (canale del Karakum) a nord e la ferrovia a sud; 2) la zona di sorveglianza di lunghezza pari a 30-50 km, dal canale delle acque reflue a nord al confine di stato con l'Iran a sud, e di larghezza pari a 110 km, dal distretto di Anew a est di Ashgabat al distretto di Baharden a ovest di Ashgabat, compreso l'aeroporto internazionale situato nei pressi della zona centrale.»

17CE1587



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/863 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2017

che aggiorna la licenza EUPL per il software con codice sorgente aperto per agevolare ulteriormente la condivisione e il riutilizzo del software sviluppato dalle pubbliche amministrazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha approvato la Licenza Pubblica dell'Unione europea (EUPL) v.1.0 con decisione C(2006) 7108 del 9 gennaio 2007.
- (2) Con decisione C(2007) 6774 l'EUPL v.1.0 è stata convalidata in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.
- (3) Con decisione C(2008) 8911 la Commissione europea ha adottato una versione riveduta della licenza (EUPL v. 1.1) e l'ha convalidata in tutte le lingue ufficiali.
- (4) Al fine di agevolare ulteriormente la condivisione e il riutilizzo del software sviluppato dalle pubbliche amministrazioni in relazione all'uso di una licenza per il software con codice sorgente aperto, dovrebbe essere adottata una nuova versione della licenza EUPL (EUPL v. 1.2).
- (5) Sono necessarie riformulazioni e semplificazioni per uniformare la licenza alle denominazioni ufficiali, consentire un campo di applicazione più ampio, dare alle parti una misura di flessibilità per quanto riguarda il diritto applicabile e chiarire la competenza della Corte di giustizia conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (6) L'EUPL include un'appendice che elenca le «licenze compatibili» che forniscono l'interoperabilità con un elenco di altre licenze con clausola SA (Share-Alike); sono pertanto necessari alcuni aggiornamenti per tener conto delle licenze pertinenti più recenti.
- (7) Di conseguenza è stata sviluppata una versione aggiornata dell'EUPL, la versione 1.2, il cui testo dovrebbe essere presentato in forma consolidata ai fini della chiarezza e della razionalità,


DECIDE:

Articolo unico

È rilasciata una nuova versione della European Union Public Licence (EUPL), la versione 1.2, nei termini di cui all'allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione



ALLEGATO

LICENZA PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA v. 1.2

EUPL © Unione europea 2007, 2016

La presente Licenza Pubblica dell'Unione europea («EUPL») si applica a tutte le opere, come definite di seguito, fornite alle condizioni di cui alla presente licenza. È vietata l'utilizzazione dell'opera in forme diverse da quelle autorizzate dalla presente licenza (nella misura in cui tale utilizzazione sia riservata in via esclusiva al titolare dei diritti d'autore sull'opera).

L'opera è fornita alle condizioni della presente licenza se il licenziante (come definito di seguito) ha posto la seguente dicitura immediatamente dopo l'avviso sui diritti d'autore sull'opera:

Concesso in licenza a norma dell'EUPL

o ha espresso con qualunque altro mezzo la propria volontà di cederla in licenza alle condizioni dell'EUPL.

1 Definizioni


Nella presente licenza i seguenti termini sono così definiti:

- *Licenza*: la presente licenza.
- *Opera originaria*: l'opera o il software distribuiti o comunicati dal licenziante alle condizioni della presente licenza, disponibile sotto forma di codice sorgente e, a seconda dei casi, anche sotto forma di codice eseguibile.
- *Opere derivate*: le opere o il software che possono essere creati dal licenziatario sulla base dell'opera originaria o di una sua modificazione. La presente licenza non definisce quale grado di modificazione o di dipendenza rispetto all'opera originaria sia prescritto per caratterizzare un'opera come opera derivata; tale questione è disciplinata dalla legge sul diritto d'autore applicabile nel paese indicato all'articolo 15.
- *Opera*: l'opera originaria o le opere da essa derivate.
- *Codice sorgente*: forma leggibile dell'opera che risulta la più appropriata per essere studiata e modificata dall'uomo.
- *Codice eseguibile*: il codice che in genere è stato compilato e che è destinato a essere eseguito come programma da un computer.
- *Licenziante*: la persona fisica o giuridica che distribuisce o comunica l'opera secondo i termini della licenza.
- *Contributore/i*: la persona fisica o giuridica che modifica l'opera secondo i termini della licenza o altrimenti contribuisce alla creazione di un'opera derivata.
- *Licenziatario*: la persona fisica o giuridica che fa uso del programma secondo i termini della licenza.
- *Distribuzione o comunicazione*: la vendita, la cessione a titolo gratuito, il prestito, la locazione, la distribuzione, la comunicazione, la trasmissione o qualsiasi altro atto finalizzato a mettere copie dell'opera a disposizione di altre persone fisiche o giuridiche, o fornire loro accesso alle sue funzionalità essenziali, online o offline.

2 Estensione dei diritti concessi dalla licenza

Il licenziante concede al licenziatario, per tutta la durata del diritto d'autore sull'opera originaria, una licenza mondiale, gratuita, non esclusiva, a sua volta cedibile in sublicenza, che conferisce il diritto di compiere gli atti seguenti:

- utilizzare l'opera in qualsiasi circostanza e per ogni utilizzo,
- riprodurre l'opera,
- modificare l'opera e creare opere derivate basate su di essa,
- comunicare al pubblico, anche mediante messa a disposizione o esposizione dell'opera o di copie della stessa e, a seconda dei casi, rappresentare l'opera in forma pubblica,



- distribuire l'opera o copie della stessa,
- cedere in prestito e in locazione l'opera o copie della stessa,
- concedere in sublicenza i diritti sull'opera o copie della stessa.

I diritti suddetti possono essere esercitati con qualsiasi mezzo di comunicazione, su qualsiasi supporto e in qualsiasi formato, attualmente noto o che sarà successivamente inventato, nella misura consentita dal diritto applicabile.

Nei paesi in cui si applicano i diritti morali di autore, il licenziante rinuncia al diritto di esercitare i suoi diritti morali nella misura consentita dalla legge affinché la cessione in licenza dei diritti patrimoniali sopra indicati possa produrre tutti i suoi effetti.

Il licenziante concede al licenziatario, a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare qualsiasi brevetto detenuto dal licenziante, nella misura necessaria all'esercizio dei diritti di utilizzazione dell'opera concessi dalla presente licenza.

3 Comunicazione del codice sorgente

Il licenziante può fornire l'opera o sotto forma di codice sorgente o come codice eseguibile. Se l'opera è fornita come codice eseguibile, il licenziante fornisce, in aggiunta, una copia leggibile dall'elaboratore del codice sorgente dell'opera a corredo di ogni copia dell'opera da lui distribuita oppure indica, in un avviso che segue l'avviso sui diritti d'autore apposto sull'opera, un archivio in cui il codice sorgente è facilmente e gratuitamente accessibile per tutto il periodo in cui il licenziante distribuisce o comunica l'opera.

4 Limitazioni del diritto d'autore

Nessuna clausola della presente licenza è finalizzata a impedire al licenziatario di beneficiare di tutte le eccezioni o limitazioni applicabili ai diritti esclusivi dei titolari dei diritti sull'opera, dell'esaurimento di tali diritti o di qualsiasi altra limitazione applicabile.

5 Obblighi del licenziatario

La concessione dei diritti sopra indicati è soggetta ad alcune restrizioni e obblighi in capo al licenziatario. Gli obblighi sono i seguenti:


Diritto di attribuzione: il licenziatario lascia intatti tutti gli avvisi relativi ai diritti d'autore, ai brevetti o ai marchi e tutte le indicazioni che fanno riferimento alla licenza e all'esclusione della garanzia. Ogni copia dell'opera che il licenziatario distribuisce o comunica deve essere corredata di una copia di tali avvisi e di una copia della licenza. Su tutte le opere derivate il licenziatario deve apporre o far apporre avvisi ben visibili indicanti che l'opera è stata modificata e la data della modificazione.

Clausola «copyleft»: se il licenziatario distribuisce o comunica copie delle opere originarie o delle opere derivate, la distribuzione o comunicazione ha luogo nell'osservanza delle clausole della presente licenza o di una sua versione successiva a meno che l'opera originaria venga esplicitamente distribuita solo nel quadro della presente versione della licenza, ad esempio mediante la comunicazione «solo EUPL v. 1.2». Il licenziatario (che in tal caso diventa licenziante) non può offrire né imporre termini o condizioni ulteriori sull'opera o sulle opere derivate che alterino o restringano le condizioni della licenza.

Clausola di compatibilità: se il licenziatario distribuisce o comunica le opere derivate o copie delle opere derivate basate sull'opera e su un'altra opera concessa in licenza secondo le condizioni di una licenza compatibile, la distribuzione o comunicazione può avvenire nell'osservanza delle clausole della licenza compatibile. Ai fini dell'applicazione della presente clausola, l'espressione «licenza compatibile» si riferisce alle licenze enumerate nell'allegato della presente licenza. In caso di conflitto tra gli obblighi del licenziatario a norma della licenza compatibile e i suoi obblighi a norma della presente licenza, prevalgono gli obblighi prescritti dalla licenza compatibile.

Fornitura del codice sorgente: se distribuisce o comunica copie dell'opera, il licenziatario fornirà copia del codice sorgente in formato leggibile dall'elaboratore oppure indicherà un archivio in cui tale codice sorgente è facilmente e liberamente accessibile, per tutto il tempo in cui distribuisce o comunica l'opera.

Tutela dei diritti: la presente licenza non autorizza a fare uso di nomi commerciali, di marchi distintivi di prodotti o servizi o dei nomi dei licenzianti, se non nei limiti necessari ad una utilizzazione ragionevole e conforme agli usi per descrivere l'origine dell'opera e riprodurre il contenuto dell'avviso relativo al diritto d'autore.



6 Autori e contributori

Il licenziante originario garantisce che i diritti d'autore sull'opera originaria concessi a norma della presente licenza sono di sua proprietà ovvero gli sono concessi in licenza e che dispone del diritto e del potere di concedere la licenza.

Ciascun contributore garantisce che i diritti d'autore sulle modifiche che egli apporta all'opera sono di sua proprietà o che gli sono concessi in licenza e che dispone del diritto e del potere di concedere la licenza.

Ogni volta che il licenziatario accetta la licenza, il licenziante originario e i contributori successivi concedono al licenziatario una licenza sui loro contributi all'opera, secondo le condizioni della presente licenza.

7 Esclusione della garanzia

L'opera è un'opera in divenire, che viene costantemente migliorata grazie all'apporto di diversi contributori. Non si tratta di un'opera finita e può pertanto contenere difetti o errori inerenti a questo tipo di sviluppo.

Per tale ragione, l'opera è concessa in licenza «così com'è» e senza garanzie di alcun genere, ivi incluse, tra le altre, quelle relative all'utilizzazione commerciale, all'idoneità a soddisfare una determinata funzione, all'assenza di difetti o errori, all'accuratezza, all'efficacia, alla non violazione di diritti di proprietà intellettuale diversi dal diritto d'autore come indicato all'articolo 6 della presente licenza.

La presente esclusione di garanzia costituisce parte integrante della licenza e condizione per la concessione di qualsiasi diritto sull'opera.

8 Esclusione di responsabilità

Salvi i casi di comportamenti dolosi o di danni direttamente arrecati a persone fisiche, in nessun caso il licenziante può essere ritenuto responsabile per i danni, di qualsiasi natura, diretti o indiretti, materiali o morali, derivanti dalla licenza o dall'utilizzazione dell'opera, ivi inclusi, tra gli altri, i danni per perdita di avviamento, interruzione del lavoro, guasto o malfunzionamento del computer, perdita di dati e qualsiasi danno commerciale, anche nel caso in cui il licenziante fosse stato informato che tali danni avrebbero potuto verificarsi. Tuttavia, il licenziante sarà ritenuto responsabile a norma delle leggi sulla responsabilità da prodotto in quanto applicabili all'opera.

9 Altre pattuizioni

All'atto della distribuzione dell'opera, il licenziatario ha facoltà di stipulare pattuizioni aggiuntive, definendo gli obblighi o i servizi compatibili con la presente licenza. Tuttavia, nell'accettare tali obblighi, il licenziatario agisce esclusivamente in nome proprio e sotto propria esclusiva responsabilità, e non in nome del licenziante originario o di qualsiasi altro contributore, e solo subordinatamente all'assunzione dell'impegno a risarcire, difendere e tenere indenne ciascun contributore da eventuali responsabilità o richieste risarcitorie rivolte allo stesso contributore in conseguenza delle garanzie o responsabilità aggiuntive assunte dal licenziatario.


10 Accettazione della licenza

Le clausole della presente licenza possono essere accettate cliccando sull'icona «Accetto» posta sotto una finestra che fa apparire il testo della presente licenza o prestando consenso in qualsiasi altro modo simile, conformemente alle disposizioni di legge applicabili. Cliccando su tale icona il licenziatario manifesta la chiara e irrevocabile accettazione della presente licenza e di tutti i suoi termini e condizioni.

Analogamente accetta irrevocabilmente la presente licenza e tutti i suoi termini e condizioni esercitando i diritti concessi dall'articolo 2 della presente Licenza, quali l'utilizzazione dell'opera, la creazione di un'opera derivata o la distribuzione o comunicazione dell'opera o di copie della stessa.

11 Informazione del pubblico

Se il licenziatario procede alla distribuzione o comunicazione dell'opera mediante strumenti di comunicazione elettronica (ad esempio, offrendo di scaricare l'opera da un luogo remoto), il canale di distribuzione o i mezzi di comunicazione (ad esempio un sito web) dovranno fornire al pubblico come minimo le informazioni prescritte dalla normativa applicabile in relazione al licenziante, alla licenza e al modo in cui essa può essere resa accessibile, accettata, conservata e riprodotta da parte del licenziatario.



12 Cessazione della licenza

La licenza e i diritti da essa concessi cesseranno automaticamente di avere effetto ove il licenziatario violi una qualsiasi delle condizioni previste dalla licenza.

Tale cessazione non comporterà cessazione delle licenze concesse a persone che abbiano ricevuto l'opera dal licenziatario a norma della licenza, sempreché tali persone ottemperino integralmente alle clausole della licenza stessa.

13 Varie

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 9, la licenza costituisce l'accordo integrale tra le parti in merito all'opera.

Le clausole della licenza che risultino nulle o non possano essere fatte valere in base alla normativa applicabile non incideranno sulla validità o sull'applicabilità della licenza nel suo complesso. Le clausole in questione saranno interpretate o modificate nella misura necessaria a renderle valide e applicabili.

La Commissione europea può pubblicare altre versioni linguistiche o nuove versioni della presente licenza o versioni aggiornate dell'Appendice, nella misura in cui ciò sia necessario e ragionevole, senza ridurre la portata dei diritti accordati dalla licenza. Le nuove versioni della licenza saranno pubblicate con un numero di versione univoco.

Tutte le versioni linguistiche della presente licenza, approvate dalla Commissione europea, hanno valore identico. Le parti possono utilizzare la versione linguistica di loro scelta.

14 Competenza giurisdizionale

Fatti salvi accordi specifici tra le parti:

- per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione della presente licenza che insorga tra le istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie dell'Unione, nella qualità di licenziante, e il licenziatario è competente la Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma dell'articolo 272 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- per qualsiasi controversia che insorga tra altre parti in ordine all'interpretazione della presente licenza è esclusivamente competente il tribunale del luogo in cui il licenziante risiede o esercita la sua attività principale.

15 Legge applicabile

Fatti salvi accordi specifici tra le parti:

- la presente Licenza è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'Unione europea nel quale il licenziante è stabilito, risiede o ha la propria sede sociale;
- la presente licenza è disciplinata dalla legge belga ove il licenziante non sia stabilito, non risiede o non abbia la propria sede sociale in uno Stato membro dell'Unione europea.



Appendice

«Licenze compatibili» ai sensi dell'articolo 5 EUPL sono le seguenti:

- GNU General Public License (GPL) v. 2, v. 3
- GNU Affero General Public License (AGPL) v. 3
- Open Software License (OSL) v. 2.1, v. 3.0
- Eclipse Public License (EPL) v. 1.0
- CeCILL v. 2.0, v. 2.1
- Mozilla Public License (MPL) v. 2
- GNU Lesser General Public License (LGPL) v. 2.1, v. 3
- Creative Commons Attribution-ShareAlike v. 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) per le opere diverse dal software
- European Union Public License (EUPL) v. 1.1, v. 1.2
- Québec Free and Open-Source Licence — Reciprocity (LiLiQ-R) or Strong Reciprocity (LiLiQ-R+)
- La Commissione può aggiornare la presente Appendice per tener conto delle versioni più recenti delle licenze summenzionate senza produrre una nuova versione dell'EUPL, purché esse garantiscano i diritti concessi dall'articolo 2 della presente licenza e proteggano il codice sorgente coperto dall'appropriazione esclusiva.
- Tutte le altre modifiche o aggiunte a tale Appendice richiedono la produzione di una nuova versione dell'EUPL.

17CE1588



DECISIONE (UE) 2017/864 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2017
relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,


considerando quanto segue:

- (1) Gli ideali, i principi e i valori insiti nel patrimonio culturale dell'Europa costituiscono per l'Europa una fonte condivisa di memoria, comprensione, identità, dialogo, coesione e creatività. Il patrimonio culturale occupa un ruolo importante nell'Unione europea e il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che i firmatari si ispirano «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa».
- (2) L'articolo 3, paragrafo 3, TUE afferma che l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
- (3) L'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attribuisce all'Unione il compito di contribuire «al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune». L'azione dell'Unione deve essere intesa a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e a integrare l'azione di questi ultimi, tra l'altro nel settore del miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei e in quello della conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea.
- (4) Come sottolineato dalla Commissione nella comunicazione del 22 luglio 2014 intitolata «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa», il patrimonio culturale deve essere considerato come una risorsa condivisa e un bene comune custodito per le generazioni future. È pertanto responsabilità comune di tutti i portatori di interessi prendersi cura del patrimonio culturale.
- (5) Il patrimonio culturale riveste grande valore per la società europea dal punto di vista culturale, ambientale, sociale ed economico. La sua gestione sostenibile rappresenta pertanto una scelta strategica per il ventunesimo secolo, come sottolineato dal Consiglio nelle conclusioni del 21 maggio 2014 ⁽³⁾. Il contributo del patrimonio culturale in termini di creazione di valore, di competenze, di occupazione e di qualità della vita è sottovalutato.

¹⁾ GU C 88 del 21.3.2017, pag. 7.

²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 maggio 2017.

³⁾ Conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2014 relative al patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa sostenibile (GU C 183 del 14.6.2014, pag. 36).



- (6) Il patrimonio culturale è al centro dell'agenda europea per la cultura ⁽¹⁾ e contribuisce al conseguimento degli obiettivi in essa stabiliti, vale a dire la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale, la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività e la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione. Esso rappresenta inoltre una delle quattro priorità per la cooperazione europea in materia di cultura per il periodo 2015-2018, quali definite nell'attuale piano di lavoro per la cultura adottato dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, il 25 novembre 2014 ⁽²⁾.
- (7) Nelle conclusioni del 21 maggio 2014 il Consiglio ha affermato che il patrimonio culturale abbraccia un ampio spettro di risorse ereditate dal passato, in tutte le forme e gli aspetti — materiali, immateriali e digitali (prodotti originariamente in formato digitale e digitalizzati), inclusi i monumenti, i siti, i paesaggi, le competenze, le prassi, le conoscenze e le espressioni della creatività umana, nonché le collezioni conservate e gestite da organismi pubblici e privati quali musei, biblioteche e archivi. Il patrimonio culturale comprende altresì il patrimonio cinematografico.
- (8) Il patrimonio culturale è stato forgiato nel corso dei secoli dall'interazione tra le espressioni culturali delle diverse civiltà che hanno popolato l'Europa. Un Anno europeo del patrimonio culturale contribuirà a favorire e sviluppare la consapevolezza dell'importanza di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali. Tra i modi per raggiungere tale consapevolezza figurano i programmi di educazione e di sensibilizzazione capillare del pubblico, in linea con gli obblighi stabiliti nella Convenzione dell'Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, di cui l'Unione e gli Stati membri sono parte.
- (9) In conformità dell'articolo 30 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'Unione e la maggioranza degli Stati membri sono parte, i partecipanti alla convenzione riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno adottare tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità abbiano, tra l'altro, accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.
- (10) L'Access City Award europeo (il premio europeo per le città a misura di disabili) ha dimostrato che è fattibile e costituisce inoltre una buona pratica rendere il patrimonio culturale delle città accessibile, in modo da rispettare la sua natura e i suoi valori, alle persone con disabilità, agli anziani, alle persone a mobilità ridotta o con altri tipi di infermità temporanee.
- (11) Il patrimonio culturale svolge un ruolo importante per la coesione della collettività in un momento in cui le società europee sono interessate da una crescente diversità culturale. I siti che hanno ottenuto il marchio del patrimonio europeo rivestono una forte dimensione europea essendo stati selezionati per il ruolo che hanno svolto nella storia europea. Insieme alle capitali europee della cultura, questi siti rafforzano il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo. Pertanto, è opportuno ricercare le complementarità con l'Anno europeo del patrimonio culturale. La fiducia, il riconoscimento reciproco e la coesione sociale possono essere sviluppati attraverso nuovi approcci partecipativi e interculturali nei confronti delle politiche in materia di patrimonio culturale e grazie a iniziative formative che attribuiscono pari dignità a tutte le forme di patrimonio culturale, come evidenzia altresì la cooperazione internazionale nell'ambito del Consiglio d'Europa.
- (12) Il ruolo del patrimonio culturale viene riconosciuto anche nell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), che individua nella cittadinanza globale, nella diversità culturale e nel dialogo interculturale i principi generali dello sviluppo sostenibile. L'agenda 2030 riconosce che tutte le culture e le civiltà possono contribuire allo sviluppo sostenibile, per il quale sono attori fondamentali. La cultura è esplicitamente menzionata in diversi obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'agenda 2030, in particolare l'obiettivo 11 (città-patrimonio), nonché l'obiettivo 4 (istruzione) e, per quanto riguarda il turismo, l'obiettivo 8 (crescita sostenibile) e l'obiettivo 12 (modelli di consumo).
- (13) L'accresciuto riconoscimento a livello internazionale della necessità di mettere le persone e i valori umani al centro di una nozione di patrimonio culturale ampia e interdisciplinare rafforza la necessità di favorire un maggiore accesso al patrimonio culturale, tra l'altro, alla luce dei suoi effetti positivi sulla qualità della vita. Un accesso più ampio può essere conseguito rivolgendosi a varie tipologie di pubblico e aumentando l'accessibilità a luoghi, edifici, prodotti e servizi, tenendo conto delle esigenze particolari e delle conseguenze del cambiamento demografico.

⁽¹⁾ Risoluzione del Consiglio, del 16 novembre 2007, su un'agenda europea per la cultura (GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1).

⁽²⁾ Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro per la cultura (2015-2018) (GU C 463 del 23.12.2014, pag. 4).



- (14) Le politiche in materia di manutenzione, restauro, conservazione, riutilizzo, accessibilità e promozione del patrimonio culturale e dei relativi servizi sono in primo luogo di responsabilità nazionale, regionale o locale. Il patrimonio culturale ha tuttavia una chiara dimensione europea che è oggetto, oltre alla politica culturale, di altre politiche dell'Unione, come ad esempio l'istruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, lo sviluppo regionale, la coesione sociale, gli affari marittimi, l'ambiente, il turismo, l'agenda digitale, la ricerca e l'innovazione e la comunicazione.
- (15) L'anno 2018 riveste un'importanza simbolica e storica per l'Europa e il suo patrimonio culturale, in quanto segna una serie di eventi significativi come il centenario della fine della prima Guerra mondiale e dell'indipendenza di vari Stati membri, nonché il 400° anniversario dell'inizio della Guerra dei trent'anni. L'Anno europeo del patrimonio culturale può pertanto offrire l'opportunità di capire meglio il presente grazie a una comprensione più profonda e condivisa del passato.
- (16) Al fine di poter sfruttare a pieno il potenziale del patrimonio culturale per le società e le economie europee, la salvaguardia, il rafforzamento e la gestione del patrimonio culturale richiedono un'efficace governance partecipativa (vale a dire multilivello e fra diversi portatori di interessi) e una cooperazione intersettoriale rafforzata, come affermato dal Consiglio nelle conclusioni del 25 novembre 2014 ⁽¹⁾. Una tale governance e cooperazione coinvolge tutti i portatori di interessi, comprese le autorità pubbliche, il settore del patrimonio culturale, gli attori privati e le organizzazioni della società civile, come le ONG, e le organizzazioni nel settore del volontariato.
- (17) Inoltre, nelle conclusioni del 25 novembre 2014 il Consiglio ha invitato la Commissione a prendere in esame la presentazione di una proposta relativa a un Anno europeo del Patrimonio Culturale.
- (18) Nella risoluzione dell'8 settembre 2015 il Parlamento europeo ha raccomandato che fosse designato, preferibilmente per il 2018, un Anno europeo del patrimonio culturale.
- (19) Nel parere del 16 aprile 2015 ⁽²⁾ il Comitato delle regioni ha accolto con soddisfazione l'invito del Consiglio a considerare la possibilità di organizzare un «Anno europeo del patrimonio culturale», sottolineando il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi condivisi nel contesto paneuropeo.
- (20) La proclamazione di un Anno europeo del patrimonio culturale è un mezzo efficace per sensibilizzare l'opinione pubblica, diffondere informazioni sulle buone pratiche, promuovere il dibattito politico, la ricerca e l'innovazione e migliorare la raccolta e l'analisi di evidenze qualitative e dati quantitativi, statistiche comprese, sull'impatto sociale ed economico del patrimonio culturale. Creare un contesto atto a favorire la promozione simultanea di tali obiettivi a livello di Unione, nazionale, regionale e locale consente di migliorare le sinergie e l'utilizzo delle risorse. A tal proposito, la Commissione dovrebbe fornire informazioni tempestive e cooperare strettamente con il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri, il Comitato delle regioni e gli organismi e le associazioni operanti nell'ambito del patrimonio culturale a livello di Unione. Al fine di garantire che le attività sviluppate per l'Anno europeo del patrimonio culturale abbiano una dimensione europea, gli Stati membri sono altresì incoraggiati a collaborare tra di loro.
- (21) Il patrimonio culturale costituisce inoltre un campo di intervento in diversi programmi nel settore delle relazioni esterne, soprattutto, ma non esclusivamente, in Medio Oriente. La promozione del valore del patrimonio culturale è anche una risposta alla sua deliberata distruzione nelle zone di conflitto, come sottolineato dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dalla Commissione nella comunicazione congiunta dell'8 giugno 2016 intitolata «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali». Occorre altresì garantire la complementarità tra l'Anno europeo del patrimonio culturale e tutte le iniziative nel settore delle relazioni esterne sviluppate nei quadri appropriati. Le azioni per la protezione e la promozione del patrimonio culturale nell'ambito dei pertinenti strumenti nel settore delle relazioni esterne dovrebbero tra l'altro riflettere l'interesse reciproco connesso con lo scambio di esperienze e di valori coi paesi terzi. L'Anno europeo del patrimonio culturale dovrebbe promuovere la conoscenza, il rispetto e la comprensione reciproci delle rispettive culture.
- (22) I paesi candidati e potenziali candidati dovrebbero essere strettamente associati alle azioni intraprese nell'ambito dell'Anno europeo del patrimonio culturale. Si dovrebbe inoltre cercare, ove opportuno, il coinvolgimento dei paesi impegnati nella politica europea di vicinato e di altri paesi partner. Tale coinvolgimento può essere perseguito nell'ambito dei pertinenti quadri di cooperazione e di dialogo, in particolare nel contesto del dialogo tra le società civili dell'Unione e di tali paesi.

⁽¹⁾ Conclusioni del Consiglio sulla governance partecipativa del patrimonio culturale (GU C 463 del 23.12.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Parere del Comitato delle regioni — Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa (GU C 195 del 12.6.2015, pag. 22).



- (23) La salvaguardia, la conservazione e il rafforzamento del patrimonio culturale dell'Europa rientrano tra gli obiettivi dei programmi dell'Unione esistenti. Un Anno europeo del patrimonio culturale può essere pertanto attuato attraverso questi programmi nell'ambito delle rispettive disposizioni vigenti e fissando le priorità di finanziamento su base annuale o pluriennale. I programmi e le politiche in settori quali la cultura, l'istruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, lo sviluppo regionale, la coesione sociale, gli affari marittimi, l'ambiente, il turismo, la strategia per il mercato unico digitale, la ricerca e l'innovazione e la comunicazione contribuiscono direttamente e indirettamente alla protezione, al rafforzamento, al riutilizzo innovativo e alla promozione del patrimonio culturale dell'Europa e possono sostenere l'Anno europeo del patrimonio culturale conformemente ai rispettivi quadri giuridici. Contributi nazionali aggiuntivi rispetto al cofinanziamento a livello di Unione possono essere previsti a sostegno degli obiettivi dell'Anno europeo del patrimonio culturale, anche attraverso meccanismi flessibili di finanziamento come i partenariati pubblico-privato o il finanziamento collettivo.
- (24) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.
- (25) La presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata dell'Anno europeo del patrimonio culturale che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽¹⁾.
- (26) Poiché gli obiettivi della presente decisione, vale a dire incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri data la necessità di scambiare informazioni a livello transnazionale e di diffondere le buone pratiche a livello di Unione, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

1. L'anno 2018 è designato «Anno europeo del patrimonio culturale» («Anno europeo»).
2. La finalità dell'Anno europeo è di incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.

Articolo 2

Obiettivi

1. Gli obiettivi generali dell'Anno europeo sono incoraggiare e sostenere l'impegno dell'Unione, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali, in cooperazione con il settore del patrimonio culturale e la società civile in senso lato, inteso a proteggere, salvaguardare, riutilizzare, rafforzare, valorizzare e promuovere il patrimonio culturale dell'Europa. In particolare l'Anno europeo:
 - a) contribuisce a promuovere il ruolo del patrimonio culturale dell'Europa quale componente essenziale della diversità culturale e del dialogo interculturale. Nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri, evidenzia i mezzi migliori per garantire la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale dell'Europa nonché la fruizione dello stesso da parte di un pubblico più vasto e diversificato, anche attraverso misure di ampliamento del pubblico e l'istruzione nel campo del patrimonio culturale, promuovendo in tal modo l'inclusione e l'integrazione sociali;


⁽¹⁾ GUC 373 del 20.12.2013, pag. 1.



- b) rafforza il contributo del patrimonio culturale dell'Europa alla società e all'economia attraverso il suo potenziale economico diretto e indiretto, anche migliorando la capacità di sostenere i settori culturali e creativi, comprese le piccole e medie imprese, ispira la creazione e l'innovazione, promuove lo sviluppo e il turismo sostenibili, rafforza la coesione sociale e genera occupazione a lungo termine;
- c) contribuisce a promuovere il patrimonio culturale come elemento importante delle relazioni tra l'Unione e i paesi terzi, basandosi sull'interesse e sulle esigenze dei paesi partner e sulle competenze dell'Europa in materia di patrimonio culturale.

2. Gli obiettivi specifici dell'Anno europeo sono i seguenti:

- a) incoraggiare approcci al patrimonio culturale incentrati sulle persone, inclusivi, lungimiranti, più integrati, sostenibili e intersettoriali;
- b) promuovere modelli innovativi di governance partecipativa e di gestione del patrimonio culturale, coinvolgendo tutti i portatori di interessi, comprese le autorità pubbliche, il settore del patrimonio culturale, gli attori privati e le organizzazioni della società civile;
- c) promuovere il dibattito, la ricerca e lo scambio di buone pratiche sulla qualità della conservazione, della salvaguardia, del riutilizzo e del miglioramento innovativi del patrimonio culturale e sugli attuali interventi nell'ambiente storico;
- d) promuovere soluzioni che rendano il patrimonio culturale accessibile a tutti, anche per mezzo di strumenti digitali, attraverso l'eliminazione delle barriere sociali, culturali e fisiche, tenendo conto delle persone con particolari esigenze;
- e) sottolineare e incrementare il contributo positivo del patrimonio culturale alla società e all'economia attraverso la ricerca e l'innovazione, anche rafforzando la base di conoscenze per tale contributo a livello di Unione;
- f) incoraggiare sinergie tra il patrimonio culturale e le politiche in materia di ambiente integrando il patrimonio culturale nelle politiche ambientali, architettoniche e di pianificazione e promuovendo l'efficienza energetica;
- g) incoraggiare strategie di sviluppo locale e regionale che sfruttino il potenziale del patrimonio culturale, anche promuovendo il turismo sostenibile;
- h) sostenere lo sviluppo di competenze specialistiche e migliorare la gestione e il trasferimento delle conoscenze nel settore del patrimonio culturale, tenendo conto delle implicazioni del passaggio al digitale;
- i) promuovere il patrimonio culturale quale fonte di ispirazione per la creazione e l'innovazione contemporanee ed evidenziare il potenziale di arricchimento reciproco e di una maggiore interazione tra il settore del patrimonio culturale e altri settori culturali e creativi;
- j) sensibilizzare all'importanza del patrimonio culturale europeo tramite l'istruzione e l'apprendimento permanente, concentrandosi in particolare sui bambini, sui giovani e sugli anziani, sulle comunità locali e sui gruppi difficili da raggiungere;
- k) evidenziare il potenziale della cooperazione in materia di patrimonio culturale per sviluppare legami più forti all'interno dell'Unione e con i paesi al di fuori dell'Unione e per incoraggiare il dialogo interculturale, la riconciliazione postbellica e la prevenzione dei conflitti;
- l) promuovere la ricerca e l'innovazione in relazione al patrimonio culturale; favorire l'adozione e l'utilizzo dei risultati della ricerca da parte di tutti i portatori di interessi, in particolare le autorità pubbliche e il settore privato, e facilitare la diffusione dei risultati della ricerca a un pubblico più vasto;
- m) incoraggiare sinergie tra l'Unione e gli Stati membri, anche potenziando le iniziative di prevenzione del traffico illecito di beni culturali; e
- n) dare risalto nel corso del 2018 agli eventi significativi che rivestono un'importanza simbolica per la storia e il patrimonio culturale dell'Europa.



*Articolo 3***Contenuto delle misure**

1. Le misure che devono essere adottate per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 comprendono le seguenti attività a livello di Unione, a livello nazionale, regionale o locale in relazione agli obiettivi dell'Anno europeo:
 - a) iniziative ed eventi intesi a promuovere il dibattito, a sensibilizzare all'importanza e al valore del patrimonio culturale e a facilitare il coinvolgimento di cittadini e portatori di interessi;
 - b) informazioni, esposizioni e campagne di istruzione e sensibilizzazione per trasmettere valori quali la diversità e il dialogo interculturale attraverso prove del ricco patrimonio culturale dell'Europa e stimolare il contributo del pubblico alla protezione e alla gestione del patrimonio culturale e, più in generale, al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo;
 - c) condivisione di esperienze e di buone pratiche da parte di amministrazioni nazionali, regionali e locali e di altre organizzazioni e la diffusione di informazioni sul patrimonio culturale, anche attraverso Europeana;
 - d) lo svolgimento di studi e di attività di ricerca e innovazione e la diffusione dei loro risultati su scala nazionale o europea; e
 - e) la promozione di reti e progetti collegati all'Anno europeo, anche attraverso i media e le reti sociali.
2. La Commissione e gli Stati membri, rispettivamente a livello di Unione e nazionale, possono individuare attività diverse rispetto a quelle di cui al paragrafo 1, a condizione che queste contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo stabiliti all'articolo 2.
3. Le istituzioni e gli organismi dell'Unione così come gli Stati membri, rispettivamente a livello di Unione e nazionale, possono far riferimento all'Anno europeo e utilizzare il relativo logo nella promozione delle attività di cui ai paragrafi 1 e 2.

*Articolo 4***Coordinamento a livello di Stati membri**

L'organizzazione della partecipazione all'Anno europeo a livello nazionale è di competenza degli Stati membri. A tal fine, questi ultimi nominano coordinatori nazionali. I coordinatori nazionali garantiscono il coordinamento delle attività pertinenti a livello nazionale.

*Articolo 5***Coordinamento a livello di Unione**

1. La Commissione convoca periodicamente riunioni dei coordinatori nazionali per coordinare lo svolgimento dell'Anno europeo. Tali riunioni servono altresì come opportunità per scambiare informazioni sull'attuazione dell'Anno europeo a livello nazionale e di Unione; i rappresentanti del Parlamento europeo possono partecipare a tali riunioni in veste di osservatori.
2. Il coordinamento dell'Anno europeo a livello di Unione deve avere un approccio trasversale onde creare sinergie tra i vari programmi e iniziative dell'Unione che finanziano progetti in materia di patrimonio culturale.
3. La Commissione convoca riunioni periodiche dei portatori di interessi e dei rappresentanti delle organizzazioni o degli organismi operanti nel settore del patrimonio culturale, fra cui le reti culturali transnazionali esistenti e le ONG pertinenti nonché le organizzazioni giovanili, per assisterla in sede di attuazione dell'Anno europeo a livello di Unione.

*Articolo 6***Cooperazione internazionale**

Ai fini dell'Anno europeo, la Commissione coopera con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare con il Consiglio d'Europa e l'Unesco, garantendo nel contempo la visibilità della partecipazione dell'Unione.



Articolo 7

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli e verifiche efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante controlli e verifiche sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione ai sensi della presente decisione.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni sul posto secondo le disposizioni e le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati ai sensi della presente decisione.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali verifiche e indagini secondo le loro rispettive competenze.

Articolo 8

Finanziamenti

Il cofinanziamento a livello di Unione delle attività di attuazione dell'Anno europeo è conforme alle norme applicabili ai programmi esistenti, come ad esempio il Programma Europa creativa e nell'ambito delle possibilità previste per la fissazione di priorità su base annuale o pluriennale. L'Anno europeo può essere, ove opportuno, sostenuto da altri programmi e da altre politiche, nell'ambito delle rispettive disposizioni giuridiche e finanziarie esistenti.

Articolo 9

Bilancio

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 è fissata a 8 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.


Articolo 10

Monitoraggio e valutazione

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione generale delle iniziative previste dalla presente decisione. La relazione include idee relative a ulteriori sforzi comuni nel settore del patrimonio culturale.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).



*Articolo 11***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 17 maggio 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA



DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

A norma dell'articolo 9 della decisione, la dotazione finanziaria per l'attuazione dell'Anno europeo del patrimonio culturale (2018) è fissata a 8 milioni di EUR. Per finanziare la preparazione dell'Anno europeo del patrimonio culturale 1 milione di EUR sarà stanziato nell'ambito delle risorse esistenti nel bilancio 2017. Per il bilancio 2018, saranno accantonati per l'Anno europeo del patrimonio culturale 7 milioni di EUR che saranno resi visibili in una linea di bilancio. Di tale importo 3 milioni di EUR provverranno dalle risorse attualmente previste per il programma Europa creativa e 4 milioni di EUR saranno riassegnati a partire da altre risorse esistenti, senza utilizzare i margini esistenti e fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione prende atto dell'accordo dei co-legislatori che prevede di introdurre una dotazione finanziaria di 8 milioni di EUR nell'articolo 9 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018). La Commissione ricorda che è prerogativa dell'autorità di bilancio autorizzare l'importo degli stanziamenti nel bilancio annuale, in conformità dell'articolo 314 TFUE.

17CE1589

DECISIONE (UE) 2017/865 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2017

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha partecipato insieme agli Stati membri in qualità di osservatore ai negoziati per la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione»), che è stata adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011. La convenzione è stata aperta alla firma l'11 maggio 2011.
- (2) In conformità dell'articolo 75 della convenzione, la convenzione è aperta alla firma dell'Unione.
- (3) La convenzione istituisce un quadro giuridico completo e multiforme per tutelare le donne contro tutte le forme di violenza. Essa mira a prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e le ragazze e la violenza domestica. La convenzione contempla una vasta gamma di misure, dalla raccolta dei dati e la sensibilizzazione alle misure legali per qualificare come reati diverse forme di violenza contro le donne. Essa comprende misure per la protezione delle vittime e la messa a disposizione di servizi di sostegno, e affronta la dimensione della violenza di genere in materia di asilo e migrazione. La convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo per garantire l'attuazione efficace delle sue disposizioni a opera delle parti.
- (4) La firma della convenzione a nome dell'Unione contribuirà alla realizzazione della parità tra uomini e donne in tutti gli ambiti, quale valore e obiettivo fondamentale dell'Unione che quest'ultima deve perseguire in tutte le sue attività, ai sensi degli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La violenza contro le donne è una violazione dei loro diritti umani e una forma estrema di discriminazione, radicata nella disparità fra i generi e che contribuisce a mantenerla e rafforzarla. Impegnandosi ad attuare la convenzione, l'Unione conferma il proprio impegno a combattere la violenza contro le donne nel proprio territorio e a livello globale, e rafforza l'attuale azione politica e il quadro giuridico sostanziale esistente nel settore del diritto di procedura penale che è di particolare importanza per le donne e le ragazze.
- (5) Sia l'Unione che i suoi Stati membri hanno competenze nei settori contemplati dalla convenzione.
- (6) È opportuno firmare la convenzione a nome dell'Unione per quanto riguarda le materie ricadenti nella competenza dell'Unione nella misura in cui la convenzione può incidere su norme comuni o modificarne la portata. Ciò riguarda, in particolare, determinate disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e le disposizioni della convenzione relativa all'asilo e al non respingimento. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle norme comuni o ne modifica la portata.
- (7) L'Unione ha altresì competenza esclusiva per accettare gli obblighi stabiliti dalla convenzione per quanto riguarda le proprie istituzioni e l'amministrazione pubblica.
- (8) Poiché la competenza dell'Unione e le competenze degli Stati membri sono interconnesse, l'Unione dovrebbe aderire alla convenzione unitamente ai suoi Stati membri, così da poter adempiere insieme agli obblighi stabiliti dalla convenzione ed esercitare in maniera coerente i diritti loro conferiti.



- (9) La presente decisione riguarda le disposizioni della convenzione sulla cooperazione giudiziaria in materia penale nella misura in cui tali disposizioni incidono sulle norme comuni o ne modificano la portata. Non riguarda gli articoli 60 e 61 della convenzione, i quali sono oggetto di una distinta decisione del Consiglio relativa alla firma, che sarà adottata in parallelo alla presente decisione.
- (10) L'Irlanda e il Regno Unito sono vincolati dalle direttive 2011/36/UE ⁽¹⁾ e 2011/93/UE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio e partecipano quindi all'adozione della presente decisione.
- (11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (12) È opportuno firmare la convenzione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione europea, la firma della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, con riserva della conclusione di tale convenzione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
R. GALDES

⁽¹⁾ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Il testo della convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione sulla sua conclusione.



DECISIONE (UE) 2017/866 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2017

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l'asilo e il non-respingimento


IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha partecipato insieme agli Stati membri in qualità di osservatore ai negoziati per la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione»), che è stata adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011. La convenzione è stata aperta alla firma l'11 maggio 2011.
- (2) In conformità dell'articolo 75 della convenzione, la convenzione è aperta alla firma dell'Unione.
- (3) La convenzione istituisce un quadro giuridico completo e multiforme per tutelare le donne contro tutte le forme di violenza. Essa mira a prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e le ragazze e la violenza domestica. La convenzione contempla una vasta gamma di misure, dalla raccolta dei dati e la sensibilizzazione alle misure legali per qualificare come reati diverse forme di violenza contro le donne. Essa comprende misure per la protezione delle vittime e la messa a disposizione di servizi di sostegno, e affronta la dimensione della violenza di genere in materia di asilo e migrazione. La convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo per garantire l'attuazione efficace delle sue disposizioni a opera delle parti.
- (4) La firma della convenzione a nome dell'Unione contribuirà alla realizzazione della parità tra uomini e donne in tutti gli ambiti, quale valore e obiettivo fondamentale dell'Unione che quest'ultima deve perseguire in tutte le sue attività, ai sensi degli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), dell'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La violenza contro le donne è una violazione dei loro diritti umani e una forma estrema di discriminazione, radicata nella disparità fra i generi e che contribuisce a mantenerla e rafforzarla. Impegnandosi ad attuare la convenzione, l'Unione conferma il proprio impegno a combattere la violenza contro le donne nel proprio territorio e a livello globale, e rafforza l'attuale azione politica e il quadro giuridico sostanziale esistente nel settore del diritto di procedura penale che è di particolare importanza per le donne e le ragazze.
- (5) Sia l'Unione che i suoi Stati membri hanno competenze nei settori contemplati dalla convenzione.
- (6) È opportuno firmare la convenzione a nome dell'Unione per quanto riguarda le materie ricadenti nella competenza dell'Unione nella misura in cui la convenzione può incidere su norme comuni o modificarne la portata. Ciò riguarda, in particolare, determinate disposizioni della convenzione relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e le disposizioni della convenzione relativa all'asilo e al non respingimento. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui la convenzione non incide sulle norme comuni o ne modifica la portata.
- (7) L'Unione ha altresì competenza esclusiva per accettare gli obblighi stabiliti dalla convenzione per quanto riguarda le proprie istituzioni e l'amministrazione pubblica.
- (8) Poiché la competenza dell'Unione e le competenze degli Stati membri sono interconnesse, l'Unione dovrebbe aderire alla convenzione unitamente ai suoi Stati membri, così da poter adempiere insieme agli obblighi stabiliti dalla convenzione ed esercitare in maniera coerente i diritti loro conferiti.



- (9) La presente decisione riguarda unicamente gli articoli 60 e 61 della convenzione. Non riguarda le disposizioni della convenzione sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, le quali sono oggetto di una distinta decisione del Consiglio relativa alla firma da adottarsi in parallelo alla presente decisione.
- (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 del suddetto protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
- (11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (12) È opportuno firmare la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione europea, la firma della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l'asilo b e il non-respingimento, con riserva della conclusione di tale convenzione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

R. GALDES

⁽¹⁾ Il testo della convenzione sarà pubblicato unitamente alla decisione sulla sua conclusione.



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/867 DELLA COMMISSIONE**del 7 febbraio 2017****sulle classi di accordi da tutelare nelle cessioni parziali di beni a norma dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri di provvedere alla tutela di determinate classi di accordi nelle cessioni parziali di attività, diritti e passività dell'ente posto in risoluzione. La stessa tutela è necessaria quando l'autorità di risoluzione impone modifiche delle clausole di un contratto di cui è parte l'ente posto in risoluzione. La tutela è volta a impedire che all'atto della cessione parziale o della modifica contrattuale siano separati attività, diritti e passività che sono collegati tra loro in virtù di detti accordi.
- (2) Per ottenere una corretta applicazione della tutela è necessario individuare con esattezza i tipi di accordi che rientrano in ciascuna delle classi previste dalla direttiva 2014/59/UE. Il metodo più adatto a tal fine è stabilire norme e definizioni particolareggiate che vadano ad aggiungersi a quelle previste dalla direttiva 2014/59/UE. Questa soluzione è preferibile alla stesura di un elenco degli specifici accordi ammessi dalle diverse normative nazionali degli Stati membri, perché un siffatto elenco sarebbe di difficile compilazione e dovrebbe essere aggiornato continuamente. Il presente regolamento dovrebbe precisare e ove necessario circoscrivere l'ambito d'applicazione delle diverse forme di tutela previste dalla direttiva 2014/59/UE per ciascuna classe di accordi.
- (3) Il livello di dettaglio che accompagna le diverse classi di accordi previste all'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE è variabile: in alcuni casi la classe è precisata con esattezza, in altri è indicata in termini più vaghi. Inoltre, alcune classi fanno riferimento a un unico tipo di rapporto e responsabilità contrattuali o a una loro serie limitata, mentre altre comprendono un numero maggiore e una gamma aperta di responsabilità, operazioni e rapporti contrattuali. Questa seconda tipologia di classi è potenzialmente in grado di racchiudere tutti i rapporti giuridici e contrattuali fra l'ente e una o più delle sue controparti: se le classi di accordi che comprende dovessero essere tutelate integralmente, l'autorità di risoluzione potrebbe incontrare difficoltà ad effettuare una cessione parziale o addirittura trovarsi impossibilitata. È pertanto opportuno evitare un eccesso di tutela che in potenza possa estendersi alla totalità delle attività, diritti e passività tra l'ente e le sue controparti.
- (4) Nella direttiva 2014/59/UE alcune classi di accordi protetti sono definite in termini più generici. È opportuno precisarle ulteriormente per definirne con maggiore certezza l'ambito d'applicazione, soprattutto riguardo agli accordi di garanzia, agli accordi di compensazione, agli accordi di *netting* e ai contratti di finanza strutturata. Il presente regolamento delegato non dovrebbe impedire alle autorità di risoluzione di precisare ulteriormente, nelle cessioni parziali, questo tipo di accordi di compensazione e di *netting* da tutelare, in singole cessioni parziali,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.



quando le vigenti norme prudenziali li riconoscono a fini di attenuazione del rischio e la tutela, in particolare quella attuata tramite l'impossibilità di separazione, è un requisito per il riconoscimento in tal senso. L'autorità di risoluzione dovrebbe poter decidere in merito a detta tutela estesa in singoli casi di risoluzione.

- (5) Le controparti dell'ente possono convenire un accordo di compensazione onnicomprensivo che contempri, complessivamente e singolarmente, i diritti e le passività tra le parti, per cui effetto queste passività sarebbero tutelate dall'eventualità di essere separate le une dalle altre. La cessione parziale risulterebbe quindi ingestibile nei confronti della controparte interessata, così come risulterebbe compromessa in generale l'applicabilità stessa dello strumento, perché l'autorità di risoluzione potrebbe persino ritrovarsi a non riuscire a distinguere tra le passività comprese in tali accordi e le altre. È pertanto opportuno precisare che non costituiscono accordi protetti gli accordi di *netting* e di compensazione onnicomprensivi che contemplano, complessivamente e singolarmente, le attività, i diritti e le passività tra le parti.
- (6) L'articolo 80 della direttiva 2014/59/UE implica che l'eventuale restrizione dell'ambito di applicazione delle definizioni di accordi protetti a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, della stessa direttiva non incida sul funzionamento dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. L'autorità di risoluzione dovrebbe essere quindi tenuta a tutelare tutti i tipi di accordi previsti all'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE che sono collegati all'attività della controparte in quanto controparte centrale (CCP), compresa, ma non solo, l'attività contemplata dal fondo di garanzia in caso di inadempimento previsto all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (7) Le considerazioni esposte valgono anche per le attività, i diritti e le passività inerenti ai sistemi di pagamento o di regolamento titoli. Per motivi di coerenza, se tutelati in caso di insolvenza gli accordi di *netting* rientranti nell'ambito d'applicazione della direttiva 98/26/CE dovrebbero essere tutelati anche a norma dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE. È opportuno estendere tuttavia l'ambito della tutela ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, di detta direttiva a tutti gli accordi con sistemi di pagamento o di regolamento titoli e, nel caso, collegati alla loro attività.
- (8) In generale, la necessità di specificare l'ambito di applicazione dell'accordo per il quale valgono in alcuni casi le garanzie previste all'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE non dovrebbe impedire all'autorità di risoluzione di tutelare le classi di accordi che possono essere ricondotte a una delle categorie di detto articolo e che nella procedura d'insolvenza sono tutelate dalla separazione delle attività, dei diritti e delle passività che rientrano in tali accordi a norma del rispettivo diritto fallimentare nazionale, compreso il recepimento a livello nazionale della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Il caso si verificherebbe se il creditore mantenesse i diritti derivanti dall'accordo a meno che l'intera operazione fosse stata annullata in applicazione del diritto fallimentare nazionale. Questo si applica in particolare agli accordi di garanzia, agli accordi di compensazione e agli accordi di *netting* tutelati in applicazione del diritto fallimentare nazionale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2014/59/UE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) «cartolarizzazione»: la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
- 2) «accordo di compensazione contrattuale»: l'accordo di compensazione contrattuale ai sensi dell'articolo 295 del regolamento (UE) n. 575/2013.

⁽¹⁾ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GUL 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GUL 125 del 5.5.2001, pag. 15).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1).



Articolo 2

Condizioni relative agli accordi di garanzia, comprese le operazioni di finanziamento tramite titoli

Sono compresi tra gli accordi di garanzia ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE:

- 1) gli accordi che stipulano garanzie, fideiussioni o cauzioni;
- 2) le ipoteche e altri diritti di garanzia reale;
- 3) le operazioni di concessione di titoli in prestito che non comportano la cessione della piena proprietà della garanzia reale, nelle quali una parte (il prestatore) presta titoli all'altra parte (il prenditore) in cambio di una commissione o del pagamento di interessi e nelle quali il prenditore fornisce al prestatore una garanzia reale per l'intera durata del prestito

L'accordo di garanzia è un accordo di garanzia ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/59/UE soltanto se i diritti o le attività cui si collega il diritto di garanzia, o cui si collegherebbe al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia, sono sufficientemente identificati o identificabili in conformità alle disposizioni dell'accordo e al diritto nazionale applicabile.

Articolo 3

Condizioni relative agli accordi di compensazione

1. L'accordo di compensazione concluso tra l'ente e una singola controparte è un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE quando riguarda diritti e passività derivanti da contratti finanziari o da derivati.

2. L'accordo di compensazione concluso tra l'ente e una o più controparti è un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE in una delle situazioni seguenti:

- a) quando l'accordo è collegato all'attività della controparte in quanto controparte centrale, in particolare per l'attività coperta dal fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012;
- b) quando l'accordo riguarda diritti e obblighi nei confronti di uno dei sistemi definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE o di altri sistemi di pagamento o di regolamento titoli ed è collegato alla loro attività di sistema di pagamento o di regolamento titoli.

3. L'autorità di risoluzione può decidere, in singoli casi, che l'accordo di compensazione concluso tra l'ente e una o più controparti relativo a tipi di diritti e passività diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/59/UE quando le vigenti norme prudenziali lo riconoscono a fini di attenuazione del rischio e la tutela, in particolare quella attuata tramite l'impossibilità di separazione, è un requisito per il riconoscimento in tal senso.


Articolo 4

Condizioni relative agli accordi di netting

1. L'accordo di *netting* contrattuale concluso tra l'ente e una singola controparte è un accordo di *netting* ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2014/59/UE quando riguarda diritti e passività derivanti da contratti finanziari o da derivati.

2. L'accordo di *netting* contrattuale concluso tra l'ente e una o più controparti è un accordo di *netting* ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2014/59/UE in una delle situazioni seguenti:

- a) quando l'accordo è collegato all'attività della controparte in quanto controparte centrale, in particolare per l'attività coperta dal fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012;
- b) quando l'accordo riguarda diritti e obblighi nei confronti di uno dei sistemi definiti all'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE o di altri sistemi di pagamento o di regolamento titoli ed è collegato alla loro attività di sistema di pagamento o di regolamento titoli.



3. L'autorità di risoluzione può decidere, in singoli casi, che l'accordo di *netting* concluso tra l'ente e una o più controparti può essere un accordo di *netting* ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2014/59/UE quando le vigenti norme prudenziali lo riconoscono a fini di attenuazione del rischio e la tutela, in particolare quella attuata tramite l'impossibilità di separazione, è un requisito per il riconoscimento in tal senso.

Articolo 5

Condizioni generali applicabili agli accordi di garanzia, agli accordi di compensazione, agli accordi di netting e ai contratti di finanza strutturata

1. Gli articoli 2, 3 e 4 lasciano impregiudicati i seguenti poteri dell'autorità di risoluzione:
 - a) tutelare tutti i tipi di accordo che possono essere ricondotti a una delle classi previste all'articolo 76, paragrafo 2, lettere a), c), d) e f), della direttiva 2014/59/UE e che nella procedura ordinaria d'insolvenza sono tutelati dalla separazione, sospensione o cancellazione, in via temporanea o a tempo indeterminato, delle attività, dei diritti e delle passività che rientrano in tali accordi a norma del rispettivo diritto fallimentare nazionale, compreso il recepimento a livello nazionale della direttiva 2001/24/CE;
 - b) tutelare tutti i tipi di accordo che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e che nella procedura ordinaria d'insolvenza sono tutelati dalla separazione, sospensione o cancellazione, in via temporanea o a tempo indeterminato, delle attività, dei diritti e delle passività che rientrano in tali accordi a norma del rispettivo diritto fallimentare nazionale, compreso il recepimento a livello nazionale della direttiva 2001/24/CE.
2. In singoli casi, l'autorità di risoluzione può escludere dalla tutela conferita dall'articolo 76, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE l'accordo di garanzia, l'accordo di compensazione o l'accordo di *netting* collegato a un contratto comprensivo di una clausola che, in caso di default di una controparte, consente ad una controparte non in default di effettuare soltanto pagamenti limitati ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore della parte in default, anche se quest'ultima risultasse un creditore netto.

Articolo 6

Condizioni relative ai contratti di finanza strutturata, compresi le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati a fini di copertura


1. Sono compresi tra i contratti di finanza strutturata ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/59/UE:
 - a) le cartolarizzazioni in cui le esposizioni sottostanti sono state collocate in segmenti e trasferite a pieno titolo dal bilancio del cedente all'ente o entità posto in risoluzione (cartolarizzazione di vendita effettiva);
 - b) le cartolarizzazioni mediante strumenti contrattuali, in cui le attività sottostanti restano nel bilancio dell'ente o entità posto in risoluzione (cartolarizzazione sintetica).

Nella cartolarizzazione di vendita effettiva qualsiasi ruolo svolto nella struttura dal cedente, compresi il servizio dei prestiti, la fornitura di qualsiasi forma di protezione dal rischio o la fornitura di liquidità, è considerato una passività compresa nel contratto di finanza strutturata.

Nella cartolarizzazione sintetica il diritto di garanzia è considerato un diritto compreso nel contratto di finanza strutturata soltanto se è collegato ad attività specifiche e sufficientemente identificate, o identificabili, in conformità alle disposizioni dell'accordo e al diritto nazionale applicabile.

2. L'accordo che costituisce una struttura cartolarizzata che abbraccia le relazioni reciproche tra cedente, emittente, amministratore, gestore, gestore della liquidità e controparti dello swap e della protezione del credito è considerato rientrare nel contratto di finanza strutturata se tali relazioni reciproche sono connesse direttamente alle attività sottostanti e ai pagamenti da effettuare ai possessori degli strumenti strutturati attingendo ai proventi generati da tali attività. Dette relazioni reciproche comprendono le passività e i diritti relativi alle attività sottostanti, le passività nell'ambito degli strumenti emessi e gli accordi di garanzia, operazioni in derivati comprese, necessari per mantenere il flusso dei pagamenti nell'ambito di tali passività.

3. Il paragrafo 2 lascia impregiudicato il potere dell'autorità di risoluzione di decidere, caso per caso e considerata la specifica struttura del contratto di finanza strutturata conformemente all'articolo 76, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2014/59/UE, che in tale contratto di finanza strutturata rientrino anche altri accordi tra le parti di cui al paragrafo 2, quali contratti di servizio del prestito, non collegati direttamente alle attività sottostanti e ai pagamenti da effettuare.



*Articolo 7***Entrata in vigore**


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE1592



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/868 DELLA COMMISSIONE**del 19 maggio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA*

*Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	119,1
	TN	158,2
	TR	94,0
	ZZ	123,8
0709 93 10	TR	131,2
	ZZ	131,2
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	58,9
	MA	58,6
	TR	41,8
	ZA	88,5
	ZZ	62,0
0805 50 10	AR	123,2
	TR	65,0
	ZA	207,1
	ZZ	131,8
0808 10 80	AR	94,0
	BR	115,9
	CL	126,4
	CN	145,5
	NZ	158,4
	US	107,1
	ZA	100,2
	ZZ	121,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

17CE1593



DECISIONE (UE, Euratom) 2017/869 DEL CONSIGLIO
del 16 maggio 2017
relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 286, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta dell'Ungheria,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il mandato del sig. Szabolcs FAZAKAS è scaduto il 6 maggio 2016.
- (2) È opportuno pertanto procedere a una nuova nomina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Ildikó GÁLL-PELCZ è nominata membro della Corte dei conti per il periodo compreso tra il 1º settembre 2017 e il 31 agosto 2023.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
L. GRECH

¹⁾ Parere del 27 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/870 DELLA COMMISSIONE**del 15 maggio 2017****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kopi Arabika Gayo (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Kopi Arabika Gayo» presentata dall'Indonesia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Kopi Arabika Gayo» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Kopi Arabika Gayo» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 403 dell'1.11.2016, pag. 5.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO (UE) 2017/871 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2017

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (E 338-452) in alcune preparazioni di carni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) L'11 maggio 2015 la Repubblica ceca ha presentato una domanda di autorizzazione dell'impiego di acido fosforico, fosfati, difosfati, trifosfati e polifosfati («fosfati») come stabilizzanti nelle seguenti preparazioni di carni della Repubblica ceca: *Bílá klobása*, *Vinná klobása*, *Sváteční klobása* e *Syrová klobása*. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (4) L'uso dei fosfati è necessario per mantenere lo stato fisico-chimico e aumentare la capacità di formare legami di preparazioni di carni quali *Bílá klobása*, *Vinná klobása*, *Sváteční klobása* e *Syrová klobása*, in particolare quando sono immesse sul mercato in un imballaggio in atmosfera protettiva e con durata di conservazione prolungata. Secondo il richiedente, la necessità tecnica di tali additivi nelle pertinenti preparazioni di carni della Repubblica ceca è simile a quella che si riscontra in *breakfast sausages* e *Bráte*, prodotti per i quali l'uso dei fosfati è autorizzato nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 nella categoria di alimenti 08.2 «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004».
- (5) Il considerando 7 del regolamento (CE) n. 1333/2008 specifica che l'autorizzazione degli additivi alimentari dovrebbe tenere conto di altri fattori pertinenti per la questione in esame, inclusi, tra l'altro, i fattori tradizionali. È quindi opportuno mantenere sul mercato determinati prodotti tradizionali in alcuni Stati membri, a condizione che l'uso degli additivi alimentari in tali prodotti rispetti le condizioni generali e specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (6) Al fine di garantire l'applicazione uniforme dell'uso degli additivi contemplati dal presente regolamento, le pertinenti preparazioni di carni della Repubblica ceca saranno descritte in un documento di orientamento che illustra le categorie di alimenti nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari ⁽³⁾.
- (7) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), salvo nel caso in cui gli aggiornamenti in questione non possano avere un effetto sulla salute umana. L'uso dei fosfati come additivi alimentari è autorizzato in una vasta gamma di alimenti. La loro sicurezza è stata valutata dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, che ha stabilito la dose massima tollerabile giornaliera di 70 mg/kg di peso corporeo espressi in fosforo ⁽⁴⁾. Poiché la domanda di estensione dell'uso dei fosfati è limitata ad alcuni prodotti specifici

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/eu_rules_en.

⁽⁴⁾ Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, venticinquesima serie (pagina 13), 1991.



tradizionalmente utilizzati, non si prevede che tale estensione avrà un effetto significativo sull'esposizione complessiva ai fosfati. Pertanto, l'estensione dell'uso di tali additivi costituisce un aggiornamento dell'elenco dell'Unione che non può avere un effetto sulla salute umana e non è quindi necessario chiedere il parere dell'Autorità.

- (8) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria di alimenti 08.2 «Preparazioni di carni, quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004», la voce relativa ad acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (E 338-452) è sostituita dalla seguente:

«E 338-452	Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati	5 000	(1) (4)	Solo <i>breakfast sausages</i> : in tali prodotti la carne è macinata in modo da mischiare completamente il tessuto muscolare e quello adiposo, così da ottenere un'emulsione di fibre e grasso che conferisce ai prodotti il loro particolare aspetto; prosciutto di Natale finlandese salato, <i>burger meat</i> con un contenuto minimo di ortaggi e/o cereali del 4 % mischiati all'intero della carne, <i>Kasseler</i> , <i>Bräite</i> , <i>Surfjleisch</i> , <i>toorvorst</i> , <i>šasišökk</i> , <i>ahjupraad</i> , <i>Bilá klobása</i> , <i>Vinná klobása</i> , <i>Sváteční klobása</i> e <i>Syróná klobása</i> ».
------------	--	-------	---------	--



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/872 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 ⁽²⁾ della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.
- (2) La Repubblica di Corea ha comunicato alla Commissione che la sua autorità competente ha aggiunto un organismo di controllo all'elenco di organismi di controllo riconosciuti dalla Repubblica di Corea.
- (3) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.
- (4) «Abcert AG» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuta e non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (5) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda di «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA» per le categorie di prodotti A e D in relazione all'Angola e a Sao Tomé e Principe.
- (6) «Argencert SA» ha notificato alla Commissione di aver modificato il proprio indirizzo.
- (7) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Bioagricert S.r.l.» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, D ed E alla Malaysia e a Singapore e estendere il riconoscimento per la Cina alle categorie di prodotti B ed E.
- (8) «CCOF Certification Services» ha informato la Commissione che desidererebbe ritirare il riconoscimento per la categoria F in relazione al Messico. Pertanto non dovrebbe più figurare, per tale paese, nell'elenco di detta categoria contenuto nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (9) «Certisys» ha notificato alla Commissione di aver modificato il proprio indirizzo. Inoltre la Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Certisys» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D alla Repubblica democratica del Congo.

⁽¹⁾ GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GUL 334 del 12.12.2008, pag. 25).



- (10) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Control Union Certifications» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere il suo riconoscimento per Angola, Bielorussia, Ciad, Gibuti, Eritrea, Figi, Kosovo ⁽¹⁾, Liberia e Niger alle categorie di prodotti A, D, E ed F e per la Repubblica democratica del Congo e il Madagascar alle categorie di prodotti A, E ed F.
- (11) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «Ecocert SA» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D all'Egitto, estendere il riconoscimento per Monaco alla categoria di prodotti C e il riconoscimento per la Bosnia-Erzegovina alle categorie di prodotti E e F.
- (12) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda di «Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, C e D all'Indonesia.
- (13) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «IMOCert Latinoamérica Ltda» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D ad Argentina, Costa Rica, Guyana e Honduras. È inoltre giustificato estendere il riconoscimento di «IMOCert Latinoamérica Ltda» per Belize, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Repubblica dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela alla categoria di prodotti B.
- (14) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da «LACON GmbH» di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D a Bosnia-Erzegovina, Cile, Cuba, Etiopia e alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia e per le categorie di prodotti A e D a Repubblica dominicana, Kenya, Swaziland e Zimbabwe.
- (15) «ÖkoP Zertifizierungs GmbH» ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione nel paese terzo per il quale era riconosciuta. Pertanto non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (16) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di «Valsts SIA» Sertifikācijas testēšanas centrs» di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere «Valsts SIA» per le categorie di prodotti A, B, D, E ed F in relazione alla Russia e all'Ucraina.
- (17) L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 ⁽²⁾, contiene il nuovo modello dell'estratto del certificato di ispezione per le importazioni di prodotti biologici nell'ambito del nuovo sistema di certificazione elettronica cui si riferisce l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008. L'articolo 14, paragrafo 2, comma 4 (ex comma 5), si riferisce tuttora alla casella 15 invece della casella 14 dell'estratto. Inoltre la casella 14 dell'estratto e la corrispondente nota nell'allegato VI fanno erroneamente riferimento all'articolo 33 invece dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione ⁽³⁾. È necessario rettificare tali errori.
- (18) Occorre pertanto modificare e rettificare di conseguenza gli allegati III, IV e VI del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (19) Per motivi di chiarezza, le rettifiche del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione delle pertinenti modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

⁽¹⁾ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione, del 14 ottobre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi, e il regolamento (CE) n. 89/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni (GUL 282 del 19.10.2016, pag. 19).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GUL 250 del 18.9.2008, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

- 1) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento (CE) n. 1235/2008

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così rettificato:

- 1) all'articolo 14, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Al ricevimento del lotto, il destinatario compila la casella 14 dell'originale dell'estratto del certificato di ispezione per attestare che il ricevimento del lotto è stato effettuato in conformità dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 889/2008.»;

- 2) l'allegato VI è rettificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 19 aprile 2017.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Nel punto 5 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008, nel testo relativo alla Repubblica di Corea, è inserita la riga seguente:

«KR-ORG-023	Control Union Korea	www.controlunion.co.kr »
-------------	---------------------	--



ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

- 1) il testo relativo ad «Abcert AG» è soppresso;
- 2) dopo il testo relativo ad «**Agreco R.F. Göderz GmbH**» è inserito il seguente nuovo testo:

«**Agricert — Certificação de Produtos Alimentares LDA**»

1. Indirizzo: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portogallo
2. Sito Internet: www.agricert.pt
3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AO-BIO-172	Angola	x	—	—	x	—	—
ST-BIO-172	Sao Tomé e Principe	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino.
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.»;

- 3) nel testo relativo ad «**Argencert SA**», il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Indirizzo: Bouchard 644 6° piso 'A', C1106ABJ, Buenos Aires, Argentina»;

- 4) nel testo relativo a «**Bioagricert S.r.l.**», il punto 3 è così modificato:

- a) le seguenti righe sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«MY-BIO-132	Malaysia	x	—	—	x	x	—»
«SG-BIO-132	Singapore	x	—	—	x	x	—»

- b) nella riga riguardante la Cina è aggiunta una crocetta nelle colonne B ed E;

- 5) nel testo relativo a «**CCOF Certification Services**», al punto 3, nella riga riguardante il Messico, la crocetta nella colonna F è soppressa;

- 6) il testo relativo a «**Certisys**» è così modificato:

- a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Indirizzo: Avenue de l'Escrime/Schermlaan 85, 1150 Bruxelles/Brussel, Belgio»;

- b) al punto 3 la seguente riga è inserita nell'ordine dei numeri di codice:

«CD-BIO-128	Repubblica democratica del Congo	x	—	—	x	—	—»
-------------	----------------------------------	---	---	---	---	---	----



7) il testo relativo a «**Control Union Certifications**» è così modificato:

- a) nelle righe riguardanti Angola, Bielorussia, Ciad, Gibuti, Eritrea, Figi, Kosovo, Liberia e Niger è aggiunta una crocetta nelle colonne A, D, E ed F;
- b) nelle righe riguardanti la Repubblica democratica del Congo e il Madagascar è aggiunta una crocetta nelle colonne A, E ed F;

8) nel testo relativo a «**Ecocert SA**», il punto 3 è così modificato:

- a) la seguente riga è inserita nell'ordine dei numeri di codice:

«EG-BIO-154	Egitto	x	x	—	x	—	—»
-------------	--------	---	---	---	---	---	----

- b) nella riga riguardante la Bosnia-Erzegovina è aggiunta una crocetta nelle colonne E e F;

- c) nella riga riguardante Monaco, è aggiunta una crocetta nella colonna C;

9) nel testo relativo a «**Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)**», al punto 3, la seguente riga è aggiunta nell'ordine dei numeri di codice:

«ID-BIO-144	Indonesia	x	—	x	x	—	—»
-------------	-----------	---	---	---	---	---	----

10) nel testo relativo a «**IMOCert Latinoamérica Ltda.**», il punto 3 è così modificato:

- a) le seguenti righe sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«AR-BIO-123	Argentina	x	x	—	x	—	—»
«CR-BIO-123	Costa Rica	x	x	—	x	—	—»
«GY-BIO-123	Guyana	x	x	—	x	—	—»
«HN-BIO-123	Honduras	x	x	—	x	—	—»

- b) nelle righe riguardanti Belize, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Repubblica dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela, è aggiunta una crocetta nella colonna B;

- c) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Eccezioni: prodotti in conversione.»;

11) nel testo relativo a «**LACON GmbH**», al punto 3, le righe seguenti sono inserite nell'ordine dei numeri di codice:

«BA-BIO-134	Bosnia-Erzegovina	x	x	—	x	—	—»
«CL-BIO-134	Cile	x	x	—	x	—	—»
«CU-BIO-134	Cuba	x	x		x	—	—»
«DO-BIO-134	Repubblica dominicana	x	—	—	x	—	—»



«ET-BIO-134	Etiopia	x	x	—	x	—	—»
«KE-BIO-134	Kenya	x	—	—	x	—	—»
«MK-BIO-134	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	x	x	—	x	—	—»
«SZ-BIO-134	Swaziland	x	—	—	x	—	—»
«ZW-BIO-134	Zimbabwe	x	—	—	x	—	—»

12) il testo relativo a «**ÖkoP Zertifizierungs GmbH**» è soppresso;

13) è aggiunto il seguente nuovo testo:

«**Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”**»

1. Indirizzo: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126, Lettonia

2. Sito Internet: www.stc.lv

3. Numeri di codice, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:

Numero di codice	Paese terzo	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
RU-BIO-173	Russia	x	x	—	x	x	x
UA-BIO-173	Ucraina	x	x	—	x	x	x

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino.

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2018.»

ALLEGATO III

Nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1235/2008, il riferimento all'«articolo 33» nella casella 14 dell'estratto e nella relativa nota è sostituito dal riferimento all'«articolo 34».

17CE1597



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/873 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2017

relativo all'autorizzazione dell'L-triptofano prodotto da *Escherichia coli* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 82/471/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La direttiva 88/485/CEE della Commissione ⁽³⁾ ha autorizzato l'L-triptofano per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 82/471/CEE. Successivamente detto additivo per mangimi è stato iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 del medesimo, sono state presentate domande di rivalutazione dell'L-triptofano come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Sono state presentate anche domande di autorizzazione dell'L-triptofano per tutte le specie animali in conformità all'articolo 7 di tale regolamento. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Le domande riguardano l'autorizzazione dell'L-triptofano prodotto da *Escherichia coli* KCCM 11132P, *Escherichia coli* DSM 25084, *Escherichia coli* FERM BP-11200, *Escherichia coli* FERM BP-11354, *Escherichia coli* CGMCC 7.59 o *Escherichia coli* CGMCC 3667 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».
- (5) Nei suoi pareri dell'11 settembre 2013 ⁽⁴⁾, del 10 aprile 2014 ⁽⁵⁾, del 9 settembre 2014 ⁽⁶⁾, del 29 gennaio 2015 ⁽⁷⁾, del 10 settembre 2015 ⁽⁸⁾, del 1° dicembre 2015 ⁽⁹⁾, del 25 gennaio 2017 ⁽¹⁰⁾ e del 25 gennaio 2017 ⁽¹¹⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, l'L-triptofano prodotto da *Escherichia coli* KCCM 11132P, *Escherichia coli* DSM 25084, *Escherichia coli* FERM BP-11200, *Escherichia coli* FERM BP-11354, *Escherichia coli* CGMCC 7.59 ed *Escherichia coli* CGMCC 3667 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che è considerato un'efficace fonte dell'aminoacido essenziale triptofano per l'alimentazione animale; il richiedente l'autorizzazione per l'L-triptofano prodotto da *Escherichia coli* DSM 25084 ha fornito elementi di prova attestanti che, dopo aver apportato una modifica al processo di fabbricazione, il livello di endotossina dell'additivo è stato ridotto a un livello accettabile; l'L-triptofano supplementare, per essere pienamente efficace nei ruminanti, dovrebbe essere protetto dalla degradazione ruminale. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GUL 213 del 21.7.1982, pag. 8).

⁽³⁾ Direttiva 88/485/CEE della Commissione, del 26 luglio 1988, che modifica l'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GUL 239 del 30.8.1988, pag. 36).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2013; 11(10):3368.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2014; 12(5):3673.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2014; 12(10):3826.


⁽⁷⁾ EFSA Journal 2015; 13(2):4015.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2015; 13(9):4238.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2016; 14(1):4343.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2017; 15(2):4712.

⁽¹¹⁾ EFSA Journal 2017; 15(3):4705.



- (6) Dalla valutazione dell'L-triptofano emerge che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per l'L-triptofano, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. La sostanza specificata nell'allegato, autorizzata dalla direttiva 88/485/CEE della Commissione, e le premiscele contenenti tale sostanza possono essere immesse sul mercato fino al 12 dicembre 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 12 giugno 2017 e possono essere impiegate fino a esaurimento delle scorte.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 12 giugno 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 12 giugno 2017, possono essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 12 giugno 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 12 giugno 2017, possono essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Eia massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
3c440	—	L-triptofano	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>polvere con un tenore minimo del 98 % di L-triptofano (sulla sostanza secca);</p> <p>tenore massimo di 10 mg/kg di 1,1'-ethylidene-bis-L-tryptophan (1,1'-etilidene-bis-L-triptofano) (EBT)</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>L-triptofano prodotto mediante fermentazione con <i>Escherichia coli</i> KCCM 11132P o</p> <p><i>Escherichia coli</i> DSM 25084 o</p> <p><i>Escherichia coli</i> FERM BP-11200 o</p> <p><i>Escherichia coli</i> FERM BP-11354 o</p> <p><i>Escherichia coli</i> CGMCC 7.59 o</p> <p><i>Escherichia coli</i> CGMCC 3667.</p> <p>Formula chimica: C₁₁H₁₂N₂O₂</p> <p>N. CAS: 73-22-3</p>	Tutte le specie	—	—	—	<p>1. L-L-triptofano può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscelate. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelate devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.</p> <p>3. Il tenore di endotossina presente nell'additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un'esposizione massima all'endotossina di 1 600 UI endotossine/m³ di aria (?).</p>	12 giugno 2027

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			<p>Metodi di analisi ⁽¹⁾</p> <p>Per l'identificazione dell'L-triptofano nell'additivo per mangimi:</p> <p>— Food Chemical Codex «L-triptofano, monografia».</p> <p>Per la determinazione del triptofano negli additivi per mangimi e nelle premiscele:</p> <p>— cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata alla rilevazione a fluorescenza (HPLC-FD) — EN ISO 13904-2016.</p> <p>Per la determinazione del triptofano nell'additivo per mangimi, nelle premiscele, nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi:</p> <p>— cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC) accoppiata alla rilevazione a fluorescenza, regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1) (allegato III, parte G).</p>					<p>4. Per i ruminanti, l'L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale.</p> <p>5. Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo: tenore di umidità.</p>	

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

⁽²⁾ L'esposizione è stata calcolata in base al livello di endossina e al potenziale di polverizzazione dell'additivo secondo il metodo utilizzato dall'EFSA (EFSA Journal 2017;15(3):4705); metodo di analisi: Farmacopea europea 2.6.14. (endossine batteriche).



REGOLAMENTO (UE) 2017/874 DELLA COMMISSIONE**del 22 maggio 2017****che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) nelle preparazioni di coloranti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e specifica le condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Il 26 gennaio 2016 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'uso di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) come propellenti nelle preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, quali definiti nell'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 1333/2008. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (4) Il butano, l'isobutano e il propano usati come propellenti possono produrre la pressione necessaria a espellere preparazioni di coloranti da uno spray per ottenere una copertura omogenea adeguata dei coloranti sugli alimenti.
- (5) Nel 1991 il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha valutato la sicurezza di propano, butano e isobutano come solventi d'estrazione e ha concluso che tale uso è accettabile a condizione che il limite di residui negli alimenti sia di 1 mg/kg per sostanza ⁽³⁾.
- (6) Nel 1999 il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha espresso il proprio parere su propano, butano e isobutano come gas propellenti negli spray da cucina a base di olio vegetale e negli spray da cucina a base di emulsione acquosa ⁽⁴⁾ e ha concluso che, considerato il basso livello di residui di gas propellenti, l'uso per la cottura al forno e la frittura non desta preoccupazioni di tipo tossicologico.
- (7) I dati analitici forniti dal richiedente hanno confermato che un'ora dopo aver utilizzato lo spray su diversi alimenti i residui di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) sono inferiori al limite di 1 mg/kg.
- (8) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») quando tale aggiornamento non ha un potenziale effetto sulla salute umana. Poiché l'autorizzazione all'uso di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) come propellenti nelle preparazioni di coloranti costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1).⁽³⁾ Relazioni del comitato scientifico dell'alimentazione umana, 29ª serie, 1992.⁽⁴⁾ *Opinion on propane, butane and iso-butane as propellant gases for vegetable oil-based aerosol cooking sprays and water-based emulsion cooking sprays*. Comitato scientifico dell'alimentazione umana, 29.3.1999.

- (9) È pertanto opportuno autorizzare l'uso di butano (E 943a), isobutano (E 943b) e propano (E 944) come propellenti nelle preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, quali definiti nell'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 1333/2008. A causa del rischio di accensione e del tempo necessario ad abbassare i livelli di propellenti al di sotto del limite di 1 mg/kg, è opportuno rilasciare l'autorizzazione esclusivamente per uso professionale al fine di garantire che i protocolli industriali standardizzati siano rispettati e che il tempo trascorso tra l'uso dello spray e il consumo sia sufficiente ad assicurare il rispetto del limite accettabile di residui.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nell'allegato III, parte 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008, dopo la voce E 903 sono inserite le seguenti voci:

«E 943a	Butano	1 mg/kg nell'alimento finale	Preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, quali definiti nell'allegato II, parte C (esclusivamente per uso professionale).
E 943b	Isobutano	1 mg/kg nell'alimento finale	Preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, quali definiti nell'allegato II, parte C (esclusivamente per uso professionale).
E 944	Propano	1 mg/kg nell'alimento finale	Preparazioni di coloranti dei gruppi II e III, quali definiti nell'allegato II, parte C (esclusivamente per uso professionale).»

17CE1599



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/875 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO


Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	109,6
	TR	66,0
	ZZ	87,8
0707 00 05	TR	84,9
	ZZ	84,9
0709 93 10	TR	131,4
	ZZ	131,4
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	55,9
	MA	60,6
	TR	48,9
	ZA	44,6
	ZZ	52,5
0805 50 10	AR	112,1
	TR	153,6
	ZA	207,1
	ZZ	157,6
0808 10 80	AR	98,4
	BR	113,4
	CL	128,3
	CN	145,5
	NZ	153,0
	US	107,1
	ZA	101,2
ZZ	121,0	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

17CE1600



DECISIONE (UE) 2017/876 DEL CONSIGLIO**del 18 maggio 2017****relativa all'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è membro di diversi organismi internazionali per i prodotti di base, ma non è membro del Comitato consultivo internazionale del cotone («ICAC»).
- (2) In data 27 aprile 2004, 27 maggio 2008 e 10 maggio 2010 il Consiglio, nelle sue conclusioni concernenti rispettivamente il piano d'azione dell'UE riguardante le catene di prodotti agricoli di base, la dipendenza e la povertà, il partenariato UE-Africa a sostegno dello sviluppo del settore del cotone e il rafforzamento dell'azione dell'Unione nel settore dei prodotti di base, ha invitato la Commissione a valutare l'adesione dell'Unione all'ICAC.
- (3) Il 16 settembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, l'adesione dell'Unione all'ICAC conformemente all'articolo II, sezioni 1 e 2, del regolamento dell'ICAC, dichiarando che l'adesione all'ICAC è nell'interesse dell'Unione vista l'importanza del cotone per i suoi settori agricolo, industriale e commerciale. L'Unione è un produttore di cotone e da importatore netto di cotone, a partire dal 2009 è diventata esportatore netto. Inoltre, l'industria tessile e dell'abbigliamento dell'Unione è uno dei principali utilizzatori del tessuto di cotone. Il cotone rappresenta altresì un ambito importante della cooperazione europea allo sviluppo, in quanto l'Unione rimane uno dei principali donatori nel settore del cotone africano.
- (4) L'Unione verserà un contributo in conformità dell'articolo II, sezione 2 a., paragrafo 2, lettera c), del regolamento dell'ICAC. L'Unione non può essere ritenuta responsabile per gli eventuali arretrati finanziari attuali o futuri di qualsiasi membro dell'ICAC.
- (5) È necessario dopo l'adesione dell'Unione all'ICAC tener conto del Protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione del 1979 ⁽²⁾.
- (6) È opportuno, pertanto, che l'Unione aderisca all'ICAC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

È approvata, a nome dell'Unione, l'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone.

Il regolamento dell'ICAC è accluso alla presente decisione.

¹⁾ Approvazione del 16 maggio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

²⁾ GUL 291 del 19.11.1979, pag. 174.



Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a effettuare, a nome dell'Unione, la comunicazione di cui all'articolo II, sezione 2 a., del regolamento dell'ICAC.

Articolo 3


La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA



Indice

ARTICOLO I	MANDATO
ARTICOLO II	MEMBRI
ARTICOLO III	COMITATO CONSULTIVO
ARTICOLO IV	COMITATO PERMANENTE
ARTICOLO V	UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO PERMANENTE
ARTICOLO VI	SOTTOCOMITATI DEL COMITATO PERMANENTE
ARTICOLO VII	SEGRETARIATO
ARTICOLO VIII	PROCEDURE FINANZIARIE
ARTICOLO IX	INFORMAZIONI
ARTICOLO X	LINGUE
ARTICOLO XI	VOTAZIONE
ARTICOLO XII	COOPERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI
ARTICOLO XIII	MODIFICHE
ARTICOLO XIV	SOSTITUZIONE


Ufficio del segretariato

1629 K Street NW Suite 702
Washington DC 20006 USA

Telefono: (202) 463-6660

Fax: (202) 463-6950

E-mail: secretariat@icac.org



REGOLAMENTO
del
COMITATO CONSULTIVO INTERNAZIONALE DEL COTONE

Adottato dalla 31a riunione plenaria del 16 giugno 1972
(con modifiche fino all'11 dicembre 2015 alla 74a riunione plenaria)

ARTICOLO I — MANDATO

Le funzioni del Comitato consultivo internazionale del cotone (di seguito l'«ICAC») sono le seguenti:

- a. osservare e seguire da vicino l'evoluzione della situazione mondiale del cotone;
- b. raccogliere, diffondere e tenere statistiche complete, affidabili e puntuali, nonché altre informazioni concernenti la produzione, il commercio, il consumo, le scorte o i prezzi mondiali del cotone, di altre fibre tessili o di prodotti tessili, nella misura in cui riguardano l'economia cotoniera e non costituiscono duplicazioni dei mandati conferiti dai membri ad altri organismi internazionali;
- c. proporre ai membri dell'ICAC, quando e se del caso, tutte le misure che l'ICAC ritiene appropriate e realizzabili per rafforzare la collaborazione internazionale al fine di sviluppare e mantenere una sana economia cotoniera mondiale;
- d. costituire la sede in cui si svolgono le discussioni internazionali concernenti i prezzi del cotone, senza peraltro compromettere i dibattiti che si svolgono al contempo altrove, ad esempio nella UNCTAD. Tali scambi di opinione devono tenersi regolarmente sia in seno al comitato permanente sia in occasione delle riunioni plenarie annuali.

ARTICOLO II — MEMBRI


Sezione 1 — Criteri di adesione

- a. Tutti i membri delle Nazioni Unite o dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura che esprimono un interesse per il cotone possono aderire all'ICAC.
- b. Tutti gli altri governi che esprimono un interesse per il cotone possono presentare la propria candidatura per l'adesione.

Sezione 2 — Adesione: obblighi dei membri aderenti

L'adesione all'ICAC è disciplinata dalla seguente procedura:

- a. il richiedente invia al direttore esecutivo una comunicazione in cui dichiara:
 - (1) di avere un interesse per il cotone;
 - (2) di essere disposto a ottemperare agli obblighi previsti dalla qualità di membro per quanto concerne:
 - (a) l'accettazione del regolamento dell'ICAC in vigore a quella data;
 - (b) la comunicazione delle informazioni relative alla situazione del cotone e alle questioni connesse, conformemente alle condizioni previste dall'ICAC e da eventuali programmi di lavoro che possano essere adottati, di volta in volta, e
 - (c) il pagamento della propria quota associativa.
- b. Il comitato permanente o il comitato consultivo, secondo il caso, esamina quindi la comunicazione del richiedente.
- c. Di norma il comitato permanente conferma l'adesione di un richiedente che soddisfa i criteri di adesione a norma della sezione 1 a. del presente articolo in occasione della sua successiva riunione. Tuttavia, se la questione dell'adesione è sollevata in sede di riunione plenaria, il comitato consultivo conferma l'adesione.



- d. Il Comitato consultivo esamina una candidatura conformemente a quanto disposto dalla sezione 1 b. del presente articolo.
- e. Ogni volta che conferma o approva l'adesione di un richiedente all'ICAC, il comitato permanente o il comitato consultivo conferma al contempo l'importo del contributo finanziario valutato per tale richiedente per l'anno di adesione, conformemente alle disposizioni dalla sezione 4 c. del presente articolo.
- f. Il direttore esecutivo notifica per iscritto al richiedente interessato la decisione adottata.


Sezione 3 — Rinuncia alla qualità di membro

La rinuncia alla qualità di membro dell'ICAC è disciplinata dalla seguente procedura:

- a. ogni membro che intende ritirarsi dall'ICAC invia a tal fine una comunicazione al direttore esecutivo, indicando la data in cui intende rendere effettivo il proprio ritiro, che deve avvenire almeno 30 giorni dopo la ricezione dell'avviso da parte del direttore esecutivo.
- b. Il direttore esecutivo informa del ritiro il comitato consultivo o il comitato permanente, secondo il caso, e, preso atto della rinuncia, comunica al membro in questione la sua posizione finanziaria nei confronti dell'ICAC.

Sezione 4 — Obblighi finanziari dei membri

- a. Il contributo versato da ciascun membro è l'importo arrotondato a 100 dollari USD, risultante dalla somma di:
 - (1) una quota di base: il 40 per cento del contributo totale è ripartito equamente fra tutti i membri, e
 - (2) una quota proporzionale: il totale delle quote proporzionali è pari al fabbisogno di bilancio, meno l'importo delle quote di base. La quota proporzionale è determinata sulla base della media degli scambi di cotone grezzo (esportazioni più importazioni) delle ultime quattro campagne cotoniere (agosto-luglio) che si sono concluse prima dell'esercizio dell'ICAC cui sono imputabili tali contributi.
- b. Il periodo contributivo termina il 1° luglio di ogni anno e il relativo contributo viene versato entro i tre mesi successivi dell'esercizio dell'ICAC. Tutti i pagamenti ricevuti da un membro sono imputati al debito di maggior durata dovuto da tale membro all'ICAC.
- c. Il contributo iniziale di un membro all'ICAC è calcolato conformemente alle disposizioni della sezione 4 a. del presente articolo. Tale contributo iniziale è fissato proporzionalmente, sulla base del numero di trimestri completi restanti nell'esercizio dell'ICAC. La quota proporzionale è fissata sulla base del rapporto della media degli scambi che è stato utilizzato per calcolare le ultime quote proporzionali dei membri esistenti.
- d. Il contributo iniziale di un membro è dovuto alla data in cui l'adesione diviene effettiva e deve essere versato entro i successivi tre mesi.
- e. L'eventuale rinuncia o sospensione della qualifica di membro non comporta né la riduzione né il rimborso di qualsivoglia parte del contributo concernente l'esercizio dell'ICAC in cui avviene la rinuncia. Qualesivoglia contributo non ancora versato per quell'esercizio è esigibile alla data in cui il direttore esecutivo riceve la comunicazione di cui alla sezione 3 a. del presente articolo.
- f. Se un membro ha un ritardo di dodici mesi nel pagamento del contributo a esso spettante, fatto salvo il caso di importi minimi non superiori al 15 per cento del suo attuale contributo annuale, il direttore esecutivo comunica al membro interessato che, a meno che il pagamento non venga ricevuto entro sei mesi dalla data della comunicazione, la fornitura della documentazione e di altri servizi è interrotta. Se il pagamento non viene effettuato trascorsi altri sei mesi, la qualità di membro del membro in questione viene sospesa.
- g. Un membro che ha rinunciato alla qualità di membro, a norma della sezione 3 del presente articolo, o la cui qualità di membro è sospesa in virtù della sezione 4 f., non può essere riammesso in qualità di membro fintanto che non sia stato saldato almeno un quinto del debito complessivo nei confronti dell'ICAC. La qualità di membro è ancora in essere soltanto se non si accumulano ulteriori arretrati mentre esso versa la totalità di quanto dovuto all'ICAC e solo se tale membro continua a pagare quanto dovuto all'ICAC tramite rate di entità non inferiore a un quarto dell'importo restante per ciascun esercizio.



ARTICOLO III — COMITATO CONSULTIVO**Sezione 1 — Definizione**

Nel presente regolamento, per «comitato consultivo» si intende l'ICAC riunito in sessione plenaria.

Sezione 2 — Frequenza e sede delle riunioni

Le riunioni del comitato consultivo si tengono su invito dei membri. Di norma, le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta per anno civile. Il comitato permanente può convocare altre riunioni. Non possono essere accolte le proposte di ospitare le riunioni plenarie provenienti da membri che hanno più di un anno di arretrato nel pagamento delle quote dovute all'ICAC.

Nella misura del possibile, il comitato consultivo si riunisce alternatamente presso un membro esportatore e presso un membro importatore di cotone. Poiché la sede dell'organizzazione è negli Stati Uniti d'America, le riunioni si terranno con maggior frequenza in tale paese piuttosto che presso altri membri e in generale con intervalli non superiori a cinque anni.

Sezione 3 — Presenza alle riunioni

Per qualsivoglia proposta presentata all'ICAC da parte di un membro che voglia ospitare una riunione del comitato consultivo è sottinteso che le delegazioni di tutti i membri sono legittimate a presenziare e a partecipare alla riunione, se lo desiderano. Il comitato stesso può estendere gli inviti ai membri.

Sezione 4 — Procedura delle riunioni


- a. Per ogni riunione del comitato consultivo, il membro ospitante designa il presidente della riunione. Il presidente del comitato permanente ha funzione di primo vicepresidente. Il membro ospitante può designare uno o più vicepresidenti aggiuntivi. Il presidente della riunione presiede di norma le riunioni del comitato direttivo e le sessioni plenarie. Gli altri comitati designano il proprio presidente e vicepresidente.
- b. Il direttore esecutivo dell'ICAC esercita le funzioni di segretario generale e può nominare uno o più segretari generali aggiunti. Se il direttore esecutivo non è disponibile, il membro ospitante designa il segretario generale.
- c. Ogni membro comunica senza indugio al direttore esecutivo i nomi dei propri rappresentanti, supplenti e consulenti e trasmette qualsivoglia altra informazione, compreso il nome del capo delegazione, eventualmente necessaria per effettuare la registrazione.
- d. Nel corso delle discussioni relative a qualsivoglia questione, tutti i membri possono presentare una mozione d'ordine e chiedere di chiudere o aggiornare il dibattito. In ciascun caso, il presidente della riunione dichiara immediatamente la propria decisione che ha forza esecutiva, a meno che l'assemblea non decida altrimenti.

Sezione 5 — Mandato

- a. Nominare il direttore esecutivo, determinare il suo contratto di base e i suoi emolumenti.
- b. Esaminare e statuire su qualsiasi altra questione che rientri nel mandato dell'ICAC.

ARTICOLO IV — COMITATO PERMANENTE**Sezione 1 — Relazioni con il comitato consultivo**

- a. Fra due riunioni plenarie, il comitato consultivo è rappresentato a Washington DC da un comitato permanente a esso subordinato.
- b. Il comitato consultivo può delegare i propri poteri su questioni specifiche al comitato permanente; il comitato consultivo ha facoltà di modificare o ritirare tale delega.
- c. Tutte le decisioni adottate dal comitato permanente possono essere oggetto d'esame da parte del comitato consultivo.
- d. In occasione di ciascuna riunione del comitato consultivo, il presidente del comitato permanente riferisce sulle attività del comitato permanente dall'ultima riunione.



Sezione 2 — Membri

Tutti i membri dell'ICAC possono essere membri del comitato permanente.

Sezione 3 — Competenza, obblighi e responsabilità

a. Nel merito

- (1) costituire lo strumento per lo scambio di vedute relativamente agli sviluppi attuali e futuri della situazione internazionale del cotone.
- (2) Dare attuazione a tutte le direttive, decisioni e raccomandazioni del comitato consultivo.
- (3) Preparare i programmi di lavoro.
- (4) Vigilare affinché i programmi di lavoro siano attuati nella misura consentita dalle finanze dell'ICAC. Tale responsabilità comporta, ma non solo, i seguenti compiti:
 - (a) determinare il numero, la natura e la distribuzione delle relazioni e delle pubblicazioni;
 - (b) assegnare al segretariato o al sottocomitato pertinente gli aspetti del programma di lavoro adottato per i quali non intende riservarsi competenza esclusiva;
 - (c) migliorare le statistiche;
 - (d) curare le pubbliche relazioni.
- (5) Preparare l'ordine del giorno e il calendario per il comitato consultivo e formulare le raccomandazioni da sottoporre allo stesso comitato. L'ordine del giorno deve indicare la data e il luogo della successiva riunione del comitato consultivo.
- (6) Stabilire un rapporto praticabile di cooperazione con le Nazioni Unite, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, l'Istituto internazionale del cotone e altre organizzazioni internazionali che si occupano delle questioni d'interesse dell'ICAC.

b. Questioni finanziarie


Assicurare la vigilanza sulle finanze dell'ICAC. Tale responsabilità comprende, ma non solo, l'adozione di un bilancio di previsione delle spese e una tabella dei contributi dovuti da parte dei membri per il successivo esercizio dell'ICAC.

c. Questioni amministrative

- (1) Creare e mantenere a Washington DC un segretariato che comprende un direttore esecutivo e il suo personale (cfr. articolo VII).
- (2) Assumere il personale che riterrà necessario a tale scopo, tenuto conto del fatto che è auspicabile ricorrere, nella misura del possibile, ai servizi di personale qualificato appartenente ai membri partecipanti.
- (3) Nominare un nuovo direttore esecutivo e stabilirne le condizioni di lavoro, se del caso, nel periodo intermedio fra due riunioni del comitato consultivo.
- (4) Definire, nella misura che ritiene necessaria per l'efficace conduzione delle sue attività, i doveri e le responsabilità del proprio ufficio di presidenza o del segretariato.
- (5) Raccomandare le modifiche da apportare al presente regolamento.

Sezione 4 — Assegnazione dei lavori

Il comitato permanente può assegnare lavori a qualsivoglia sottocomitato su questioni che rientrano nelle competenze di detto sottocomitato.



Sezione 5 — Procedure del comitato permanente**a. Condizioni generali**

- (1) Le riunioni si tengono previa convocazione del presidente o del direttore esecutivo, su richiesta di un membro o per decisione del comitato permanente.
- (2) Di norma è dato un preavviso di almeno 10 giorni.
- (3) Le riunioni si tengono a porte chiuse a meno che il comitato permanente non decida altrimenti.

b. Numero legale

- (1) Il numero legale è costituito dalla presenza di delegati provenienti da un terzo dei membri.
- (2) In mancanza del numero legale, la riunione si tiene qualora siano rappresentati almeno otto membri. Tuttavia, il verbale della riunione indica, se del caso, quali decisioni sono state adottate in assenza del numero legale e quali membri si sono eventualmente astenuti in sede di adozione.
- (3) Tutte le decisioni così adottate sono di norma vincolanti. Tuttavia, i membri assenti o che hanno espresso riserve hanno la facoltà di presentare opposizione entro dieci giorni dalla data indicata nel verbale provvisorio; se il numero dei membri che si oppongono alla decisione è maggiore di quello di coloro che hanno votato a favore della decisione in sede di approvazione, la decisione è annullata e il verbale definitivo riporta l'avvenuto annullamento.

c. Ordine del giorno


- (1) L'approvazione dell'ordine del giorno è il primo atto di tutte le riunioni.
- (2) Il direttore esecutivo prepara un ordine del giorno provvisorio che trasmette a tutti i membri insieme con l'avviso di convocazione. Tutti i membri possono inserire un punto nell'ordine del giorno provvisorio, dandone comunicazione al direttore esecutivo almeno una settimana prima della riunione.
- (3) Durante una riunione è possibile aggiungere un punto all'ordine del giorno, fatto salvo il caso in cui la maggioranza dei membri presenti si opponga. Tuttavia, qualsiasi deliberazione concernente questo punto richiede l'unanimità per essere adottata in tale riunione.
- (4) Tutte le proposte avanzate per la prima volta nel corso di una riunione richiedono l'unanimità per essere adottate in tale riunione.

d. Verbali

- (1) Il verbale provvisorio delle riunioni è preparato in forma sintetica. La trascrizione integrale è redatta solo su richiesta del direttore esecutivo, di un membro dell'ufficio di presidenza o di un membro.
- (2) Chiunque assista a una riunione ha il diritto di esaminare il materiale che lo concerne o che gli viene attribuito. Tutte le modifiche devono essere comunicate al segretariato entro 10 giorni dalla riunione.
- (3) In seguito il verbale definitivo è trasmesso a tutti i membri.

ARTICOLO V — UFFICIO DI PRESIDENZA DEL COMITATO PERMANENTE**Sezione 1**

- a. I membri dell'ufficio di presidenza del comitato permanente sono il presidente, il primo vicepresidente e il secondo vicepresidente.
- b. I membri dell'ufficio di presidenza del comitato permanente sono eletti ad ogni riunione ordinaria del comitato consultivo e restano in carica fino all'elezione dei loro successori.
- c. In sede di elezione dei membri dell'ufficio di presidenza del comitato permanente, il comitato consultivo tiene conto:
 - (i) del fatto che è opportuno stabilire una rotazione su una base geografica più vasta possibile;
 - (ii) del fatto che è opportuno dare adeguata rappresentanza sia ai membri importatori che a quelli esportatori di cotone;
 - (iii) delle capacità, dell'interesse e della partecipazione ai lavori del comitato.



- d. Nello svolgimento delle proprie funzioni, i membri dell'ufficio di presidenza non percepiscono alcuna remunerazione dall'ICAC. Le spese affrontate dai membri dell'ufficio di presidenza non sono a carico dell'ICAC, a meno che il comitato permanente non decida altrimenti per incarichi particolari e specifici che comportano costi di trasferta.

Sezione 2 — Durata del mandato

I membri dell'ufficio di presidenza del comitato permanente restano in carica per un anno. In casi eccezionali, essi possono essere rieletti per un secondo mandato. Ogniqualvolta possibile, il primo vicepresidente succede al presidente uscente e il secondo vicepresidente succede al primo vicepresidente.

Sezione 3 — Procedure elettorali

Un comitato di nomina, aperto a tutti i membri, è convocato non più tardi di quattro mesi prima della riunione plenaria. Il comitato di nomina elegge il proprio presidente e riferisce al comitato permanente, il quale a sua volta rivolge le opportune raccomandazioni al comitato consultivo. I delegati del comitato permanente in rappresentanza dei membri che, al momento della riunione del comitato di nomina, hanno più di un anno di arretrati nel pagamento della quota di partecipazione all'ICAC non possono presentare la propria candidatura alla carica di membro dell'ufficio di presidenza del comitato permanente.

Sezione 4 — Presidente

- a. Il presidente è il primo membro dell'ufficio di presidenza a presiedere i lavori e membro di diritto di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro.
- b. Se per qualsiasi ragione il presidente è impossibilitato a portare a termine il suo mandato, il primo vicepresidente assume la carica di presidente ad interim fino all'elezione del nuovo presidente.

Sezione 5 — Vicepresidenti

- a. Il primo vicepresidente presiede le riunioni del comitato permanente in assenza o su richiesta del presidente.
- b. Il secondo vicepresidente presiede le riunioni del comitato permanente in assenza o su richiesta del presidente e/o del primo vicepresidente.
- c. Se per una qualsiasi ragione il primo vicepresidente non può portare a termine il proprio mandato, o se la sua posizione diventa vacante in quanto ha assunto le funzioni di presidente ad interim, a norma della sezione 4 b. del presente articolo, il secondo vicepresidente assume automaticamente la carica di primo vicepresidente ad interim per il periodo fino all'elezione del nuovo vicepresidente.

ARTICOLO VI — SOTTOCOMITATI DEL COMITATO PERMANENTE

Sezione 1 — Comitato permanente


Il comitato permanente può istituire sottocomitati o gruppi di lavoro, definire il loro mandato, scioglierli o revocare loro il mandato.

Sezione 2 — Sottocomitati

Tutti i membri del comitato permanente possono entrare a far parte di un sottocomitato o di un gruppo di lavoro.

Sezione 3 — Competenza, obblighi e responsabilità dei sottocomitati

- a. Ciascun sottocomitato:
 - (1) è responsabile nei confronti del comitato permanente dei lavori che gli sono affidati dal comitato consultivo o dal comitato permanente;
 - (2) può sottoporre qualsiasi altra questione di sua competenza al comitato permanente;



- (3) elegge il proprio presidente e vicepresidente. Se, per qualsivoglia ragione, il presidente di un sottocomitato è impossibilitato a proseguire l'esercizio delle sue funzioni, il vicepresidente di quel sottocomitato assume le funzioni di presidente e il sottocomitato elegge un nuovo vicepresidente;
- (4) può definire il proprio regolamento, a titolo ufficiale o ufficioso.

ARTICOLO VII — SEGRETARIATO

Sezione 1

Il segretariato è diretto da un direttore esecutivo, che ha un contratto di lavoro dipendente a tempo pieno remunerato ed esercita le proprie funzioni per il periodo specificato nel contratto di lavoro.

- a. Condizione per l'assunzione del direttore esecutivo è che egli non abbia alcun interesse finanziario sostanziale che possa pregiudicare la conduzione degli affari dell'ICAC e non richieda né riceva istruzioni da qualsivoglia autorità al di fuori dell'ICAC.
- b. La posizione retributiva del direttore esecutivo è pari a quella riservata agli altri membri del segretariato sotto tutti gli aspetti, fatta eccezione per la determinazione e l'applicazione degli adeguamenti al costo della vita degli stipendi e dei contributi pensionistici che saranno determinati, nel caso del direttore esecutivo, sulla base del sistema ONU.
- c. Il direttore esecutivo
 - (1) svolge le funzioni di:
 - (a) tesoriere dell'ICAC, pur non rispondendo personalmente dal punto di vista finanziario nel normale esercizio di tali funzioni;
 - (b) segretario generale del comitato consultivo;
 - (c) segretario del comitato permanente e dei suoi organi dipendenti, a meno che non deleghi le proprie responsabilità a un membro del personale;
 - (d) custode di tutti i fascicoli dell'ICAC;
 - (e) responsabile del personale del segretariato.
 - (2) Il direttore esecutivo si assume:
 - (a) la piena responsabilità del programma di lavoro affidato al segretariato;
 - (b) la responsabilità di preparare l'ordine del giorno, il calendario, i documenti tecnici, i verbali, gli avvisi e i resoconti delle riunioni;
 - (c) la responsabilità relativa a questioni protocollari e alle comunicazioni con i membri, con altri organismi internazionali e con gli organismi nazionali interessati al lavoro dell'ICAC.
 - (3) Il direttore esecutivo:
 - (a) rappresenta il comitato permanente in sede di organizzazione delle riunioni del comitato consultivo con i membri ospitanti;
 - (b) assegna, di concerto con i membri ospitanti, consulenti tecnici ai comitati durante le riunioni del comitato consultivo;
 - (c) prepara un bilancio annuale dettagliato da sottoporre al comitato permanente comprendente le seguenti rubriche: stipendi; contributi pensionistici; indennità di viaggio e trasferta; attrezzature per ufficio; affitti e imposte, fornendo un'indicazione delle risorse di personale da dedicare alle attività amministrative, tecniche e di altro genere;
 - (d) prepara la proposta di tabella di quote di associazione da sottoporre al comitato permanente;
 - (e) presenta, ogni tre mesi, un prospetto di spesa aggiornato e dettagliato a fronte del bilancio approvato.
 - (4) È responsabile di tutti gli altri compiti o responsabilità assegnatigli di volta in volta dal comitato consultivo o dal comitato permanente.



Sezione 2

È responsabilità del segretariato:

- a. chiedere ai membri le informazioni dettagliate di cui all'articolo IX nonché tutte le altre informazioni particolari che potrebbero essere richieste dal comitato consultivo o dal comitato permanente;
- b. sviluppare e mantenere meccanismi di scambio di informazioni relativamente al lavoro dell'ICAC con governi non membri, altre organizzazioni internazionali e organismi privati;
- c. preparare, pubblicare e diffondere un notiziario statistico trimestrale [la frequenza di questa pubblicazione è stata resa semestrale in occasione della 43a riunione plenaria], un riesame mensile della situazione mondiale [la frequenza di questa pubblicazione è stata resa bimestrale in occasione della 43a riunione plenaria] e il relativo comunicato stampa, conformemente alle norme definite dal comitato consultivo o dal comitato permanente;
- d. preparare qualsivoglia altra relazione o analisi richiesta dal comitato consultivo, dal comitato permanente, dai sottocomitati o dai gruppi di lavoro istituiti conformemente all'articolo VI, sezione 1;
- e. informare i membri delle riunioni del comitato consultivo, del comitato permanente e dei sottocomitati. Il direttore esecutivo decide chi informare delle altre riunioni.

Sezione 3

- a. I comunicati stampa o altri documenti volti a illustrare le posizioni o i pareri dell'ICAC sono pubblicati esclusivamente previo consenso del comitato consultivo o del comitato permanente, secondo il caso.
- b. Le dichiarazioni o gli articoli pubblicati dal segretariato di sua iniziativa riportano una clausola di esclusione di qualsiasi responsabilità dell'ICAC.

Sezione 4

È responsabilità dei membri designare un'agenzia di coordinamento che funga da punto di contatto principale con il segretariato.

ARTICOLO VIII — PROCEDURE FINANZIARIE**Sezione 1**

L'esercizio finanziario dell'ICAC ha inizio il 1° luglio.

Sezione 2


Per ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo presenta un bilancio di previsione delle spese e una tabella delle quote associative dei membri al comitato permanente, il quale ha facoltà di modificarli integralmente o parzialmente e le cui decisioni sono definitive, a meno che non vengano modificate dal comitato consultivo.

Sezione 3 — Contabilità

- a. Le spese sono iscritte nella contabilità dell'esercizio finanziario in cui sono stati effettivamente realizzati i pagamenti.
- b. Le entrate sono iscritte nella contabilità dell'esercizio finanziario in cui sono state effettivamente riscosse.
- c. Il segretariato prepara e presenta al comitato permanente gli estratti trimestrali della posizione finanziaria corrente dell'ICAC al 30 settembre, 31 dicembre, 31 marzo e 30 giugno.

Sezione 4 — Audit

- a. Il comitato permanente incarica un revisore dei conti di provata competenza e fa verificare i conti dell'ICAC almeno una volta l'anno.



- b. In caso di cambiamento della titolarità della funzione di direttore esecutivo, il comitato permanente può far eseguire un audit speciale.
- c. Ciascuna relazione del revisore dei conti è sottoposta al comitato permanente e alle agenzie di coordinamento per approvazione in sede di successiva riunione del comitato permanente, previo ricevimento della relazione da parte del segretariato.

Sezione 5 — Fondi

- a. Ferma restando una diversa deliberazione da parte del comitato permanente, tutti i fondi ricevuti dall'ICAC sono destinati a un fondo di rotazione. Il comitato permanente decide di volta in volta il massimale, espresso in dollari, dei prelievi dal fondo di rotazione effettuati con assegno dal segretariato; per importi uguali o superiori al massimale indicato è richiesta l'approvazione scritta da parte del presidente del comitato permanente. È fatto divieto a chiunque, compreso il direttore esecutivo, di staccare a proprio favore un assegno tratto su uno dei conti del comitato.
- b. È autorizzata la costituzione di un fondo di riserva per l'importo fissato di volta in volta dal comitato permanente. I prelievi dal fondo di riserva possono essere autorizzati dal comitato permanente, ma solo se l'importo disponibile nel fondo di rotazione non è sufficiente per coprire gli impegni o i debiti dell'ICAC. Tutti i prelievi effettuati dal fondo di riserva devono essere autorizzati e precisati in termini di importo e data di prelievo.

Sezione 6 — Investimenti

Gli importi eccedenti il fabbisogno corrente possono essere investiti in titoli di prima qualità denominati in dollari, fruttiferi a breve termine, oppure depositati in conti fruttiferi coperti da assicurazione federale, secondo le istruzioni del comitato permanente.

Sezione 7 — Cessione dei beni

- a. I mobili e le attrezzature d'ufficio che non sono più necessari all'ICAC possono essere ceduti conformemente alle procedure approvate dal comitato permanente.
- b. Se in un qualsiasi momento appare imminente lo scioglimento dell'ICAC, il comitato permanente adotta le misure che ritiene più appropriate per onorare gli impegni finanziari dell'ICAC e per la cessione di tutti i beni rimanenti.
- c. Tutti i beni restanti, dopo aver onorato tutti gli impegni finanziari, vengono assegnati ai membri in regola con il pagamento delle quote associative, proporzionalmente all'importo effettivamente versato da ciascun membro nel corso dell'esercizio corrente e dei tre esercizi precedenti.

Sezione 8 — Regime pensionistico

- a. Il comitato permanente è autorizzato a istituire un regime pensionistico per i dipendenti a tempo pieno del segretariato.
- b. In caso di istituzione di tale regime,
 - (1) l'ICAC versa nella cassa di tale regime contributi annuali pari almeno ai contributi annuali dei dipendenti partecipanti, ma non superiori al doppio di tali contributi.
 - (2) Il regime può essere modificato o annullato dal comitato permanente. In caso di annullamento del regime pensionistico o di scioglimento dell'ICAC, ogni dipendente partecipante riceverà un rimborso, composto dai suoi contributi e dai contributi versati dall'ICAC per suo conto, con i relativi interessi.

ARTICOLO IX — INFORMAZIONI

Sezione 1

Tramite le rispettive agenzie di coordinamento, i membri forniscono le informazioni disponibili che possono essere richieste per lo svolgimento del programma di lavoro. Non appena disponibili, tali informazioni sono trasmesse direttamente al segretariato con il mezzo più rapido.



Sezione 2

Se non diversamente indicato, ogni mese vengono fornite le seguenti informazioni, fatta eccezione per i dati concernenti i regolamenti, che sono trasmessi soltanto in caso di modifiche o su richiesta specifica del segretariato.

- a. Le quantità di fibra di cotone in unità locali compresa, se possibile, una ripartizione per le seguenti categorie di lunghezza dei fiocchi: meno di 3/4 di pollice, da 3/4 di pollice a 1-3/8 di pollice, da 1-3/8 di pollice e oltre, o il loro equivalente metrico.
 - (1) Le scorte classificate per paese di produzione, alla fine di ogni mese:
 - (a) negli stabilimenti di lavorazione e in altri centri di utilizzo,
 - (b) nei depositi pubblici e privati, in transito e in tutti gli altri siti.
 - (2) I dati sulla sgranatura (o pressatura).
 - (3) I dati sulle importazioni, classificate per paese di produzione oppure, se non disponibili, per paese d'origine.
 - (4) Il consumo, classificato per paese di produzione, per quanto possibile:
 - (a) nelle filande e in altre fabbriche;
 - (b) nelle famiglie (stime annue).
 - (5) I dati sul cotone incenerito o altrimenti distrutto (stime annue).
 - (6) I dati sulle esportazioni, classificate per paese di destinazione e, se possibile, per varietà.
 - (7) I dati sulle riesportazioni, classificate per paese di destinazione.
- b. Indicazioni sulle previsioni di produzione, quali le zone da destinare alle piantagioni di cotone, le vendite di fertilizzanti, la distribuzione delle sementi, l'intenzione degli agricoltori di produrre cotone, i controlli e gli obiettivi governativi in materia di superfici.
- c. Le previsioni e le stime relative alle superfici in cui è stato piantato e raccolto il cotone, alle rese e alla produzione per varietà, non appena disponibili e almeno una volta nel periodo della semina e una volta a maturazione del raccolto. Le informazioni relative ai raccolti sono espresse preferibilmente in termini di fibra di cotone, ma quando sono disponibili solo i dati sulle sementi si dovrebbe fornire qualche indicazione sulla produzione di fibra di cotone.
- d. Le statistiche mensili, trimestrali o annuali, a seconda dei casi, relative alla produzione, alle importazioni per paese d'origine e alle esportazioni per paese di destinazione, espresse preferibilmente in unità di quantità, di filato e di pezze di tessuto.
- e. Le agenzie di coordinamento sono invitate a comunicare senza indugio, a parte la relazione mensile ordinaria, tutte le modifiche intervenute nei regolamenti dei membri in materia di cotone.

Sezione 3

I membri collaborano con il segretariato per fornirgli le informazioni disponibili, se necessarie al programma di lavoro, concernenti la produzione, le importazioni, le esportazioni e i prezzi delle fibre e dei tessuti cellulosici e non cellulosici artificiali.

ARTICOLO X — LINGUE


Sezione 1

Le lingue ufficiali e di lavoro dell'ICAC sono l'inglese, il francese, lo spagnolo, il russo e l'arabo.

Sezione 2

Per le riunioni del comitato consultivo:

- a. il comitato permanente decide quali servizi d'interpretazione saranno forniti dall'ICAC. L'ICAC non sostiene alcuna spesa concernente tali servizi che non sia iscritta in bilancio;
- b. le dichiarazioni ufficiali da parte dei membri sono fornite almeno in una delle lingue ufficiali.



Sezione 3

Per ragioni di ordine esclusivamente pratico, le riunioni del comitato permanente e dei suoi organismi dipendenti si tengono di norma in lingua inglese.

Sezione 4

- a. Sono pubblicati in inglese, francese e spagnolo:
 - il sunto dei dibattiti delle riunioni del comitato consultivo;
 - il riesame mensile della situazione mondiale cotoniera [la frequenza di questa pubblicazione è stata resa bimestrale in occasione della 43ª riunione plenaria];
 - i verbali del comitato permanente [la traduzione in francese e spagnolo è stata sospesa a seguito in occasione della 43ª riunione plenaria].
- b. Sono pubblicati in tutte le lingue ufficiali:
 - l'esame annuale della situazione cotoniera mondiale;
 - la relazione del presidente del comitato permanente;
 - la relazione del direttore esecutivo;
 - la dichiarazione finale della riunione plenaria.
- c. Il comitato permanente definisce quali altri documenti di merito vadano stampati nelle varie lingue tenuto conto della loro utilità per i membri e delle ripercussioni di bilancio.

ARTICOLO XI — VOTAZIONE**Sezione 1**

- a. In fase decisionale, il comitato consultivo e il comitato permanente si sforzano di conseguire l'unanimità.
- b. Nel caso in cui in sede di comitato consultivo non si raggiunga un consenso su una determinata questione, questa può essere sottoposta al comitato consultivo, a meno che non sia specificato in questo o in altri regolamenti dell'ICAC che la questione debba essere messa ai voti in sede di comitato permanente. Il comitato consultivo delibera per consenso. Nel caso in cui in sede di comitato consultivo non si raggiunga un consenso, la questione può essere messa ai voti su richiesta di un membro, nel qual caso una raccomandazione o una proposta è adottata a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.
- c. Ogni membro ha diritto a un voto.
- d. L'astensione non è considerata un voto.
- e. Di norma, la votazione ha luogo per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei membri presenti e votanti non chieda di procedere al voto per appello nominale. Qualora un membro ne faccia richiesta, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

ARTICOLO XII — COOPERAZIONE CON ALTRE ORGANIZZAZIONI**Sezione 1**

- a. L'ICAC collabora con altre organizzazioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali. Il comitato permanente individua le organizzazioni, nonché la natura e la portata di tale collaborazione.
- b. Tali organizzazioni, nonché i governi non membri e il pubblico, previa autorizzazione da parte del membro ospitante, possono essere invitati a presenziare alle sedute del comitato consultivo. Il comitato consultivo o il comitato permanente definiscono le condizioni della loro partecipazione alle riunioni.

ARTICOLO XIII — MODIFICHE

Il presente regolamento può essere modificato soltanto dal comitato consultivo, a meno che quest'ultimo non lo trasmetta specificamente al comitato permanente a tale scopo.


ARTICOLO XIV — SOSTITUZIONE

Il presente regolamento, adottato il 16 giugno 1972, sostituisce tutti gli atti, le risoluzioni o i regolamenti precedenti incompatibili con le sue disposizioni.



Indice

Adesione	1-4, 7
Agenzia di coordinamento	9
Bilancio	2, 5, 8-9, 12
Comitato consultivo	1-9, 12-13
Comitato direttivo	3
Comitato permanente	1-10, 12-13
Contributo	2-3, 5, 7-10
Cooperazione	5, 13
Direttore esecutivo	1-6, 8-10, 12
Finanze	4-5
Fondi	9-10
Informazioni	1-2, 4, 9, 11
Lingue	12
Numero legale	5
Ordine del giorno	5-6, 8
Presidente	3-5, 7, 10, 12
Programma di lavoro	2, 4, 8, 11
Riunione plenaria	1-4, 7, 9, 12
Segretariato	4-6, 8-11
Segretario generale	3, 8
Verbale	5-6, 8, 12
Vicepresidente	3, 6-7
Votazione	12-13

17CE1601

DECISIONE (UE) 2017/877 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2017

sulla proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!»

[notificata con il numero C(2017) 3382]

(il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'oggetto della proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!» fa riferimento agli «atti giuridici che dimostrano chiaramente l'intenzione di eliminare le disuguaglianze retributive tra gli Stati membri e che, per raggiungere tale obiettivo, prevedono una coesione più efficiente di tali Stati».
- (2) Gli obiettivi dichiarati della proposta d'iniziativa dei cittadini sono definiti in questi termini: «A causa delle significative differenze retributive la circolazione dei lavoratori è unidirezionale. La forte emigrazione fa aumentare il distacco degli Stati membri meno favoriti. Parallelamente, gli Stati membri più ricchi considerano l'afflusso massiccio di lavoratori lesivo dei loro interessi, il che spacca in due l'UE. L'UE deve dimostrare chiaramente la propria intenzione di eliminare le disuguaglianze retributive che incidono sulla libera circolazione dei lavoratori e, a tal fine, ha bisogno di una coesione più efficiente per garantire la propria sopravvivenza.»
- (3) Gli atti giuridici dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati possono essere adottati:
 - in merito agli orientamenti di cui gli Stati membri devono tenere conto nelle rispettive politiche in materia di occupazione,
 - in relazione al Fondo sociale europeo, che ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale,
 - al fine di definire i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali, a condizione che le azioni da finanziare portino al rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.
- (4) Gli atti giuridici dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati che hanno per obiettivo di sostenere e integrare le attività degli Stati membri possono essere adottati, tra l'altro, nei settori delle condizioni di lavoro, della sicurezza sociale e della protezione sociale dei lavoratori, della protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, dell'informazione e della consultazione dei lavoratori, della rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, dell'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, della lotta contro l'esclusione sociale e della modernizzazione dei regimi di protezione sociale. Tali atti tuttavia non possono applicarsi alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.
- (5) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, stabilendo, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
- (6) A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione dei cittadini e rendere l'Unione più accessibile.

⁽¹⁾ GUL 65 dell'11.3.2011, pag. 1.



- (7) Per tali motivi è opportuno considerare che la proposta d'iniziativa dei cittadini in questione non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del richiamato regolamento.
- (8) La proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!» dovrebbe pertanto essere registrata. Tuttavia, le dichiarazioni di sostegno per questa proposta d'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere raccolte solo nella misura in cui essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati nei settori di cui ai considerando 3 e 4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!» è registrata.
2. Tuttavia, le dichiarazioni di sostegno per questa proposta d'iniziativa dei cittadini possono, nella misura in cui essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati nei settori delle condizioni di lavoro, della sicurezza sociale e della protezione sociale dei lavoratori, della protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, dell'informazione e della consultazione dei lavoratori, della rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, dell'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, della lotta contro l'esclusione sociale e della modernizzazione dei regimi di protezione sociale, essere raccolte solo nei limiti in cui tali atti giuridici non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 22 maggio 2017.


Articolo 3

Gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Let us reduce the wage and economic differences that tear the EU apart!», rappresentati da Márton GYÖNGYÖSI e Jaak MADISON in veste di referenti, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2017

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Primo vicepresidente

17CE1602



DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-GEORGIA**del 20 marzo 2015****recante adozione del suo regolamento interno [2017/878]**

IL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), in particolare l'articolo 65,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 431 dell'accordo, sono state applicate parti dell'accordo in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (2) A norma dell'articolo 65, paragrafo 2, dell'accordo, il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS») deve prendere in considerazione qualsiasi questione relativa all'attuazione del capo 4 (misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo
- (3) A norma dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'accordo, il sottocomitato SPS deve adottare il proprio regolamento interno.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento interno del sottocomitato SPS, riportato in allegato, è adottato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Tbilisi, il 20 marzo 2015

*Per il sottocomitato SPS**Il presidente*


Nodar KERESLIDZE

I segretari

L. INAURI

R. FREIGOFAS

¹⁾ GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.



ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER LE MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE UE-GEORGIA*Articolo 1***Disposizioni generali**

1. Il sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), istituito in conformità all'articolo 65, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («l'accordo») assiste alla riunione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo (il «comitato di associazione riunito nella formazione Commercio») nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato SPS svolge le funzioni indicate all'articolo 65, paragrafo 2, dell'accordo alla luce degli obiettivi del titolo IV, capo 4 di cui all'articolo 50 dell'accordo.
3. Il sottocomitato SPS è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Georgia responsabili per le questioni sanitarie e fitosanitarie.
4. Un rappresentante della Commissione europea o della Georgia responsabile per le questioni sanitarie e fitosanitarie esercita le funzioni di presidenza del sottocomitato SPS in conformità all'articolo 2.
5. Le parti del presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 428 dell'accordo.

*Articolo 2***Presidenza**

Le parti si alternano ogni dodici mesi nell'esercizio della presidenza del sottocomitato SPS. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

*Articolo 3***Riunioni**

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato SPS si riunisce una prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo e successivamente su richiesta di una delle parti o almeno una volta l'anno.
2. Ogni riunione del sottocomitato SPS è convocata dalla presidenza in una sede e ad una data convenute dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal presidente del sottocomitato SPS non più tardi di 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Quando possibile, la riunione ordinaria del sottocomitato SPS è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. Le riunioni del sottocomitato SPS possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato, come in videoconferenza o audioconferenza.
5. Al di fuori delle riunioni il sottocomitato SPS può esaminare qualsiasi questione per corrispondenza.



*Articolo 4***Delegazioni**

Prima di ogni riunione le parti sono informate dal il segretariato del sottocomitato SPS della composizione prevista delle delegazioni di ogni parte che partecipa alla riunione.

*Articolo 5***Segretariato**


1. Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Georgia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato SPS ed eseguono i compiti di segreteria congiuntamente, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.
2. Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è informato di ogni decisione, parere, raccomandazione, relazione e altre azioni concordate del sottocomitato SPS.

*Articolo 6***Corrispondenza**

1. La corrispondenza indirizzata al sottocomitato SPS è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato del sottocomitato SPS provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato SPS sia trasmessa al presidente del sottocomitato e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 7.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato a nome del presidente stesso. Se del caso, tale corrispondenza è diffusa con le modalità di cui all'articolo 7.

*Articolo 7***Documenti**

1. I documenti sono diffusi dai segretari del sottocomitato SPS.
2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e mette sistematicamente in copia di tale corrispondenza il segretario della Georgia nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. Il segretario della Georgia distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti della Georgia e mette sistematicamente in copia di tale corrispondenza il segretario dell'Unione, nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
5. I segretari del sottocomitato SPS fungono da punti di contatto per gli scambi di cui all'articolo 58 dell'accordo.



*Articolo 8***Riservatezza**


Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato SPS non sono pubbliche. Se una parte comunica al sottocomitato SPS informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

*Articolo 9***Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il segretariato del sottocomitato SPS stabilisce un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione in base alle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, non più tardi di 21 giorni di calendario prima della data della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 non più tardi di 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. L'ordine del giorno è adottato dal sottocomitato SPS all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Previo consenso dell'altra parte, il presidente del sottocomitato SPS può invitare, secondo l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni del sottocomitato SPS per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato SPS può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

*Articolo 10***Verbale e conclusioni operative**

1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai segretari del sottocomitato SPS.
2. Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:
 - a) un elenco dei partecipanti alla riunione, dei funzionari che li accompagnavano ed un elenco di eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;
 - b) la documentazione presentata al sottocomitato SPS;
 - c) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del sottocomitato SPS; e
 - d) le conclusioni operative della riunione, come previsto al paragrafo 4.
3. Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato SPS per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato SPS. Ne è inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.



4. Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del sottocomitato SPS della parte che detiene la presidenza del sottocomitato SPS e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, non più tardi di 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato SPS adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono allegate al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del sottocomitato SPS. A tal fine il sottocomitato SPS adotta un modello che consenta di monitorare ciascuna azione in relazione a un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni e raccomandazioni

1. Il sottocomitato SPS ha il potere di adottare decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte come previsto all'articolo 65 dell'accordo. Tali decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e azioni congiunte sono adottati per consenso tra le parti dopo il completamento delle rispettive procedure interne di adozione. Le decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.
2. Ogni decisione, raccomandazione, relazione o parere è firmato dal presidente del sottocomitato SPS e autenticato dai segretari del sottocomitato SPS. Fatto salvo il paragrafo 3, il presidente firma tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione o la raccomandazione.
3. Il sottocomitato SPS può prendere decisioni, formulare raccomandazioni e adottare pareri mediante procedura scritta, se le parti decidono in tal senso, una volta espletate le rispettive procedure interne per l'adozione. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale sono comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare tali termini in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, la decisione, la raccomandazione, la relazione o il parere è firmato dal presidente e autenticato dai due segretari.
4. Gli atti del sottocomitato SPS recano, rispettivamente, il titolo di «decisione», «parere», «raccomandazione» o «relazione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
5. Le decisioni, le raccomandazioni, le relazioni e i pareri sono trasmessi alle parti.
6. Ciascuna delle parti può decidere se pubblicare le decisioni, i pareri e le raccomandazioni del sottocomitato SPS nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il sottocomitato SPS presenta una relazione al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» sulle sue attività e su quelle dei gruppi di lavoro tecnici o dei gruppi ad hoc istituiti dal sottocomitato SPS. La relazione è presentata 25 giorni di calendario prima della riunione annuale regolare del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

Articolo 13

Lingue

1. Le lingue di lavoro del sottocomitato SPS sono l'inglese e il georgiano.
2. Salvo decisione contraria, il sottocomitato SPS delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.



*Articolo 14***Spese**

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato SPS sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e georgiano di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.


L'interpretazione e la traduzione dalle o nelle altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

*Articolo 15***Modifica del regolamento interno**

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 65, paragrafo 5, dell'accordo.

*Articolo 16***Gruppi di lavoro tecnici e gruppi ad hoc**

1. Mediante una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 6, dell'accordo, il sottocomitato SPS può creare o sopprimere, se del caso, gruppi di lavoro tecnici o gruppi di lavoro ad hoc, anche a carattere scientifico o gruppi di esperti.
2. La composizione dei gruppi di lavoro ad hoc non deve necessariamente essere limitata ai rappresentanti delle parti. Le parti provvedono affinché i membri di qualsiasi gruppo istituito dal sottocomitato SPS rispettino le prescrizioni del caso in materia di riservatezza.
3. Salvo decisione contraria delle parti, i gruppi istituiti dal sottocomitato SPS operano sotto l'autorità del sottocomitato stesso, a cui riferiscono.
4. In caso di necessità, le riunioni dei gruppi di lavoro possono svolgersi di persona o tramite videoconferenza o audioconferenza.
5. La segreteria del sottocomitato SPS riceve copia di tutta la corrispondenza, documenti e comunicazioni pertinenti riguardo l'attività dei gruppi di lavoro.
6. I gruppi di lavoro hanno il potere di formulare raccomandazioni per iscritto al sottocomitato SPS. Le raccomandazioni sono formulate per consenso e comunicate al presidente del sottocomitato SPS, il quale le trasmette come previsto all'articolo 7.
7. Il presente regolamento interno si applica, mutatis mutandis, a qualsiasi gruppo di lavoro tecnico o gruppo di lavoro ad hoc istituito dal sottocomitato SPS, salvo diversamente disposto dal presente articolo. I riferimenti alla riunione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» si intendono come riferimenti al sottocomitato SPS.

17CE1603

**DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-
GEORGIA**
del 25 novembre 2015
recante adozione del suo regolamento interno [2017/879]

IL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), in particolare l'articolo 179,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 431 dell'accordo, sono state applicate parti dell'accordo in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (2) A norma dell'articolo 179 dell'accordo, il sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG») deve sorvegliare l'evoluzione dell'accordo per quanto riguarda le indicazioni geografiche e deve fungere da forum per la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche.
- (3) A norma dell'articolo 179, paragrafo 2, dell'accordo, il sottocomitato IG deve stabilire il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento interno del sottocomitato IG, riportato in allegato, è adottato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Tbilisi, il 25 novembre 2015

*Per il sottocomitato per le indicazioni
geografiche*
Il presidente
Nikolos GOGILIDZE

⁽¹⁾ GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.



ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-GEORGIA

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche («sottocomitato IG»), istituito in conformità all'articolo 179 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra («l'accordo») assiste alla riunione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 408, paragrafo 4, dell'accordo (il «comitato di associazione riunito nella formazione Commercio») nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato IG svolge le sue funzioni indicate all'articolo 179 dell'accordo.
3. Il sottocomitato IG è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Georgia, responsabili in materia di indicazioni geografiche.
4. Ciascuna parte nomina un capo delegazione che funge da persona di contatto per tutte le questioni che riguardano il sottocomitato IG.
5. I capi delegazione esercitano le funzioni di presidenza del sottocomitato IG in conformità all'articolo 2.
6. Ogni capo delegazione può delegare le funzioni di capo delegazione, in tutto o in parte, a un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al capo delegazione vale anche per il supplente designato.
7. Le parti di cui al presente regolamento interno sono definite secondo quanto previsto all'articolo 428 dell'accordo.

Articolo 2


Presidenza

Le parti si alternano ogni dodici mesi nell'esercizio della presidenza del sottocomitato IG. Il primo periodo ha inizio alla data della prima riunione del Consiglio di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 3

Riunioni

1. Salvo diverso accordo tra le parti, il sottocomitato IG si riunisce su richiesta di una delle parti, a turno nell'Unione e in Georgia, e in ogni caso entro 90 giorni di calendario dalla richiesta.
2. Ogni riunione del sottocomitato IG è convocata dalla presidenza in una sede e a una data convenute dalle parti. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal presidente del sottocomitato IG non più tardi di 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Quando possibile, la riunione ordinaria del sottocomitato IG è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. A titolo di eccezione, le riunioni del sottocomitato IG possono svolgersi con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnologico concordato dalle parti, compresa la videoconferenza.



*Articolo 4***Delegazioni**

Prima di ogni riunione le parti sono informate dal segretariato del sottocomitato IG, della composizione prevista delle delegazioni di ciascuna parte che partecipa alla riunione.

*Articolo 5***Segretariato**

1. Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Georgia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato IG ed eseguono i compiti di segreteria congiuntamente, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.
2. Il segretariato del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» è informato di tutte le decisioni, pareri, raccomandazioni, relazioni e altre azioni concordate del sottocomitato IG.

*Articolo 6***Corrispondenza**


1. La corrispondenza indirizzata al sottocomitato IG è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informerà il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato del sottocomitato IG provvede affinché la corrispondenza indirizzata al sottocomitato IG sia trasmessa al presidente del sottocomitato e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 7.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato a nome del presidente stesso. Se del caso, tale corrispondenza è diffusa con le modalità di cui all'articolo 7.

*Articolo 7***Documenti**

1. I documenti sono diffusi dai segretari del sottocomitato IG.
2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e mette sistematicamente in copia di tale corrispondenza il segretario della Georgia nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».
4. Il segretario della Georgia distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti della Georgia e mette sistematicamente in copia di tale corrispondenza il segretario dell'Unione nonché i segretari del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

*Articolo 8***Riservatezza**

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato IG non sono pubbliche. Se una parte comunica al sottocomitato IG informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.



*Articolo 9***Ordine del giorno delle riunioni**


1. Il segretariato del sottocomitato IG stabilisce un ordine del giorno provvisorio nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione sulla base delle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, non più tardi di 21 giorni di calendario prima della data della riunione.
2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 non più tardi di 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. L'ordine del giorno è adottato dal presidente e dall'altro capo delegazione all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
4. Previo consenso dell'altra parte, il presidente del sottocomitato IG può invitare, secondo l'occasione, rappresentanti di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
5. Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato IG può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

*Articolo 10***Verbale e conclusioni operative**

1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai segretari del sottocomitato IG.
2. Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:
 - a) un elenco dei partecipanti alla riunione, dei funzionari che li accompagnavano e di eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;
 - b) la documentazione presentata al sottocomitato IG;
 - c) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del sottocomitato IG; e
 - d) le conclusioni operative della riunione, se necessario, come previsto al paragrafo 4.
3. Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato IG per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato IG. Ne è inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7.
4. Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del sottocomitato IG della parte che detiene la presidenza del sottocomitato IG e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno, entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato IG adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono allegate al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del sottocomitato IG. A tal fine il sottocomitato IG adotta un modello che consenta di monitorare ciascuna azione in relazione a un termine specifico.

*Articolo 11***Decisioni**

1. Il sottocomitato IG ha il potere di adottare decisioni nei casi di cui all'articolo 179, paragrafo 3, dell'accordo. Tali decisioni sono adottate per consenso tra le parti una volta espletate le rispettive procedure interne di adozione. Esse sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.



2. Ogni decisione è firmata dal presidente del sottocomitato IG e autenticata dai segretari del sottocomitato IG. Fatto salvo il paragrafo 4, il presidente firma tali documenti nel corso della riunione nella quale è adottata la decisione o la raccomandazione.
3. Il sottocomitato IG può adottare decisioni o approvare relazioni mediante procedura scritta, se le parti decidono in tal senso, una volta espletate le rispettive procedure interne per l'adozione. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale sono comunicate le eventuali riserve o modifiche. Previa consultazione delle parti, il presidente può abbreviare tali termini in funzione delle esigenze di un caso specifico. Una volta concordato il testo, ogni decisione o relazione è firmata dal presidente e autenticata dai segretari.
4. Gli atti del sottocomitato IG recano, rispettivamente, il titolo di «decisione» o «relazione». Ogni decisione entra in vigore alla data della sua adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
5. Le decisioni sono trasmesse ad entrambe le parti.
6. Ciascuna delle parti può decidere se pubblicare le decisioni del sottocomitato IG nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il sottocomitato doganale riferisce in merito alle proprie attività al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» a ogni riunione annuale di tale comitato.

Articolo 13

Lingue

1. Le lingue di lavoro del sottocomitato IG sono l'inglese e il georgiano.
2. Salvo decisione contraria, il sottocomitato IG delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.

Articolo 14

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del sottocomitato IG sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e georgiano di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.

L'interpretazione e la traduzione dalle o nelle altre lingue sono direttamente a carico della parte richiedente.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato IG a norma dell'articolo 179, paragrafo 2 dell'accordo.



REGOLAMENTO (UE) 2017/880 DELLA COMMISSIONE**del 23 maggio 2017**

che stabilisce norme sull'applicazione di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in un prodotto alimentare specifico a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie e di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie a norma del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Le sostanze farmacologicamente attive sono classificate in base ai pareri sui limiti massimi di residui (LMR) formulati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Tali pareri contengono una valutazione scientifica del rischio e considerazioni sulla gestione del rischio.
- (2) In fase di valutazione del rischio e di redazione delle raccomandazioni sulla gestione del rischio, l'EMA è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare ad un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati in una o più specie ad altre specie mediante estrapolazione, al fine di aumentare la disponibilità di medicinali veterinari autorizzati per trattare affezioni di animali destinati alla produzione di alimenti.
- (3) Mediante l'estrapolazione di LMR i livelli di residui nei tessuti o nei prodotti alimentari di una specie da produzione alimentare per la quale esistono LMR sono utilizzati per stimare i livelli di residui e fissare LMR in un tessuto o in un prodotto alimentare di un'altra specie o in un altro tessuto o prodotto alimentare della stessa specie per cui dati convenzionali sui residui non sono disponibili o non sono completi. Ai fini della corretta applicazione del regolamento (CE) n. 470/2009 è opportuno stabilire principi e criteri minimi per l'estrapolazione.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

¹⁾ GUL 152 del 16.6.2009, pag. 11.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce principi e criteri minimi per l'applicazione di LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie e di LMR fissati in una o più specie ad altre specie («estrapolazione»).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «specie/prodotto alimentare/tessuto di riferimento»: una specie/un prodotto alimentare/un tessuto per i quali sono stati fissati LMR in base a dati idonei e completi;
- 2) «specie/prodotto alimentare/tessuto in questione»: una specie/un prodotto alimentare/un tessuto per i quali si prende in considerazione l'estrapolazione;
- 3) «specie maggiore»: bovini, ovini da carne, suini, polli comprese le uova e salmonidi;
- 4) «specie minore»: qualsiasi specie diversa dalle specie maggiori;
- 5) «specie correlata»: specie appartenente alla stessa categoria delle specie da produzione alimentare di ruminanti, monogastrici, mammiferi, uccelli o pesci;
- 6) «specie non correlata»: specie appartenente a categorie diverse di specie da produzione alimentare.

Articolo 3

Principi per l'estrapolazione

L'EMA prende in considerazione l'estrapolazione di LMR nei casi in cui per la sostanza farmacologicamente attiva è stato fissato un LMR o lo status «LMR non richiesto» e alla specie in questione si applica una delle seguenti circostanze:


- 1) è correlata a una specie maggiore di riferimento per la quale sono stati fissati LMR o esiste lo status «LMR non richiesto» per il tessuto/prodotto alimentare in questione;
- 2) è correlata a una specie minore di riferimento per la quale sono stati fissati LMR o esiste lo status «LMR non richiesto» per il tessuto/prodotto alimentare in questione;
- 3) non è correlata alla specie di riferimento per la quale sono stati fissati LMR o esiste lo status «LMR non richiesto» per il tessuto/prodotto alimentare in questione;
- 4) sono stati fissati LMR per la specie in questione ma non per il tessuto/prodotto alimentare in questione.

Articolo 4

Criteri minimi per l'estrapolazione

L'EMA può effettuare l'estrapolazione solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) è a disposizione dell'EMA una serie completa di dati sui residui per la specie di riferimento;
- b) è stabilita la misura in cui la sostanza farmacologicamente attiva è metabolizzata nella specie di riferimento;
- c) è disponibile per la specie di riferimento un metodo di analisi opportunamente convalidato;
- d) nel considerare l'estrapolazione tra specie non correlate, è stabilita la similarità dei profili metabolici nella specie di riferimento e nella specie in questione;



- e) gli LMR estrapolati sono tali per cui l'assunzione giornaliera massima teorica (TMDI) non supera la dose giornaliera ammissibile (DGA);
- f) per le sostanze in cui il residuo marcatore non comprende il composto originario, è confermato che il residuo marcatore è presente nella specie/nel prodotto alimentare in questione;
- g) in caso di estrapolazioni tra prodotti alimentari diversi, una porzione non utilizzata della DGA è disponibile per il prodotto alimentare aggiuntivo.

Articolo 5

Estrapolazione da specie maggiori a specie minori correlate

Nel considerare l'estrapolazione di LMR da specie maggiori di riferimento a specie minori in questione nell'ambito della categoria delle specie correlate, l'EMA applica i seguenti criteri:

- a) l'estrapolazione di LMR della specie di riferimento alla specie in questione sulla base di uno a uno è possibile se la sostanza originaria è il residuo marcatore nella specie di riferimento;
- b) se la sostanza originaria non è il residuo marcatore nella specie di riferimento, è possibile chiedere al richiedente la conferma che il residuo marcatore è presente nei tessuti/prodotti alimentari in questione;
- c) gli LMR fissati sono estrapolati in conformità allo schema che figura nell'allegato;
- d) il tessuto/prodotto alimentare delle specie maggiore e minore è lo stesso;
- e) uno status «LMR non richiesto» può essere estrapolato direttamente alla specie in questione.

Articolo 6

Estrapolazione tra specie non correlate e da una specie minore di riferimento a una specie maggiore in questione

Nel considerare l'estrapolazione di LMR tra specie non correlate e da una specie minore di riferimento a una specie maggiore in questione, l'EMA applica i seguenti criteri:


- a) l'estrapolazione sulla base di uno a uno da specie minore a specie maggiore può essere giustificata solo nei casi in cui è chiaro che il metabolismo è simile nella specie di riferimento e nella specie in questione;
- b) se si considera l'estrapolazione tra specie non correlate (comprese le specie minori), è possibile rivolgersi al richiedente per ottenere ulteriori informazioni specifiche sulle sostanze per quanto riguarda la similarità del metabolismo tra la specie di riferimento e la specie in questione;
- c) se sono stati fissati LMR per più specie non correlate, la serie di LMR che implica l'assunzione minima da parte del consumatore è estrapolata alla specie in questione sulla base di uno a uno;
- d) al fine di tenere conto di incertezze specifiche nei dati, l'EMA può prendere in considerazione l'utilizzo, caso per caso, di altri fattori di sicurezza specifici;
- e) lo status «LMR non richiesto» può essere estrapolato alla specie in questione se il metabolismo è simile;
- f) l'estrapolazione di LMR da specie terrestri ai pesci, con muscolo e pelle in proporzioni naturali, può avvenire direttamente se il composto originario è il residuo marcatore e un LMR è stato fissato per il muscolo della specie di riferimento;
- g) l'estrapolazione da pesci a mammiferi/specie aviarie non è effettuata.

Articolo 7

Estrapolazione tra prodotti alimentari

Nel considerare l'estrapolazione tra prodotti alimentari, l'EMA applica i seguenti criteri:

- a) per l'estrapolazione tra prodotti alimentari, l'LMR più basso fissato nella specie è selezionato quale punto di partenza per derivare l'LMR nel prodotto alimentare in questione;
- b) quale punto di partenza e calcolo diretto dell'LMR può essere utilizzata anche la porzione rimanente della DGA;



- c) inoltre, ai fini della stima dell'esposizione, per calcolare la TMDI si ricorre a una stima prudenziale del rapporto tra il marcatore e i residui complessivi;
- d) l'estrapolazione tra prodotti può richiedere un adeguamento dei valori di LMR per tenere conto delle differenze nei dati di consumo;
- e) quando si estrapolano LMR da altri tessuti al latte nell'ambito della stessa specie, si tiene conto delle caratteristiche fisico-chimiche della sostanza attiva e di come tali caratteristiche possano influenzare l'accumulo nel latte. Il ricorso al rapporto più basso tra il marcatore e i residui complessivi nei tessuti può essere un punto di partenza accettabile per determinare il rapporto da utilizzare per il latte;
- f) l'estrapolazione di LMR dai tessuti di pollame alle uova di pollame non è effettuata;
- g) in caso di estrapolazione di LMR al miele si tengono in considerazione i seguenti punti:
 - i) è possibile rivolgersi al richiedente per ottenere dati fisico-chimici e biologici sulla stabilità del residuo marcatore e dei probabili (principali) prodotti di degradazione e sulla loro eventuale formazione;
 - ii) considerando che per il miele si desidera un tempo di attesa di «zero giorni», sono necessari dati sui residui per dimostrare che l'uso previsto della sostanza nelle api implica livelli sicuri di residui nel miele, senza applicare un tempo di attesa. Tali dati possono essere utilizzati anche per la derivazione degli LMR;
 - iii) gli LMR possono essere estrapolati al miele solo se sono disponibili informazioni che confermano la pertinenza tossicologica dei residui principali (compresi i prodotti di degradazione) nel miele e se è chiaro che il miele di api trattate contiene residui in misura inferiore rispetto all'LMR anche senza applicare un tempo di attesa.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Estrapolazione da specie maggiore a specie minore:

Categoria	LMR esistenti	Estrapolazione a
Ruminanti	Bovini (carne)	Tutti gli altri ruminanti (carne) eccetto gli ovini
	Ovini (carne)	Tutti gli altri ruminanti (carne) eccetto i bovini
	Bovini e ovini (carne)	Tutti i ruminanti (carne)
	Latte di bovini	Latte di tutti i ruminanti
Monogastrici	Suini	Tutti i mammiferi monogastrici
Uccelli	Polli e uova	Pollame e uova di pollame
Pesci	Salmonidi	Tutti i pesci
Altro	Bovini, ovini o suini	Equini, conigli
	Se LMR identico per ruminanti e monogastrici	Tutti i mammiferi
	Se LMR identico per bovini (o ovini), suini e pollame	Tutte le specie da produzione alimentare (tranne i pesci)

17CE1605



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/881 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2017

recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, e che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 3,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 763/2008 stabilisce norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni.
- (2) A norma del regolamento (UE) 2017/712 della Commissione ⁽²⁾, il prossimo censimento della popolazione e delle abitazioni dovrebbe avere come anno di riferimento il 2021.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1151/2010 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati relativi ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per l'anno di riferimento 2011.
- (4) Ai fini del prossimo censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 e per valutare la qualità dei dati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario definire le nuove modalità e la nuova struttura delle relazioni sulla qualità e stabilire il formato tecnico per la trasmissione dei dati.
- (5) L'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 763/2008 prevede che gli Stati membri trasmettano in formato elettronico i dati e i metadati validati, in un appropriato formato tecnico che deve essere adottato dalla Commissione. La Banca dei regolamenti internazionali, la Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat), il Fondo monetario internazionale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), l'Organizzazione delle Nazioni Unite e la Banca mondiale hanno avviato l'iniziativa SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) relativa agli standard tecnici e statistici per lo scambio e la condivisione di dati e metadati, su cui si basa il Census Hub. Ai fini dello scambio di statistiche ufficiali l'SDMX e il Census Hub forniscono standard statistici, tecnici e di trasmissione. È dunque opportuno introdurre un formato tecnico conforme a tali standard.
- (6) Il regolamento (UE) n. 1151/2010 impone agli Stati membri di conservare i dati del censimento della popolazione e delle abitazioni per l'anno di riferimento 2011 fino al 1° gennaio 2025. Per consentire agli utilizzatori di effettuare confronti tra i due censimenti, i dati del censimento 2011 dovrebbero essere disponibili fino al 1° gennaio 2035, parallelamente ai dati del 2021.
- (7) Il regolamento (UE) n. 1151/2010 deve pertanto essere modificato di conseguenza.
- (8) Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Sistema statistico europeo,

⁽¹⁾ G.U. L. 218 del 13.8.2008, pag. 14.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/712 della Commissione, del 20 aprile 2017, che stabilisce l'anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L. 105 del 21.4.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2010 della Commissione, dell'8 dicembre 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati (G.U. L. 324 del 9.12.2010, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità e la struttura delle relazioni che gli Stati membri devono presentare sulla qualità dei dati dei loro censimenti della popolazione e delle abitazioni, trasmessi alla Commissione (Eurostat) per l'anno di riferimento 2021, nonché il formato tecnico per la trasmissione dei dati.

Articolo 2


Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni e le specifiche tecniche riportate nel regolamento (CE) n. 763/2008, nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 ⁽¹⁾ e nel regolamento (UE) 2017/712 della Commissione.


Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) «unità statistica»: l'unità di osservazione di base, ossia una persona fisica, una famiglia, un nucleo familiare, un alloggio o un'abitazione convenzionale;
- 2) «enumerazione individuale»: la raccolta di informazioni su ciascuna unità statistica in modo da consentire la registrazione separata e la classificazione incrociata delle sue caratteristiche con altre caratteristiche;
- 3) «simultaneità»: le informazioni ottenute in un censimento si riferiscono allo stesso momento (data di riferimento);
- 4) «universalità in un territorio definito»: i dati sono forniti per tutte le unità statistiche in un territorio precisamente definito. Se le unità statistiche sono persone, «universalità in un territorio definito» significa che i dati sono forniti in base alle informazioni rilevate per tutte le persone la cui dimora abituale si trova nel territorio definito (popolazione totale);
- 5) «disponibilità di dati per piccole aree»: la disponibilità di dati per zone geografiche ristrette e per piccoli gruppi di unità statistiche;
- 6) «periodicità definita»: la regolare conduzione dei censimenti all'inizio di ogni decennio, compresa la continuità dei registri;
- 7) «fonte di dati»: l'insieme dei record di dati per le unità statistiche e/o gli eventi relativi alle unità statistiche, che costituisce la base diretta per la produzione di dati censuari su una o più variabili specifiche per una specifica popolazione obiettivo;
- 8) «popolazione obiettivo»: l'insieme di tutte le unità statistiche di una determinata area geografica definita alla data di riferimento, a cui riferire una o più variabili specifiche. Tale insieme comprende una sola volta ciascuna unità statistica valida;
- 9) «popolazione obiettivo stimata»: la migliore approssimazione disponibile della popolazione obiettivo. Essa corrisponde alla popolazione censita più la sottocopertura meno la sovracopertura;
- 10) «popolazione censita»: l'insieme delle unità statistiche effettivamente rappresentato dai risultati del censimento su una o più variabili specifiche per una specifica popolazione obiettivo. I record di dati per la popolazione censita sono quelli della fonte di dati per la specifica popolazione obiettivo, compresi tutti i record di dati imputati ed esclusi quelli cancellati. Se, per questioni di principio metodologico, una fonte di dati comprende record di dati solo per un campione di unità statistiche della popolazione obiettivo stimata, la popolazione censita comprende, oltre alle unità statistiche del campione, l'insieme complementare delle unità statistiche;
- 11) «insieme complementare delle unità statistiche»: l'insieme delle unità statistiche che appartengono a una popolazione obiettivo stimata, ma sulle quali la fonte di dati non contiene record di dati a causa della metodologia campionaria applicata;

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (GU L 78 del 23.3.2017, pag. 13).



- 12) «valutazione della copertura»: un'analisi della differenza tra una specifica popolazione obiettivo e la corrispondente popolazione censita;
- 13) «indagine post-enumerazione»: un'indagine condotta poco dopo la rilevazione per valutare la copertura e il contenuto;
- 14) «sottocopertura»: l'insieme di tutte le unità statistiche appartenenti a una specifica popolazione obiettivo, ma non incluse nella corrispondente popolazione censita;
- 15) «sovracopertura»: l'insieme di tutte le unità statistiche incluse in una popolazione censita utilizzata per identificare una specifica popolazione obiettivo, ma non appartenenti a tale popolazione obiettivo;
- 16) «imputazione di record»: l'attribuzione di un record di dati artificiale, ma plausibile, a una precisa area geografica, al livello geografico più dettagliato per il quale sono prodotti dati censuari, e l'imputazione di tale record di dati in una fonte di dati;
- 17) «cancellazione di record»: l'atto di sopprimere o ignorare/non tener conto di un record di dati che è incluso in una fonte di dati utilizzata per identificare una specifica popolazione obiettivo, ma che non contiene alcuna informazione valida sulle unità statistiche comprese in tale popolazione obiettivo;
- 18) «imputazione di una modalità»: l'inserimento di un valore artificiale, ma plausibile, su una specifica variabile in un record di dati che esiste già in una fonte di dati, ma che non contiene tale valore o contiene un valore considerato non plausibile;
- 19) «dati basati su questionario»: dati ottenuti in origine dai rispondenti attraverso questionari nell'ambito di una raccolta di dati statistici riferiti ad uno specifico istante nel tempo;
- 20) «record linkage»: il processo di integrazione delle informazioni provenienti da fonti di dati diverse attraverso il confronto dei record per le singole unità statistiche e l'integrazione delle informazioni che si riferiscono alla stessa unità statistica;
- 21) «identificativo univoco»: una variabile o un insieme di variabili nei record di dati in una fonte di dati o un elenco di unità statistiche utilizzate per
 - verificare che la fonte di dati (o l'elenco di unità statistiche) non comprenda più di un record di dati per ciascuna unità statistica, e/o
 - il record linkage;
- 22) «registro»: un insieme di informazioni sulle unità statistiche, direttamente aggiornato quando si producono eventi che interessano le unità statistiche;
- 23) «dati basati su registri»: dati contenuti in un registro o estratti da un registro;
- 24) «abbinamento di registri»: un record linkage in cui tutte le fonti di dati abbinate sono contenute in registri;
- 25) «estrazione di dati»: il processo di acquisizione di informazioni censuarie da informazioni contenute in un registro e relative a singole unità statistiche;
- 26) «codifica»: il processo di conversione delle informazioni in codici che rappresentano categorie all'interno di una classificazione;
- 27) «cattura»: il processo con cui i dati raccolti sono importati in una forma idonea per ulteriori elaborazioni;
- 28) «record editing»: il processo di controllo e modifica dei record di dati per renderli plausibili, preservando nel contempo la maggior parte di essi;
- 29) «generazione di una famiglia»: l'identificazione di una famiglia secondo il concetto di alloggio di famiglia («household-dwelling»), definito nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 per la variabile «posizione in famiglia o non in famiglia»;
- 30) «generazione di un nucleo familiare»: l'identificazione di un nucleo familiare in base a informazioni indicanti se le persone vivono nella stessa famiglia, ma senza disporre di alcuna informazione o di informazioni complete sulle relazioni di parentela esistenti tra loro. Il termine «nucleo familiare» è inteso secondo la definizione data nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 per la variabile «posizione nel nucleo familiare»;
- 31) «assenza di informazioni sull'unità»: l'impossibilità di raccogliere dati per un'unità statistica della popolazione censita;
- 32) «controllo della divulgazione statistica»: i metodi e i processi applicati per ridurre al minimo il rischio di divulgazione di informazioni su singole unità statistiche in occasione della pubblicazione delle informazioni statistiche;



- 33) «stima»: il calcolo di stime statistiche applicando ai dati disponibili una formula matematica e/o un algoritmo;
- 34) «definizione della struttura dei dati»: un insieme di metadati strutturali associati a un insieme di dati, comprendente informazioni sul modo in cui le variabili sono associate alle misure, alle dimensioni e agli attributi di un ipercubo, nonché alle classificazioni, informazioni sulla rappresentazione dei dati e dei relativi metadati descrittivi.

Articolo 3

Metadati e relazione sulla qualità

Entro il 31 marzo 2024 gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) le informazioni generali e i dati e metadati relativi alla qualità specificati nell'allegato del presente regolamento, in relazione ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per l'anno di riferimento 2021 e ai dati e metadati trasmessi alla Commissione (Eurostat) a norma del regolamento (UE) 2017/712.

Articolo 4

Fonti di dati

Gli Stati membri comunicano qualsiasi fonte di dati utilizzata per la raccolta delle informazioni necessarie per rispondere alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 763/2008, in particolare al fine di:

- a) soddisfare le caratteristiche essenziali di cui all'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 763/2008;
- b) rappresentare la popolazione obiettivo;
- c) rispettare le specifiche tecniche pertinenti indicate nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/543; e
- d) contribuire alla fornitura dei dati per il programma di dati statistici definito dal regolamento (UE) 2017/712.

Articolo 5

Accesso alle informazioni pertinenti

1. Gli Stati membri consentono alla Commissione (Eurostat) di accedere, su richiesta, a tutte le informazioni pertinenti per la valutazione della qualità dei dati e dei metadati trasmessi a norma del regolamento (UE) 2017/712.
2. Per conformarsi al paragrafo 1, gli Stati membri non sono tenuti a fornire alla Commissione (Eurostat) microdati o dati riservati.

Articolo 6

Formato tecnico per la trasmissione dei dati

Il formato tecnico da utilizzare per la trasmissione di dati e metadati per l'anno di riferimento 2021 è il formato SDMX, come applicato per il Census Hub. Gli Stati membri trasmettono i dati richiesti conformemente alle definizioni della struttura dei dati e alle relative specifiche tecniche fornite dalla Commissione (Eurostat). Gli Stati membri conservano i dati e i metadati richiesti fino al 1° gennaio 2035, per poterli trasmettere alla Commissione (Eurostat) in caso di successiva richiesta.

Articolo 7

Modifica del regolamento (UE) n. 1151/2010

Nell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1151/2010, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri conservano i dati e i metadati per l'anno di riferimento 2011 fino al 1° gennaio 2035. Gli Stati membri non sono tenuti a sottoporre tali dati a modifiche o revisioni dopo il 1° gennaio 2025. Gli Stati membri che decidono di farlo informano la Commissione (Eurostat) in merito alle modifiche o alle revisioni prima della loro attuazione.»



*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Contenuto e struttura delle relazioni sulla qualità per la trasmissione dei dati

Le informazioni sui metadati **testuali** e **quantitativi** dei censimenti della popolazione e delle abitazioni condotti negli Stati membri per l'anno di riferimento 2021 si articolano nelle sezioni elencate di seguito.

1. CONTESTO

- 1.1. Quadro giuridico
- 1.2. Organismi responsabili

2. FONTI DI DATI

- 2.1. Classificazione delle fonti di dati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 763/2008
- 2.2. Elenco delle fonti di dati utilizzate per il censimento 2021
- 2.3. Matrice «Fonti di dati x variabili»
- 2.4. Adeguatezza delle fonti di dati: livello di concordanza con le caratteristiche essenziali [articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 763/2008]
 - 2.4.1. *Enumerazione individuale*
 - 2.4.2. *Simultaneità*
 - 2.4.3. *Universalità in un territorio definito*
 - 2.4.4. *Disponibilità di dati per piccole aree*
 - 2.4.5. *Periodicità definita*

3. CICLO DI VITA DEL CENSIMENTO**3.1. Data di riferimento**


Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) la data di riferimento a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/712 della Commissione.

3.2. Preparazione ed esecuzione della raccolta dei dati**3.2.1. Dati basati su questionario**

- Progettazione e sperimentazione dei questionari (comprese le copie di tutti i questionari definitivi),
- preparazione degli elenchi di indirizzi, preparazione dei lavori sul campo, cartografia, pubblicità,
- raccolta dei dati (compreso il lavoro sul campo),
- obbligo legale di raccogliere informazioni, incentivi per la fornitura di informazioni veritiere o possibili ragioni per la fornitura di informazioni false.

3.2.2. Dati basati su registri

- Creazione di nuovi registri a partire dal 2011 (dove applicabile),
- nuova progettazione dei registri esistenti a partire dal 2011 (comprendente le modifiche del contenuto dei registri e l'adattamento della popolazione censita, delle definizioni e/o delle specifiche tecniche) (dove applicabile),



- mantenimento dei registri (per ogni registro utilizzato per il censimento del 2021), comprendente:
 - contenuto del registro (unità statistiche e relative informazioni, record editing e/o imputazione di record e/o variabile del registro),
 - responsabilità amministrative,
 - obbligo legale di registrare informazioni, incentivi per la fornitura di informazioni veritiere e possibili ragioni per la fornitura di informazioni false,
 - ritardi nella rilevazione, in particolare ritardi legali/ufficiali, ritardi nella registrazione dei dati, rilevazioni tardive,
 - valutazione e risoluzione dei casi di non registrazione, mancata cancellazione, registrazione multipla,
 - qualsiasi revisione o aggiornamento considerevole dei record nei registri che riguardi i dati del censimento 2021, periodicità delle revisioni dei registri,
 - utilizzo, compreso «l'uso statistico del registro per scopi diversi dal censimento» e «l'uso del registro per scopi non statistici (ad esempio scopi amministrativi)»,
- abbinamento e collegamento tra registri (anche tra identificativi univoci utilizzati per il record linkage),
- estrazione dei dati.

3.2.3. Dati raccolti per mezzo di un campione

Nel caso delle variabili per le quali le informazioni sono state raccolte per mezzo di un campione, i metadati contengono anche descrizioni riguardanti:

- la progettazione del campionamento,
- le metodologie utilizzate per le stime, i modelli o le imputazioni,
- eventuali distorsioni della stima dovute alle metodologie applicate,
- le formule e gli algoritmi utilizzati per calcolare l'errore standard.


3.2.4. Dati raccolti per mezzo di metodi combinati (dati basati su vari tipi di fonti di dati)

Nel caso delle variabili per le quali le informazioni sono state raccolte per mezzo di metodi combinati, i metadati contengono anche:

- una descrizione dei metodi (i tipi di fonti di dati utilizzati e il modo in cui le informazioni provenienti dalle diverse fonti sono state combinate, il modo in cui le diverse fonti e i metodi utilizzati si completano e si supportano reciprocamente e, se applicabile, quali parti della popolazione sono comprese nelle varie fonti),
- qualsiasi altro problema di qualità legato al processo di utilizzo di metodi combinati.

3.3. Trattamento e valutazione

- 3.3.1. Trattamento dei dati (comprendente la cattura, la codifica, l'identificazione delle variabili, il record editing, l'imputazione di record, la cancellazione di record, la stima, il record linkage, compresa l'identificazione delle variabili usate per il record linkage, la generazione di famiglie e nuclei familiari, le misure per individuare o limitare le unità senza informazioni).
- 3.3.2. Attività di valutazione della copertura, metodologia di trattamento della mancata risposta, indagini post-enumerazione (dove applicabile), validazione dei dati definitivi: metodo di valutazione della sottocopertura e della sovracopertura, comprese le informazioni sulla qualità delle stime della sottocopertura e della sovracopertura.
- 3.4. **Diffusione** (canali di diffusione, garanzia di riservatezza statistica, compreso il controllo della divulgazione statistica).
- 3.5. **Misure per assicurare l'efficacia dei costi**



4. VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI DATI

4.1. Comparabilità

Per ogni variabile gli Stati membri comunicano qualsiasi deviazione rispetto ai concetti prescritti e alle definizioni o qualsiasi pratica utilizzata nello Stato membro che potrebbe pregiudicare la comparabilità dei dati a livello dell'Unione.

Per la variabile «condizione professionale o non professionale» gli Stati membri comunicano qualsiasi metodo di stima utilizzato per adeguare i dati in modo che siano più conformi alla definizione riportata nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione. Gli Stati membri comunicano in che misura le fonti di dati e i metodi di stima utilizzati comportano una deviazione dalla definizione di «condizione professionale o non professionale» data in tale regolamento.

4.2. Tempestività e puntualità

Le seguenti informazioni devono essere fornite a livello nazionale:

- la data/le date di trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), suddivise per ipercubi,
- la data/le date della revisione/delle revisioni rilevanti dei dati trasmessi, suddivise per ipercubi,
- la data/le date di trasmissione dei metadati.

Nel caso di revisioni rilevanti effettuate il 1° aprile 2024 o dopo tale data, gli Stati membri comunicano le rispettive date separatamente alla Commissione (Eurostat) entro una settimana.

4.3. Coerenza

Gli Stati membri comunicano qualsiasi incoerenza significativa tra i dati trasmessi nei diversi insiemi di dati definiti nel regolamento (UE) 2017/712 della Commissione.

4.4. Copertura e precisione

Ai fini dell'indicazione della copertura occorre fornire i seguenti **valori assoluti** per i conteggi delle persone a livello nazionale, disaggregati per sesso e classi ampie d'età, definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione:

- a) popolazione censita;
- b) numero totale di imputazioni di record;
- c) numero totale di cancellazioni di record;
- d) sottocopertura (stimata);
- e) sovracopertura (stimata);
- f) popolazione obiettivo stimata.

Ai fini della valutazione della precisione occorre fornire i seguenti **valori assoluti** per i conteggi delle persone a livello nazionale, disaggregati per sesso e classi ampie d'età, definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione:

- a) popolazione censita;
- b) numero di record di dati osservati sulla variabile, derivati da un censimento tradizionale;
- c) numero di record di dati osservati sulla variabile, derivati da registri amministrativi;
- d) numero di record di dati osservati sulla variabile, derivati da indagini campionarie;
- e) numero di record di dati osservati sulla variabile, derivati da fonti multiple di dati;
- f) insieme complementare di unità statistiche sulla variabile (per i campioni);
- g) numero di osservazioni imputate sulla variabile;
- h) numero di record con informazioni mancanti sulla variabile.



I suddetti valori assoluti per la valutazione della precisione devono essere forniti per le seguenti variabili censuarie:

- a) stato civile de iure (LMS);
- b) posizione nel nucleo familiare (FST);
- c) posizione in famiglia o non in famiglia (HST);
- d) condizione professionale o non professionale (CAS);
- e) professione (OCC);
- f) settore di attività economica (IND);
- g) posizione nella professione (SIE);
- h) luogo di lavoro (LPW);
- i) livello di istruzione (EDU);
- j) luogo di nascita (POB);
- k) paese di cittadinanza (COC);
- l) anno di arrivo nel paese dal 2010 in poi (YAT);
- m) anno di arrivo nel paese dal 1980 in poi (YAE);
- n) luogo di dimora abituale un anno prima del censimento (ROY);
- o) situazione abitativa (HAR).

4.5. Completezza


Gli Stati membri comunicano il grado di completezza dei dati in base alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 763/2008 e forniscono informazioni dettagliate sulle variabili dei censimenti o sulle classificazioni associate per le quali non sono forniti dati.

4.6. Pertinenza

A livello dell'Unione devono essere fornite informazioni sui seguenti aspetti:

- a) le azioni intraprese per individuare e soddisfare le esigenze degli utilizzatori;
- b) il monitoraggio dell'entità delle estrazioni di dati.

17CE1606



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/882 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2017

concernente le deroghe alle norme di origine di cui al protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, che si applicano nell'ambito di un contingente per taluni prodotti originari della Namibia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2016/1623 ⁽²⁾ il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra ⁽³⁾ («l'accordo»). Gli Stati della SADC aderenti all'APE comprendono Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Swaziland e Sud Africa. In conformità alla decisione (UE) 2016/1623, l'accordo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. L'accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 10 ottobre 2016.
- (2) Il protocollo n. 1 dell'accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un prodotto specifico, ossia le preparazioni e conserve di tonno bianco (*Thunnus alalunga*) della voce SA 1604, ottenute da tonni bianchi non originari delle voci SA 0302 o 0303, l'articolo 43 di tale protocollo prevede una deroga automatica alle norme di origine stabilite nel suddetto protocollo nel quadro di un contingente annuo concesso alla Namibia. È pertanto necessario stabilire le condizioni per l'applicazione di tali deroghe alle importazioni dalla Namibia.
- (3) Il contingente che figura all'articolo 43, paragrafo 10, del protocollo n. 1 dell'accordo dovrebbe essere gestito dalla Commissione in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) L'ammissione al beneficio delle concessioni tariffarie dovrebbe essere subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell'apposita prova di origine.
- (5) Per garantire la corretta applicazione del sistema di contingenti istituito dal protocollo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria dell'accordo.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Le deroghe alle norme di origine a favore della Namibia di cui all'articolo 43, paragrafo 10, del protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra («l'accordo»), si applicano nell'ambito del contingente di cui all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio, del 1° giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (GUL 250 del 16.9.2016, pag. 1).

⁽³⁾ GUL 250 del 16.9.2016, pag. 3.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).



Articolo 2

Per beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 1, i prodotti elencati nell'allegato devono essere accompagnati da una prova dell'origine come previsto nell'allegato III del protocollo n. 1 dell'accordo.

Nella casella n. 7 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità competenti della Namibia in applicazione del presente regolamento deve figurare la seguente dicitura: «Deroga — Regolamento (UE) 2017/882».

Articolo 3

Il contingente di cui all'allegato è gestito conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 10 ottobre 2016.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione dei prodotti nella quinta colonna della tabella è da considerarsi puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione dei prodotti	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.1600	ex 1604 14 41	30	Preparazioni e conserve di tonno bianco (<i>Thunnus alalunga</i>) della voce SA 1604, ottenute da tonni bianchi non originari delle voci SA 0302 o 0303	Dal 10.10 al 31.12.2016	178
	ex 1604 14 46	92, 97			800
	ex 1604 14 48	30		Dall'1.1 al 31.12.2017 e per ogni periodo successivo dall'1.1 al 31.12.	
	ex 1604 20 70	92, 97			

17CE1607



DECISIONE (UE) 2017/883 DEL CONSIGLIO**dell'11 maggio 2017****relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (linea di bilancio 12 02 01)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE.
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative ai servizi finanziari.
- (5) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2017.
- (6) L'Unione dovrebbe adottare in sede di Comitato misto SEE la posizione di cui al progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
R. GALDES



PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2017

del ...

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative all'attuazione e allo sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari.
- (2) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 11, del protocollo 31 dell'accordo SEE, le parole «l'esercizio finanziario 2016» sono sostituite dalle parole «gli esercizi finanziari 2016 e 2017».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.


Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente**I segretari del Comitato misto SEE*

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



DECISIONE (UE) 2017/884 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2017

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Svezia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo svedese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 20 luglio 2015, con decisione (UE) 2015/1203 del Consiglio ⁽⁴⁾, la sig.ra Lotta HÅKANSSON HARJU è stata sostituita dalla sig.ra Anna LJUNGDELL in qualità di membro.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Anna LJUNGDELL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig.ra Camilla JANSON, *Ledamot i kommunfullmäktige, Upplands-Bro kommun.**Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente


E. BARTOLO

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2015/1203 del Consiglio, del 20 luglio 2015, relativa alla nomina di tre membri titolari svedesi e di sei membri supplenti svedesi del Comitato delle regioni (GU L 195 del 23.7.2015, pag. 44).



DECISIONE (UE) 2017/885 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2017

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Nils WIECHMANN,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig.ra Heike SCHARFENBERGER, *Mitglied des Landtags Rheinland-Pfalz*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per il Consiglio


Il presidente

E. BARTOLO

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE (UE) 2017/886 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2017

relativa alla nomina di tre membri e di sei supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica ceca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo ceco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Josef NOVOTNÝ e della sig.ra Jana VAŇHOVÁ.
- (3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Ondřej BENEŠÍK (*Councillor of Strání municipality*) è stato proposto.
- (4) Cinque seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Jiří BĚHOUNEK, del sig. Jan BIRKE, del sig. Stanislav MIŠÁK, del sig. Martin NETOLICKÝ e del sig. Jiří ROZBŮRIL.
- (5) Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Pavel BRANDA a membro del Comitato delle regioni.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quali membri:

- sig.ra Jaroslava POKORNÁ JERMANOVÁ, *Zastupitelka Středočeského kraje*,
- sig. Ondřej BENEŠÍK, *Zastupitel Zlínského kraje (modifica del mandato)*,
- sig. Pavel BRANDA, *Zastupitel obce Rádlo*,

e


b) quali supplenti:

- sig. Zdeněk KARÁSEK, *Zastupitel Moravskoslezského kraje*,
- sig. Pavel PACAL, *Zastupitel Kraje Vysočina*,
- sig. Miroslav KUBÁSEK, *Zastupitel Jihomoravského kraje*,

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



- sig. Radim SRŠEŇ, *Zastupitel Olomouckého kraje*,
- sig. Věslav MICHALIK, *Zastupitel Středočeského kraje*,
- sig. František JOHN, *Zastupitel města Zábřeh*.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
E. BAROLO

17CE1611



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/887 DELLA COMMISSIONE**del 22 maggio 2017****relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dalla Tunisia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/675***[notificata con il numero C(2017) 3221]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/496/CEE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia che possa costituire un rischio grave per la salute umana o animale.
- (2) La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia che possa costituire un rischio grave per la salute umana o animale.
- (3) L'afta epizootica è una delle malattie più contagiose tra quelle che colpiscono bovini, ovini, caprini e suini. Il virus che causa la malattia può propagarsi rapidamente, in particolare tramite prodotti derivati da animali infetti e oggetti contaminati, inclusi mezzi di trasporto quali i veicoli per bestiame. A seconda della temperatura, il virus può inoltre sopravvivere per diverse settimane in un ambiente contaminato al di fuori dell'animale ospite.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata a seguito della presenza di focolai di afta epizootica in Algeria e ha introdotto misure di protezione a livello di Unione che tengono conto della sopravvivenza del virus dell'afta epizootica nell'ambiente e delle potenziali vie di trasmissione del virus.
- (5) Tali misure prevedono la pulizia e la disinfezione adeguate dei veicoli e delle navi per bestiame provenienti dall'Algeria che entrano nel territorio dell'Unione sia direttamente che dopo un transito dal Marocco o dalla Tunisia, in quanto ciò costituisce l'intervento più appropriato per ridurre il rischio di una rapida propagazione del virus su grandi distanze.
- (6) Il 28 aprile 2017 la Tunisia ha notificato la conferma della presenza di un focolaio di afta epizootica, sierotipo A, sul suo territorio. Le medesime misure di protezione applicate all'Algeria dovrebbero pertanto essere applicate alla Tunisia.
- (7) Le misure dovrebbero essere applicate ai veicoli per bestiame provenienti dall'Algeria e dalla Tunisia anche nel caso in cui essi raggiungano il territorio dell'Unione transitando attraverso un paese terzo.

⁽¹⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.⁽²⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione, del 7 aprile 2017, relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria (GUL 97 dell'8.4.2017, pag. 31).

- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/675.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi per un periodo di tempo che consenta una valutazione completa dell'evoluzione dell'afta epizootica nelle zone colpite.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 è così modificata:

1. il titolo è sostituito dal seguente:

«relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria e dalla Tunisia»;

2. all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, i termini:

«dall'Algeria, sia direttamente che dopo un transito dal Marocco o dalla Tunisia»

sono sostituiti dai termini:

«dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo»;

3. all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, il termine «Algeria» è sostituito da «Algeria e Tunisia»;

4. nel titolo dell'allegato I e nel titolo dell'allegato II, i termini:

«dall'Algeria direttamente e dall'Algeria via Marocco o Tunisia»

sono sostituiti dai termini:

«dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo».


Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

17CE1612



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/888 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2017

che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi della Regione italiana Umbria e la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica della Polonia, la decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da rinotracheite bovina infettiva della Germania e la decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky di alcune regioni della Polonia e l'approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione italiana Veneto

[notificata con in numero C(2017) 3239]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 2, l'allegato A, parte I, paragrafo 4, e l'allegato D, capitolo I, sezione E,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme per gli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina, come pure le condizioni alle quali uno Stato membro o una sua regione possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi o ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (2) A norma della decisione 2003/467/CE della Commissione ⁽²⁾ le regioni degli Stati membri elencate nell'allegato I, capitolo 2, della medesima sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. L'Italia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la Regione Umbria soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. La Regione Umbria dovrebbe pertanto figurare nell'elenco di cui all'allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2003/467/CE.
- (3) Inoltre, a norma della decisione 2003/467/CE, gli Stati membri e le loro regioni elencati, rispettivamente, nell'allegato III, capitoli 1 e 2, della medesima decisione sono dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Tutte le regioni della Polonia, ad eccezione di nove *powiaty* del voivodato della Pomerania Occidentale, figurano attualmente negli elenchi di tale decisione quali regioni ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. La Polonia ha ora presentato alla Commissione la documentazione attestante che dette restanti nove *powiaty* soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciute ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Di conseguenza, la Polonia ha chiesto che il suo intero territorio sia riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.
- (4) La Polonia, in quanto Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, dovrebbe pertanto figurare nell'elenco di cui all'allegato III, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE e la voce relativa a tale Stato membro nel capitolo 2 di detto allegato dovrebbe essere soppressa. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III della decisione 2003/467/CE.
- (5) L'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE dispone che, qualora uno Stato membro abbia un programma nazionale obbligatorio di lotta contro la rinotracheite bovina infettiva o la malattia di Aujeszky, esso può sottoporlo alla Commissione per ottenerne l'approvazione. A norma di tale articolo possono inoltre essere richieste garanzie complementari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina o suina.
- (6) L'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE stabilisce che, qualora uno Stato membro ritenga che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, dalla rinotracheite bovina infettiva o dalla malattia di Aujeszky, esso è tenuto a presentare alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata. A norma di tale articolo possono inoltre essere richieste garanzie complementari per gli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina o suina.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).



- (7) La decisione 2004/558/CE della Commissione ⁽¹⁾ approva i programmi destinati alla lotta e all'eradicazione della rinotracheite bovina infettiva dovuta a herpesvirus 1 (BHV1), presentati dagli Stati membri che figurano nell'elenco di cui all'allegato I di detta decisione, per le regioni di tali Stati membri specificate nel citato allegato e alle quali si applicano garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE. Nell'allegato II della decisione 2004/558/CE sono inoltre elencate le regioni degli Stati membri considerate indenni da BHV1 e alle quali si applicano garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.
- (8) I Regierungsbezirke di Colonia e di Düsseldorf dello Stato federale della Renania settentrionale-Vestfalia della Germania figurano attualmente nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE. Le due summenzionate regioni sono le ultime della Germania a non aver ancora ottenuto la qualifica di regione indenne da BHV1.
- (9) La Germania ha ora presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne da BHV1 per i Regierungsbezirke di Colonia e di Düsseldorf. Di conseguenza, la Germania ha chiesto alla Commissione che il suo intero territorio sia considerato indenne da BHV1 e che vi siano applicate le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.
- (10) In seguito alla valutazione della documentazione giustificativa presentata dalla Germania, i Regierungsbezirke di Colonia e di Düsseldorf non dovrebbero più figurare nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, e dovrebbe essere modificata la voce relativa alla Germania nell'allegato II della medesima decisione, in modo da contemplare tutte le regioni di tale Stato membro. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE.
- (11) La decisione 2008/185/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce garanzie supplementari per gli spostamenti di animali della specie suina tra gli Stati membri. Tali garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri secondo il loro stato sanitario per la malattia di Aujeszky. L'allegato I della decisione 2008/185/CE contiene un elenco di Stati membri o relative regioni indenni dalla malattia di Aujeszky in cui è vietata la vaccinazione e nell'allegato II figura un elenco degli Stati membri o delle relative regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky.
- (12) L'Italia ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere l'approvazione del suo programma di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione Veneto e l'inserimento della medesima nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE. In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la Regione Veneto dovrebbe figurare nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2008/185/CE.
- (13) Attualmente l'intero territorio della Polonia figura nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE. La Polonia ha ora presentato alla Commissione la documentazione giustificativa affinché le regioni: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski e Suwałki siano considerate indenni dalla malattia di Aujeszky e siano inserite nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2008/185/CE. In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, dette regioni non dovrebbero più figurare nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2008/185/CE bensì nell'elenco di cui all'allegato I della medesima decisione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE.
- (14) Le decisioni 2003/467/CE, 2004/558/CE e 2008/185/CE dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato I della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

⁽²⁾ Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).



Articolo 2

Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3


Gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE sono modificati conformemente all'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO I

Gli allegati I e III della decisione 2003/467/CE sono così modificati:

1) nell'allegato I, capitolo 2, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

- Regione Abruzzo: provincia di Pescara,
- Provincia di Bolzano,
- Regione Emilia-Romagna,
- Regione Friuli-Venezia Giulia,
- Regione Lazio: province di Rieti e Viterbo,
- Regione Liguria,
- Regione Lombardia,
- Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro-Urbino,
- Regione Piemonte,
- Regione Sardegna: province di Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio e Oristano,
- Regione Toscana,
- Provincia di Trento,
- Regione Umbria,
- Regione Veneto.»;

2) l'allegato III è così modificato:

a) il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
EE	Estonia
IE	Irlanda
ES	Spagna
CY	Cipro
LV	Lettonia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
PL	Polonia



Codice ISO	Stato membro
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia
UK	Regno Unito»

b) al capitolo 2, l'intera voce relativa alla Polonia è soppressa.



ALLEGATO II

Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO I

Stati membri	Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE
Belgio	Tutte le regioni
Repubblica ceca	Tutte le regioni
Italia	Regione Friuli Venezia Giulia Provincia autonoma di Trento
Lussemburgo	Tutte le regioni

ALLEGATO II

Stati membri	Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE
Danimarca	Tutte le regioni
Germania	Tutte le regioni
Italia	Regione Valle D'Aosta Provincia autonoma di Bolzano
Austria	Tutte le regioni
Finlandia	Tutte le regioni
Svezia	Tutte le regioni
Regno Unito	Jersey»



ALLEGATO III

Gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE sono sostituiti dai seguenti:

«ALLEGATO I

Stati membri o relative regioni indenni dalla malattia di Aujeszky in cui è vietata la vaccinazione

Codice ISO	Stato membro	Regioni
BE	Belgio	Tutte le regioni
CZ	Repubblica ceca	Tutte le regioni
DK	Danimarca	Tutte le regioni
DE	Germania	Tutte le regioni
IE	Irlanda	Tutte le regioni
FR	Francia	I dipartimenti Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines
IT	Italia	Provincia autonoma di Bolzano
CY	Cipro	Tutte le regioni
LU	Lussemburgo	Tutte le regioni
HU	Ungheria	Tutte le regioni
NL	Paesi Bassi	Tutte le regioni
AT	Austria	Tutte le regioni
PL	Polonia	Le seguenti powiaty del voivodato della Podlachia: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki
SI	Slovenia	Tutte le regioni
SK	Slovacchia	Tutte le regioni
FI	Finlandia	Tutte le regioni
SE	Svezia	Tutte le regioni
UK	Regno Unito	Tutte le regioni




ALLEGATO II

**Stati membri o relative regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo
per l'eradicazione della malattia di Aujeszky**

Codice ISO	Stato membro	Regioni
ES	Spagna	Tutte le regioni
IT	Italia	Regione Friuli-Venezia Giulia Regione Veneto
LT	Lituania	Tutte le regioni
PL	Polonia	Voivodato della Bassa Slesia: tutte le powiaty; voivodato della Cuiavia-Pomerania: tutte le powiaty; voivodato di Lublino: tutte le powiaty; voivodato di Lubusz: tutte le powiaty; voivodato di Łódź: tutte le powiaty; voivodato della Piccola Polonia: tutte le powiaty; voivodato della Masovia: tutte le powiaty; voivodato di Opole: tutte le powiaty; voivodato dei Precarpazi: tutte le powiaty; le seguenti powiaty del voivodato della Podlachia: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski; voivodato della Pomerania: tutte le powiaty; voivodato della Slesia: tutte le powiaty; voivodato della Santacroce: tutte le powiaty; voivodato della Varmia-Masuria: tutte le powiaty; voivodato della Grande Polonia: tutte le powiaty; voivodato della Pomerania occidentale: tutte le powiaty.»

17CE1613



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/889 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2017

che identifica l'Unione delle Comore come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31,


considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE

- (1) Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).
- (2) Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi non cooperanti e le misure di emergenza.
- (3) A norma dell'articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiono all'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.
- (4) L'identificazione dei paesi terzi non cooperanti è basata sull'esame di tutte le informazioni indicate all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN.
- (5) A norma dell'articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio deve elaborare un elenco dei paesi non cooperanti. A tali paesi si applicano le misure di cui all'articolo 38 del regolamento INN.
- (6) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento INN, i prodotti della pesca possono essere importati nell'Unione solo se accompagnati da un certificato di cattura conforme a tale regolamento.
- (7) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento INN, i certificati di cattura convalidati da un determinato Stato di bandiera possono essere accettati solo se detto Stato notifica alla Commissione le proprie disposizioni in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai propri pescherecci.
- (8) L'Unione delle Comore (in seguito denominata le «Comore») non ha presentato alla Commissione la notifica come Stato di bandiera a norma dell'articolo 20 del regolamento INN.
- (9) A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione coopera sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all'attuazione delle disposizioni di detto regolamento in materia di certificazione delle catture.
- (10) Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN, la Commissione ha ritenuto che esistano forti indicazioni del fatto che l'Unione delle Comore abbia omissso di adempiere agli obblighi, ad essa incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.
- (11) In conformità all'articolo 32 del regolamento INN, la Commissione ha pertanto deciso, con la decisione del 1° ottobre 2015 ⁽²⁾, di notificare alle Comore la possibilità di essere identificate come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.

⁽¹⁾ GUL 286 del 29.10.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 1° ottobre 2015, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 324 del 2.10.2015, pag. 6).




- (12) Nella decisione del 1° ottobre 2015 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti essenziali e alle considerazioni alla base di tale eventuale identificazione.
- (13) La decisione è stata notificata alle Comore unitamente a una lettera che le invita ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d'azione inteso ad ovviare alle carenze individuate.
- (14) La Commissione ha in particolare invitato le Comore: i) ad adottare tutte le misure necessarie per attuare le azioni contenute nel piano d'azione proposto dalla Commissione; ii) a valutare l'attuazione delle azioni contenute nel piano d'azione proposto dalla Commissione; e iii) a trasmettere ogni sei mesi alla Commissione una relazione dettagliata che valuti l'attuazione di ciascuna azione per quanto riguarda, fra l'altro, l'efficacia individuale e/o collettiva nel garantire un sistema di controllo della pesca conforme agli obblighi che incombono al paese a norma del diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.
- (15) Alle Comore è stata data la possibilità di rispondere, oralmente o per iscritto, ai rilievi formulati nella decisione del 1° ottobre 2015 nonché ad altre informazioni pertinenti comunicate dalla Commissione e di presentare prove atte a confutare o completare i fatti riportati nella decisione del 1° ottobre 2015. Alle Comore è stato assicurato il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.
- (16) Con la decisione e la lettera del 1° ottobre 2015 la Commissione ha avviato un processo di dialogo con le Comore, precisando che, in linea di principio, un periodo di sei mesi sarebbe stato a suo avviso sufficiente per raggiungere un accordo.
- (17) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dalle Comore in seguito alla decisione del 1° ottobre 2015 sono state esaminate e prese in considerazione. Le Comore sono state tenute al corrente, oralmente o per iscritto, delle considerazioni della Commissione.
- (18) Alla luce degli elementi raccolti, illustrati nei considerando da (37) a (93), la Commissione ritiene che le Comore non abbiano sufficientemente fatto fronte alle carenze e ai motivi di preoccupazione rilevati nella decisione del 1° ottobre 2015. Le Comore non hanno nemmeno pienamente attuato le misure proposte nel relativo piano d'azione.

2. PROCEDURA RELATIVA ALLE COMORE

- (19) Il 1° ottobre 2015 la Commissione ha notificato alle Comore, a norma dell'articolo 32 del regolamento INN, che stava valutando la possibilità di identificarle come paese terzo non cooperante ⁽¹⁾.
- (20) La Commissione ha proposto alle Comore di attuare, in stretta collaborazione con i suoi servizi, un piano d'azione inteso ad ovviare alle carenze individuate nella decisione del 1° ottobre 2015.
- (21) Le principali carenze identificate dalla Commissione erano collegate a diverse lacune nell'attuazione degli obblighi di diritto internazionale, connesse nella fattispecie all'adozione di un quadro giuridico adeguato e di procedure adeguate di registrazione e di concessione delle licenze, alla gestione del registro delle Comore, alla mancanza di cooperazione e di condivisione delle informazioni all'interno dell'amministrazione comoriana e con i paesi terzi in cui operano navi comoriane, alla mancanza di un adeguato ed efficace monitoraggio e di un sistema di sanzioni dissuasivo. Le altre carenze identificate riguardavano, più in generale, la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). È stata inoltre identificata la mancanza di coerenza con le raccomandazioni e le risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite (IPOA-INN) e le linee volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera. Tale mancanza di coerenza con raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un elemento di prova supplementare e non una base per l'identificazione.
- (22) Il 5 gennaio 2016 la Commissione ha tenuto una conferenza telefonica con le autorità delle Comore per sottolineare quanto era importante che le Comore reagissero alla decisione del 1° ottobre 2015.
- (23) Con lettera del 6 gennaio 2016, trasmessa alla Commissione il 29 gennaio 2016, le Comore hanno informato la Commissione in merito al quadro istituzionale posto in essere per rimediare alle carenze individuate nella decisione del 1° ottobre 2015. Tale lettera era accompagnata da documenti giustificativi.

⁽¹⁾ Lettera al ministro delle attività produttive, dell'ambiente, dell'energia, dell'industria e dell'artigianato delle Comore del 1° ottobre 2015.



- (24) Il 16 marzo 2016 si sono svolte a Bruxelles consultazioni tra la Commissione e le Comore. Nel corso di tale riunione le Comore hanno in particolare espresso il loro impegno a risolvere i problemi connessi alla gestione del registro. Nella stessa occasione tale paese ha fornito un elenco di navi adibite alla pesca o ad attività a questa correlate che risultano battere bandiera delle Comore.
- (25) Il 31 marzo 2016 le autorità delle Comore hanno emanato un decreto ministeriale che istituisce un comitato congiunto tra le autorità incaricate dell'immatricolazione delle navi e le autorità responsabili della pesca. Il 2 aprile 2016 le Comore hanno trasmesso un progetto di circolare sulla gestione del registro, cui la Commissione ha risposto con lettera del 13 aprile 2016.
- (26) Il 30 aprile 2016 e il 2 maggio 2016 le Comore hanno inoltrato per via elettronica i documenti seguenti: i) una lettera che illustra le misure preliminari adottate con riguardo alla gestione del registro delle Comore e della flotta comoriana adibita alla pesca o ad attività a questa correlate; ii) una versione modificata della circolare, firmata il 25 aprile 2016, che sospende la registrazione sotto bandiera comoriana delle navi adibite alla pesca o ad attività a questa correlate; iii) un elenco di navi adibite alla pesca o ad attività a questa correlate che risultano battere bandiera delle Comore, diverso da quello fornito in data 16 marzo 2016; iv) copia delle lettere inviate a tre organismi regionali di pesca che coprono settori in cui operavano navi comoriane adibite alla pesca o ad attività a questa correlate; e v) copia di una lettera di assistenza giuridica inviata a un paese terzo. A tale trasmissione per via elettronica ha fatto seguito il ricevimento, in data 18 maggio 2016, della versione cartacea di alcuni dei documenti. Quest'ultima trasmissione comprendeva anche i seguenti documenti: i) una lettera di accompagnamento e di spiegazione; ii) un nuovo elenco di navi adibite alla pesca o ad attività a questa correlate che risultano battere bandiera delle Comore, diverso da quelli sopra menzionati; e iii) un certificato di registrazione provvisoria non firmato. La Commissione ha reagito a tali comunicazioni per via elettronica il 31 maggio 2016 e con lettera del 13 giugno 2016. In tali comunicazioni la Commissione ha sottolineato in particolare la necessità che le Comore adottino opportune misure supplementari per quanto riguarda la flotta comoriana adibita alla pesca o ad attività a questa correlate, in particolare per quanto riguarda le misure di esecuzione e la cooperazione con gli Stati membri, con le autorità costiere e portuali competenti dei paesi terzi e con gli organismi regionali di pesca. La Commissione ha inoltre sottolineato che un certo numero di navi adibite alla pesca o ad attività a questa correlate possono essere state autorizzate a battere bandiera delle Comore dopo la sospensione della registrazione approvata dalla circolare firmata il 25 aprile 2016.
- (27) Il 31 maggio 2016 le Comore hanno trasmesso i seguenti documenti: i) un piano d'azione basato su quello proposto dalla Commissione; ii) un progetto di modifiche del quadro giuridico che disciplina la pesca, compreso il sistema sanzionatorio; e iii) una sintesi degli obblighi delle Comore a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera.
- (28) In molteplici occasioni, in particolare l'8 giugno 2016, il 21 giugno 2016, il 28 giugno 2016 e il 29 giugno 2016, i servizi della Commissione hanno spiegato alle Comore, sia per iscritto sia oralmente, l'importanza di ottenere una reazione alle comunicazioni della Commissione del 31 maggio 2016 e del 13 giugno 2016.
- (29) Il 7 luglio 2016 e l'11 luglio 2016 la Commissione è stata inoltre informata dalle Comore di ulteriori scambi tra le autorità comoriane e un organismo regionale di pesca sulla situazione della flotta comoriana adibita alla pesca o ad attività a questa correlate. In tale occasione le Comore hanno fornito un nuovo elenco di navi adibite alla pesca o ad attività a questa correlate che risultano battere bandiera delle Comore, diverso da quelli sopra menzionati.
- (30) Con lettera del 20 luglio 2016 la Commissione ha proposto alle autorità comoriane di effettuare una visita nelle Comore.
- (31) Le autorità delle Comore hanno reagito alle comunicazioni della Commissione del 31 maggio 2016 e del 13 giugno 2016 con lettera del 20 luglio 2016 ricordando che, conformemente alle disposizioni del codice della pesca e dell'acquacoltura (istituito dalla legge 07-011/AU del 29 agosto 2007) e del decreto n. 15-050/PR, del 15 aprile 2015, le navi comoriane non possono operare al di fuori della zona economica esclusiva (ZEE) comoriana senza un'autorizzazione delle autorità delle Comore e che le navi comoriane adibite alla pesca o ad attività a questa correlate non possono svolgere attività di pesca o attività inerenti alla pesca al di fuori dell'area di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC). Le Comore hanno inoltre chiesto l'assistenza della Commissione, tra l'altro, per informare le autorità competenti degli Stati membri in merito alla situazione della flotta comoriana adibita alla pesca o ad attività a questa correlate e invitarle a comunicare loro tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono sulle attività di tali navi. La Commissione ha risposto alle Comore il 27 luglio 2016 e 28 luglio 2016, fornendo le informazioni richieste e chiedendo alcuni chiarimenti. Il 5 agosto 2016 la Commissione ha inoltre trasmesso per iscritto alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni fornite dalle Comore.



- (32) L'11 agosto 2016 le Comore hanno trasmesso il verbale della prima riunione del comitato congiunto tra le autorità incaricate della registrazione delle navi e le autorità responsabili della pesca, svoltasi il 2 agosto 2016. La raccomandazione principale scaturita dalla riunione consisteva nel concedere un periodo di tolleranza di sei mesi alle navi adibite alla pesca o ad attività ad essa correlate battenti bandiera comoriana che operavano al di fuori della ZEE delle Comore senza essere state autorizzate dalle autorità del paese nonché a quelle che operavano al di fuori della zona di competenza della IOTC. Obiettivo del periodo di tolleranza è informare gli operatori di tali navi dei loro obblighi ai sensi del quadro giuridico delle Comore in materia di pesca.
- (33) Il 18 agosto 2016 la Commissione è stata inoltre informata dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'esistenza di una circolare firmata l'8 agosto 2016 dall'amministrazione comoriana incaricata della registrazione delle navi. Tale circolare, fra l'altro, abrogava la sospensione della registrazione sotto bandiera comoriana delle navi adibite alla pesca o ad attività ad essa correlate.
- (34) A partire dal maggio 2016 la Commissione è stata anche pienamente informata in merito alle richieste di assistenza reciproca inviate, nel quadro dell'articolo 51 del regolamento INN, dalle autorità competenti degli Stati membri alle autorità delle Comore e di altri paesi terzi riguardanti la situazione e le attività delle navi comoriane adibite alla pesca o ad attività ad essa correlate, nonché alle risposte fornite da tali autorità. La Commissione ha anche ricevuto informazioni sulla situazione e sulle attività di tale flotta da altre fonti, compresi paesi terzi. Tali informazioni sono state considerate come elementi di prova.
- (35) La Commissione ha reso visita alle autorità delle Comore dal 23 al 26 agosto 2016. Nel corso della visita le autorità comoriane hanno avuto la possibilità di informare la Commissione in merito agli sviluppi più recenti. Il 30 agosto 2016 e il 2 settembre 2016 la Commissione ha inviato alle Comore informazioni di follow-up e richieste supplementari di informazioni e di documenti. Le autorità delle Comore hanno accusato ricevimento di tali comunicazioni, rispettivamente, il 2 settembre 2016 e il 4 settembre 2016.
- (36) Con lettera del 28 ottobre 2016 la Commissione ha comunicato alle autorità comoriane informazioni su 21 trasbordi in mare cui hanno partecipato navi comoriane adibite alla pesca o ad attività a questa correlate svoltisi tra aprile e giugno 2016 al largo delle coste dell'Africa occidentale. In tale comunicazione la Commissione ha ribadito le sue preoccupazioni per quanto riguarda le questioni connesse alla gestione del registro delle Comore.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE COMORE COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

- (37) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato la conformità delle Comore agli obblighi internazionali ad esse spettanti in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 1° ottobre 2015 e delle pertinenti informazioni trasmesse dalle Comore, del piano d'azione proposto nonché delle misure adottate per porre rimedio alla situazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

3.1. Misure adottate in relazione alla ricorrenza di pescherecci e di flussi commerciali INN (articolo 31, paragrafo 4, del regolamento INN)


- (38) Come sottolineato nel considerando 36 della decisione del 1° ottobre 2015, la Commissione ha constatato che le Comore sono venute meno agli obblighi che loro incombono a norma del diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero e Stato di commercializzazione, in relazione ai pescherecci INN e alla pesca INN svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini e non hanno impedito l'accesso di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN al proprio mercato.
- (39) I considerando da 20 a 23 della decisione del 1° ottobre 2015 stabiliscono che circa 20 navi comoriane adibite alla pesca o ad attività a questa correlate sono state coinvolte in attività di pesca INN nel periodo dal 2010 al 2015. La Commissione ha in particolare accertato che tali navi operavano al di fuori della ZEE delle Comore senza l'autorizzazione e il controllo delle autorità comoriane nonché al di fuori della zona di competenza della IOTC, in particolare nell'Atlantico orientale. Tale situazione è in contrasto con le raccomandazioni di cui al punto 45 del piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite (IPOA-INN) e all'articolo 8.2.2 del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile (codice di condotta della FAO), secondo cui gli Stati di bandiera dovrebbero assicurare che le navi autorizzate a battere la loro bandiera operanti al di fuori delle acque territoriali siano in possesso di un'autorizzazione in corso di validità. Vengono inoltre disattese le raccomandazioni di cui ai punti 29 e 30 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera. Come spiegato nel considerando 31, le autorità comoriane hanno riconosciuto che nessuna nave comoriana dovrebbe operare al di fuori della ZEE delle Comore senza essere stata autorizzata dalle autorità nazionali e nessuna nave comoriana adibita alla pesca o ad attività a questa correlate dovrebbe svolgere attività di pesca o attività inerenti alla pesca al di fuori della zona di competenza della IOTC.
- (40) Gli elementi di prova raccolti dalla Commissione dopo l'adozione della decisione del 1° ottobre 2015 indicano che non si è prodotto alcun cambiamento nella situazione descritta nel considerando 39.




- (41) In base alle informazioni raccolte, in particolare dagli Stati membri e dalle autorità costiere e portuali competenti di paesi terzi, la Commissione ha riscontrato diversi casi di trasbordi in mare cui hanno partecipato le navi di cui al considerando 39, mentre, come descritto nel considerando 60, le Comore hanno fornito dichiarazioni scritte attestanti che i trasbordi in mare sono vietati dalle loro autorità. Tali operazioni hanno pertanto avuto luogo senza essere state autorizzate dalle autorità delle Comore. Ciò è in contrasto con il punto 49 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale gli Stati di bandiera dovrebbero garantire che tutte le loro navi partecipanti a trasbordi dispongano di un'autorizzazione preventiva rilasciata dallo Stato di bandiera e riferiscano al riguardo alle autorità nazionali.
- (42) La Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN, ha esaminato anche le misure adottate dalle Comore per quanto riguarda l'accesso al proprio mercato di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. Il piano d'azione internazionale contro la pesca INN fornisce orientamenti su misure di mercato concordate a livello internazionale volte a contribuire alla riduzione o all'eliminazione degli scambi di pesci e di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. Esso raccomanda, al punto 71, che gli Stati adottino opportune disposizioni per migliorare la trasparenza dei loro mercati e consentire la tracciabilità dei prodotti della pesca. Analogamente, il codice di condotta della FAO illustra, in particolare all'articolo 11, le buone pratiche per le attività successive alla raccolta e per un commercio internazionale responsabile. L'articolo 11.1.11 di tale codice di condotta invita gli Stati a garantire che gli scambi internazionali e nazionali di pesci e prodotti della pesca si svolgano secondo pratiche corrette di conservazione e di gestione, grazie a un più efficace sistema di identificazione dell'origine di tali prodotti.
- (43) Come stabilito nel considerando 23 della decisione del 1° ottobre 2015, le Comore non sono in grado di fornire informazioni sulle specie catturate dalla flotta di pesca nazionale né sui flussi commerciali di tali catture. Sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità delle Comore, la Commissione ha ritenuto che non siano stati compiuti progressi in relazione ai fatti descritti nei considerando 23 e 33 della decisione del 1° ottobre 2015, concernenti la mancanza di controllo da parte delle autorità delle Comore sulle navi comoriane operanti al di fuori della ZEE delle Comore per quanto riguarda le loro attività di pesca, gli sbarchi e i trasbordi. Le Comore non erano pertanto in grado di garantire la trasparenza dei propri mercati e consentire la tracciabilità dei prodotti della pesca, come stabilito al punto 71 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN.
- (44) A tale riguardo si fa notare che la tracciabilità dei prodotti è ostacolata anche dalla scarsa trasparenza delle procedure di registrazione e di concessione di licenze delle Comore e dalla mancanza di cooperazione interna e di condivisione delle informazioni, come descritto nel considerando 24 della decisione del 1° ottobre 2015.
- (45) Non disponendo di dati adeguati, le Comore non sono in grado di garantire un'adeguata tracciabilità dei prodotti ittici e quindi di impedire che vengano commercializzati prodotti della pesca provenienti da attività INN. Tenuto conto dell'accertata mancanza di un sistema di tracciabilità e della mancanza di informazioni a disposizione delle autorità comoriane sul pesce sbarcato o trasbordato dai pescherecci battenti bandiera comoriana, le Comore hanno omesso di impedire che prodotti della pesca provenienti da attività INN siano sbarcati nei loro porti, con il conseguente rischio che tali prodotti possano accedere al mercato. La Commissione non può quindi garantire che i prodotti della pesca commercializzati in tale paese non provengano dalla pesca INN. A tale riguardo le Comore non hanno tenuto conto delle raccomandazioni di cui al punto 24 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, che raccomanda agli Stati di bandiera di assicurare un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza esaustivi ed efficaci delle operazioni di pesca, dal loro inizio alla destinazione finale passando per il luogo di sbarco.
- (46) Dall'adozione della decisione del 1° ottobre 2015 le Comore non hanno introdotto alcuna misura correttiva appropriata per porre rimedio alla situazione di cui sopra. Le Comore non sono pertanto in grado di garantire la trasparenza dei propri mercati in modo da consentire la tracciabilità dei prodotti della pesca, come stabilito al punto 71 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN e all'articolo 11.1.11 del codice di condotta della FAO.
- (47) Alla luce dei considerando da 20 a 35 della decisione del 1° ottobre 2015 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento INN, è del parere che le Comore non abbiano rispettato gli obblighi loro incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero e Stato di commercializzazione riguardo ai pescherecci INN e alla pesca INN praticata o coadiuvata da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini e che non abbiano preso provvedimenti sufficienti per impedire l'accesso al proprio mercato di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN.

3.2. Mancata cooperazione e esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)

- (48) Come indicato nei considerando da 37 a 41 della decisione del 1° ottobre 2015, la Commissione ha esaminato se le Comore hanno collaborato efficacemente con la Commissione sulle indagini e le attività correlate.




- (49) Dopo l'adozione della decisione del 1° ottobre 2015 la Commissione ha incontrato difficoltà nell'instaurare una cooperazione con le autorità delle Comore. L'affidabilità delle loro risposte era altresì compromessa dalla trasmissione di risposte parziali, che contenevano informazioni contraddittorie e dimostravano una scarsa capacità di reazione.
- (50) La Commissione ha inoltre colto l'occasione della sua visita alle Comore nell'agosto 2016 per invitare le autorità delle Comore a fornire un certo numero di documenti. Fino all'adozione della presente decisione e nonostante un sollecito inviato alle autorità delle Comore il 2 settembre 2016, la Commissione non ha ricevuto tali documenti.
- (51) Inoltre ai documenti trasmessi alla Commissione in relazione al piano d'azione, a seguito della decisione del 1° ottobre 2015, non è stato dato alcun seguito concreto.
- (52) Alla luce della situazione descritta nei considerando 33, 34 e 50, la Commissione ha anche stabilito che alcune informazioni essenziali non le erano state comunicate.
- (53) La mancata cooperazione è aggravata dalla mancanza di coordinamento all'interno dell'amministrazione comoriana, tra l'autorità incaricata della registrazione delle navi e l'autorità responsabile della pesca, lacuna che è stata riconosciuta dalle autorità comoriane durante la visita della Commissione dell'agosto 2016. A tale riguardo la Commissione ha constatato che i progressi su questa grave lacuna sono stati scarsi o inesistenti dall'adozione della decisione del 1° ottobre 2015 e che informazioni essenziali non erano state condivise all'interno dell'amministrazione comoriana.
- (54) Inoltre, nel valutare l'osservanza globale degli obblighi spettanti alle Comore in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero e Stato di commercializzazione, la Commissione, come indicato nel considerando 42 della decisione del 1° ottobre 2015, ha anche esaminato se tale paese coopera con altri Stati nella lotta contro la pesca INN.
- (55) Come evidenziato nei considerando da 39 a 41, la Commissione ha stabilito che navi battenti bandiera comoriana adibite alla pesca o ad attività a questa correlate operano al di fuori della ZEE delle Comore e nella zona di competenza della IOTC, in particolare nell'Atlantico orientale. La Commissione riconosce i tentativi compiuti dalle Comore per instaurare canali di cooperazione con i paesi dell'Atlantico orientale attraverso gli organismi regionali di pesca che coprono zone nelle quali operano navi comoriane. Le Comore hanno spiegato che sono state prese iniziative per entrare in contatto diretto con i paesi terzi in cui operano navi comoriane e la Commissione ha proposto alcune soluzioni per agevolare questi contatti. La Commissione, tuttavia, non ha ancora ricevuto informazioni su possibili scambi.
- (56) Si ricorda che, secondo il considerando 34, le autorità competenti degli Stati membri hanno inviato alle autorità delle Comore richieste di assistenza reciproca per quanto riguarda la situazione e le attività delle navi comoriane adibite alla pesca o ad attività a questa correlate. La Commissione è stata inoltre informata del fatto che anche alcuni paesi terzi hanno preso iniziative analoghe. La Commissione ha tuttavia rilevato che il livello inadeguato di cooperazione delle autorità comoriane nei loro contatti con la Commissione si riflette anche nelle richieste di assistenza reciproca. Questa situazione ha compromesso le azioni avviate dalle autorità competenti dei paesi interessati nei confronti di certo numero di navi delle Comore sulla base delle informazioni fornite dalle autorità comoriane.
- (57) La situazione descritta nei considerando da 54 a 56 indica che le Comore non hanno effettivamente cooperato e coordinato attività con gli Stati in cui operano loro navi nel prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, in linea con il punto 28 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN. In particolare, come stabilito al punto 31 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, in qualità di Stato di bandiera le Comore dovrebbero stipulare intese o accordi e cooperare con altri Stati per garantire il rispetto delle leggi vigenti e delle misure di conservazione e di gestione adottate a livello nazionale, regionale o internazionale.
- (58) Come indicato nel considerando 44 della decisione della Commissione del 1° ottobre 2015, la Commissione ha esaminato se le Comore avevano adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di attività pesca INN e se erano state irrogate sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tali pratiche.
- (59) Le prove disponibili confermano che le Comore non hanno ottemperato ai propri obblighi a norma del diritto internazionale per quanto riguarda l'adozione di misure di esecuzione efficaci.
- (60) Come spiegato nel considerando 31, le autorità comoriane hanno riconosciuto che nessuna nave comoriana dovrebbe operare al di fuori della ZEE delle Comore senza essere stata autorizzata dalle autorità nazionali e



nessuna nave comoriana adibita alla pesca o ad attività a questa correlate dovrebbe svolgere attività di pesca o attività inerenti alla pesca al di fuori della zona di competenza della IOTC. Va notato anche che nel corso degli scambi svoltisi nell'ambito delle richieste di assistenza riguardanti 12 navi delle Comore che hanno partecipato a trasbordi in mare e a operazioni congiunte, le autorità comoriane hanno fornito alla Commissione e agli Stati membri dichiarazioni scritte attestanti che i trasbordi in mare sono vietati dalle autorità comoriane e che, di conseguenza, tali navi svolgono attività di pesca INN.

- (61) La Commissione ha tuttavia constatato che dopo la decisione del 1° ottobre 2015 le autorità comoriane non hanno comunicato l'adozione di misure di esecuzione nei confronti delle navi operanti al di fuori della ZEE delle Comore senza essere state autorizzate dalle autorità comoriane nonché al di fuori della zona di competenza della IOTC.
- (62) Inoltre, come descritto al considerando 32, si osserva che un periodo di tolleranza di sei mesi a partire da agosto 2016 era stato effettivamente concesso alle navi battenti bandiera comoriana adibite alla pesca o ad attività a questa correlate che operavano in violazione della normativa comoriana e dei relativi obblighi vigenti. Tale decisione, insieme alla situazione descritta nel considerando 56, ha compromesso le azioni avviate dalle autorità competenti degli Stati membri nei confronti di certo numero di navi delle Comore sulla base delle informazioni fornite dalle autorità comoriane. La Commissione è stata informata dalle autorità delle Comore in merito alla possibile radiazione dei pescherecci che non regolarizzano la loro situazione entro la fine del periodo di tolleranza di sei mesi. Va però osservato che la radiazione dei pescherecci non garantisce che i responsabili di una violazione ricevano sanzioni di severità adeguata e siano privati dei benefici derivanti dalle loro attività illecite.
- (63) Durante la visita dell'agosto 2016 la Commissione ha altresì rilevato che nessuna decisione concreta in merito alla radiazione è stata adottata dalle autorità. In ogni caso tale radiazione teorica non comporterebbe lo svolgimento di indagini sulle attività di pesca INN esercitate da pescherecci né l'irrogazione di sanzioni per violazioni accertate.
- (64) Sulla base delle informazioni raccolte durante la visita dell'agosto 2016 la Commissione ha constatato che le autorità delle Comore responsabili della pesca avevano elaborato una lista di controllo che elencava le condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca a sostegno della regolarizzazione durante il periodo di tolleranza di sei mesi di cui al considerando 62. Tale documento è stato trasmesso alle autorità comoriane responsabili della registrazione delle navi. L'obiettivo era trasmettere il documento alle persone giuridiche di diritto privato stabilite al di fuori delle Comore cui è stata in parte delegata la gestione del registro della flotta comoriana adibita alla pesca o ad attività a questa correlate. Tali persone giuridiche di diritto privato sono state incaricate di trasmettere il suddetto documento agli operatori economici. La Commissione ha accertato che questo documento è di natura estremamente teorica e non contiene gli elementi tecnici necessari per consentire agli operatori economici di rispettare la normativa comoriana in vigore e alle autorità delle Comore di monitorare le attività delle navi comoriane di cui trattasi.
- (65) Alla luce della situazione descritta ai considerando da 62 a 64, la Commissione ha constatato che le autorità delle Comore non hanno adottato misure precauzionali adeguate in relazione alle navi battenti bandiera comoriana adibite alla pesca o ad attività ad essa correlate operanti in violazione della normativa comoriana e dei relativi obblighi.
- (66) Si ricorda inoltre che, come indicato al considerando 46 della decisione del 1° ottobre 2015, le autorità delle Comore erano già al corrente, prima dell'adozione della suddetta decisione, del fatto che navi battenti la loro bandiera operavano, in violazione della normativa comoriana e dei relativi obblighi, al di fuori della ZEE delle Comore, ma non avevano adottato misure coercitive nei confronti di tali navi.
- (67) La situazione descritta ai considerando da 58 a 66 è in contrasto con l'articolo 94 dell'UNCLOS concernente gli obblighi dello Stato di bandiera di esercitare efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo sulle navi che battono la sua bandiera e sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi. È inoltre in contrasto con le raccomandazioni intese ad adottare misure di esecuzione nei confronti delle attività di pesca INN e ad applicare al loro riguardo sanzioni sufficientemente severe da prevenire, scoraggiare ed eliminare in modo efficace la pesca INN e da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tali attività, come stabilito all'articolo 8.2.7 del codice di condotta della FAO, al punto 21 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN e ai punti da 31 a 33, 35 e 38 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera.
- (68) Si osserva che il quadro giuridico in materia di pesca delle Comore è tuttora basato sul codice della pesca e dell'acquacoltura (istituito dalla legge 07-011/AU del 29 agosto 2007) e sul decreto 15 aprile 2015, n. 15-050/PR, in vigore all'epoca della decisione del 1° ottobre 2015. Si ricorda inoltre che i considerando 49 e 50 della decisione hanno stabilito che: i) le autorità comoriane hanno riconosciuto la necessità di elaborare ulteriori testi attuativi del codice della pesca e dell'acquacoltura al fine di garantire la coerenza tra la legislazione



nazionale e le norme internazionali e regionali applicabili; ii) il codice della pesca e dell'acquacoltura delle Comore non include nella definizione di pescherecci le navi che esercitano attività inerenti alla pesca; e iii) il quadro giuridico delle Comore, pur contemplando violazioni gravi quali definite ai sensi del diritto internazionale, non definisce esplicitamente la pesca INN e non prevede espressamente misure di contrasto e sanzioni per i cittadini che la coadiuvano o la esercitano, come indicato ai punti 18 e 21 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN.

- (69) Si ricorda inoltre che il considerando 50 della decisione del 1° ottobre 2015 ha stabilito che, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, le ammende previste nell'ambito della pesca industriale sono basate sul valore dei canoni delle licenze. Tuttavia, le categorie di licenze di pesca definite nella normativa comoriana si limitano alle sole specie di tonnididi. Pertanto non sono previste ammende per le infrazioni commesse dalla flotta industriale adibita alla cattura di altre specie, per le quali non sono stati fissati i canoni corrispondenti. Tale situazione riduce il livello di deterrenza del regime sanzionatorio delle Comore e non consente alle autorità comoriane di sanzionare le attività di pesca INN con severità sufficiente a prevenire, scoraggiare ed eliminare tali attività e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite.
- (70) Si osserva che le autorità comoriane responsabili della pesca hanno trasmesso alla Commissione proposte di modifica delle disposizioni del codice della pesca e dell'acquacoltura (istituito dalla legge 07-011/AU del 29 agosto 2007) e del decreto n. 15-050/PR del 15 aprile 2015. Durante la visita dell'agosto 2016 la Commissione ha tuttavia stabilito che il processo di revisione risente di un contesto amministrativo inadeguato. La Commissione ha inoltre riscontrato che una parte dell'amministrazione comoriana considerava il processo di revisione come un'opportunità per rafforzare la politica di bandiere di comodo delle Comore. La Commissione ritiene pertanto che il quadro giuridico sia ancora inadeguato in termini di conformità alle norme internazionali e regionali applicabili.
- (71) Sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità comoriane e durante la visita dell'agosto 2016, la Commissione ha constatato che numerosi obblighi previsti nel quadro della legislazione comoriana non sono ancora attuati e fatti rispettare da tale paese (ad esempio l'obbligo di trasmettere informazioni relative al sistema di controllo dei pescherecci e i dati relativi alle catture, le restrizioni alla zona di attività delle navi comoriane ecc.). Come indicato nel considerando 47 della decisione del 1° ottobre 2015, questa situazione mostra chiaramente che le autorità comoriane non sono in grado di sorvegliare le attività delle loro navi e compromette la loro capacità di garantire l'effettiva applicazione delle norme applicabili alle varie zone interessate.
- (72) Inoltre non è stato compiuto alcun progresso per quanto riguarda i fatti descritti nel considerando 51 della decisione del 1° ottobre 2015, concernenti la mancanza di un piano nazionale d'ispezione atto a garantire una politica coerente in materia di controllo delle attività della flotta comoriana e il numero insufficiente di osservatori.
- (73) Durante la visita dell'agosto 2016 la Commissione ha constatato che le autorità comoriane, nonostante ammettessero la loro incapacità di monitorare e controllare le attività di pesca e inerenti alla pesca della loro flotta, ovunque essa operi, e delle flotte straniere che operano nella ZEE delle Comore, erano ancora intenzionate a perseguire una strategia di espansione della flotta.
- (74) Come evidenziato nei considerando da 67 a 72 della decisione del 1° ottobre 2015, il livello di sviluppo delle Comore non può essere considerato un fattore che pregiudica la capacità delle autorità competenti di cooperare con altri paesi e di porre in atto misure volte a garantire il rispetto delle norme. La valutazione delle difficoltà specifiche derivanti dal livello di sviluppo delle Comore è trattata in modo più approfondito nei considerando da 88 a 93 della presente decisione.
- (75) Alla luce dei considerando da 37 a 54 della decisione del 1° ottobre 2015 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 5, lettere a), b), c) e d), del regolamento INN, è del parere che le Comore non abbiano rispettato gli obblighi ad esse incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato costiero, Stato di approdo e Stato di commercializzazione riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione.

3.3. Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)


- (76) Come spiegato nei considerando da 57 a 60 della decisione del 1° ottobre 2015, la Commissione ha esaminato le informazioni ritenute pertinenti ottenute dai dati disponibili pubblicati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), in particolare la IOTC e la Commissione per la pesca nell'Oceano Indiano sudoccidentale (SWIOFC). La Commissione ha inoltre esaminato le informazioni ritenute pertinenti con riguardo allo status delle Comore come parte contraente della IOTC e della SWIOFC in seguito alla decisione del 1° ottobre 2015.



- (77) Si ricorda che i considerando 57 e 58 della decisione del 1º ottobre 2015 descrivono le inadempienze, ripetute e non ripetute, delle Comore con riguardo alle risoluzioni IOTC, individuate nella relazione di conformità della IOTC per le Comore relativa al 2014, pubblicata il 25 marzo 2015 ⁽¹⁾.
- (78) Secondo le informazioni tratte dalla relazione di conformità della IOTC per le Comore pubblicata il 16 aprile 2016 ⁽²⁾, nel 2015 sono state riscontrate diverse inadempienze ripetute. In particolare, le Comore hanno solo parzialmente rispettato i seguenti obblighi: i) fornire statistiche aggregate sulle catture nominali di squali, come richiesto dalla risoluzione 05/05; ii) fornire statistiche aggregate sulle catture e lo sforzo di pesca per tale specie, come richiesto dalla risoluzione 05/05; e iii) fornire statistiche aggregate sulla frequenza della taglia per tale specie, come richiesto dalla risoluzione 05/05. Inoltre le Comore non hanno fornito alcuna informazione sulla copertura ripartita per attrezzi in riferimento agli sbarchi della pesca artigianale, come richiesto dalla risoluzione 11/04.
- (79) Nella stessa relazione sono state altresì individuate altre inadempienze ripetute. Le Comore non hanno trasmesso alcuna informazione sul divieto concernente la cattura degli squali alalunga, come richiesto dalla risoluzione 13/06, e non hanno fornito informazioni in merito all'attuazione delle linee guida della FAO sulle tartarughe marine, come richiesto dalla risoluzione 12/04.
- (80) L'inadempienza, da parte delle Comore, delle risoluzioni della IOTC dimostra l'incapacità di tale paese di ottemperare ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera conformemente all'articolo 94 dell'UNCLOS. Essa dimostra inoltre che le Comore non rispettano le raccomandazioni di cui ai punti da 31 a 33, 35 e 38 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera e al punto 24 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN.
- (81) Le Comore non sono parte contraente di altre ORGP oltre alla IOTC e alla SWIOFC. Considerata la struttura della flotta comoriana, che non opera soltanto nella regione dell'Oceano indiano, tale situazione vanifica gli sforzi compiuti dalle Comore per conformarsi agli obblighi ad esse incombenti in forza dell'UNCLOS, in particolare degli articoli 117 e 118.
- (82) Inoltre, fatta eccezione per l'UNCLOS, le Comore non hanno ratificato altri strumenti giuridici internazionali in materia di gestione della pesca. Data l'importanza che rivestono per le Comore gli stock ittici transzonali e altamente migratori, tale situazione vanifica gli sforzi compiuti da tale paese per adempiere ai propri obblighi in quanto Stato di bandiera, Stato costiero, Stato di approdo e Stato di commercializzazione nell'ambito dell'UNCLOS, in particolare degli articoli 63 e 64.
- (83) Nell'attuazione degli strumenti internazionali le Comore non si sono inoltre conformate alle raccomandazioni di cui al punto 11 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, che invita gli Stati, in via prioritaria, a ratificare, accettare o aderire all'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'UNCLOS relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (UNFSA) e all'accordo di conformità FAO. Viene inoltre disattesa la raccomandazione di cui al punto 14, che invita gli Stati ad attuare pienamente ed efficacemente il codice di condotta e i piani d'azione internazionali ad esso correlati.
- (84) Le Comore non hanno ratificato l'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo della FAO del 2009 (PSMA).
- (85) Contrariamente alle raccomandazioni di cui ai punti da 25 a 27 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, le Comore non hanno finora elaborato un piano d'azione nazionale contro la pesca INN.
- (86) Sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità delle Comore, la Commissione ha riscontrato che la gestione del registro della flotta comoriana adibita alla pesca o ad attività ad essa correlate resta in parte delegata a persone giuridiche di diritto privato stabilite al di fuori delle Comore. Sulla base delle informazioni raccolte dalla Commissione e delle dichiarazioni rese dalle Comore, si è potuto stabilire che le Comore non sono state in grado di garantire che i pescherecci battenti la loro bandiera avessero un legame reale con il paese. Ciò è in contrasto con l'articolo 91 dell'UNCLOS, in base al quale deve esistere un legame reale tra lo Stato di bandiera e le sue navi.
- (87) Alla luce dei considerando da 55 a 65 della decisione della Commissione del 1º ottobre 2015 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, è del parere che le Comore non abbiano rispettato gli obblighi ad esse incombenti a norma del diritto internazionale con riguardo all'osservanza di norme, regolamenti e misure di conservazione e di gestione internazionali.

⁽¹⁾ Fonte: <http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2015/04/IOTC-2015-CoC12-CR04E-Comoros.pdf>

⁽²⁾ Fonte: <http://www.iotc.org/compliance/monitoring>



3.4. Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo (articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN)

- (88) Si ricorda che, secondo l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, le Comore, collocatesi al 159° posto su 188 paesi nel 2014 ⁽¹⁾, sono considerate un paese a basso sviluppo umano. Si ricorda inoltre che nel regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ le Comore sono elencate nella categoria dei paesi meno sviluppati ⁽³⁾.
- (89) Non sono state individuate prove a conferma che l'incapacità di tale paese di ottemperare ai propri obblighi a norma del diritto internazionale sia dovuta a difficoltà di sviluppo. Anche se, in generale, in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza possono sussistere difficoltà specifiche in termini di capacità, le difficoltà specifiche delle Comore riconducibili al loro livello di sviluppo non possono giustificare le carenze descritte nelle precedenti sezioni. Ciò riguarda in particolare la situazione del registro delle Comore e la totale assenza di controllo di una parte della flotta comoriana.
- (90) Come indicato nel considerando 69 della decisione del 1° ottobre 2015, risulta che le carenze rilevate sono dovute principalmente all'inadeguatezza del contesto amministrativo e alla mancanza di cooperazione e di condivisione delle informazioni all'interno dell'amministrazione comoriana al fine di garantire l'adempimento efficiente ed efficace degli obblighi che incombono alle Comore in quanto Stato di bandiera, Stato costiero, Stato di approdo e Stato di commercializzazione. Tale situazione è aggravata dallo squilibrio tra le dimensioni della flotta comoriana adibita alla pesca o ad attività ad essa correlate e la sua zona di attività.
- (91) Va inoltre ricordato che l'Unione europea e le Comore hanno firmato un accordo di partenariato nel settore della pesca ⁽⁴⁾. La contropartita finanziaria versata alle Comore nell'ambito del protocollo più recente ⁽⁵⁾ dell'accordo comprende una dotazione destinata al sostegno settoriale. Quest'ultimo mirava a promuovere lo sviluppo di una pesca sostenibile rafforzando la capacità amministrativa e scientifica attraverso una maggiore attenzione alla gestione sostenibile della pesca e ai sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza. Ciò avrebbe dovuto aiutare le Comore a far fronte ai loro obblighi a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero e Stato di commercializzazione e a contrastare la pesca INN.
- (92) Un ulteriore sostegno è fornito alle Comore da iniziative regionali, quali il progetto SmartFish finanziato dall'Unione europea e attuato dalla Commissione dell'Oceano indiano (IOC), che mira, in particolare, a contrastare la pesca INN mediante la condivisione delle risorse, lo scambio di informazioni; la formazione e lo sviluppo di sistemi operativi di monitoraggio, controllo e sorveglianza, e il primo progetto della Banca mondiale per la governance della pesca e la crescita condivisa nell'Oceano Indiano sudoccidentale, che mira a migliorare l'efficacia della gestione di alcuni tipi di pesca prioritari a livello regionale, nazionale e di comunità.
- (93) Alla luce delle considerazioni espone nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle informazioni presentate dalle Comore, la Commissione ha stabilito che, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN e tenuto conto del livello di sviluppo di tale paese, è opportuno prendere in considerazione le difficoltà specifiche delle Comore, che possono compromettere l'efficienza globale del paese nella gestione della pesca. Tuttavia, tenuto conto della natura delle carenze rilevate nelle Comore, si è stabilito che il livello di sviluppo di tale paese non può spiegare interamente o altrimenti giustificare il suo comportamento generale nel settore della pesca in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione né l'inadeguatezza delle azioni da esso intraprese per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

4. CONCLUSIONI CONCERNENTI L'IDENTIFICAZIONE DI UN PAESE TERZO NON COOPERANTE

- (94) Alla luce delle conclusioni suesposte, secondo cui le Comore non hanno adempiuto agli obblighi ad esse imposti dal diritto internazionale nella loro qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e non hanno adottato misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è opportuno identificare tale paese, a norma dell'articolo 31 del regolamento INN, come un paese non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN.

⁽¹⁾ Fonte: <http://hdr.undp.org/en/composite/HDI>

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

⁽³⁾ Fonte: <http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf>

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore GU L 290 del 20.10.2006, pag. 6).

⁽⁵⁾ Decisione 2013/786/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti [(GU L 349 del 21.12.2013, pag. 4) e Protocollo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 5)].



- (95) In conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento INN, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a rifiutare l'importazione di prodotti della pesca nell'Unione senza dover chiedere prove supplementari o presentare domanda di assistenza allo Stato di bandiera, se sono venute a conoscenza del fatto che il certificato di cattura è stato convalidato dalle autorità di uno Stato di bandiera identificato come Stato non cooperante a norma dell'articolo 31 di detto regolamento.
- (96) Si precisa che l'identificazione delle Comore come paese che la Commissione considera paese non cooperante non esclude che la Commissione o il Consiglio possano successivamente compilare un elenco di paesi non cooperanti.

5. PROCEDURA DI COMITATO

- (97) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le Comore sono identificate come paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE1614



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2017/693 della Commissione, del 7 aprile 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui delle sostanze bitertanolo, clormequat e tebufenpirad in o su determinati prodotti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 101 del 13 aprile 2017)

Pagina 12, punto 1b) dell'allegato, tabella che sostituisce la colonna relativa al clormequat dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, numeri di codice da 1030000 a 1030990:

anziché:

«1030000	Uova di volatili	0,01 (*)»
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri	

leggasi:

«1030000	Uova di volatili	0,1».
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri	

17CE1615

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/220 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fili di acciaio inossidabile originari dell'India, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 34 del 9 febbraio 2017)

Pagina 28, articolo 1, ultima riga della tabella, seconda colonna «Dazio (%):»:

anziché:

«Tutte le altre società, tranne quelle incluse nel campione dell'inchiesta iniziale e quelle che hanno collaborato non incluse nel campione	16,2	B999»
---	------	-------

leggasi:

«Tutte le altre società, tranne quelle incluse nel campione dell'inchiesta iniziale e quelle che hanno collaborato non incluse nel campione	12,5	B999»
---	------	-------

17CE1616

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-056) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 7 2 0 *

€ 11,00

